SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 165° - Numero 32

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 8 febbraio 2024** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 12 gennaio 2024.

Individuazione di un ulteriore elenco di *Standard value* per le produzioni vegetali applicabili per la determinazione del valore della produzione media annua e dei valori massimi assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione. Annualità 2023.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, la gestione ed il monitoraggio della politica agricola comune;

Visto il regolamento (UE) n. 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;

Visto il regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

Visto il regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;

Visto il Programma di sviluppo rurale nazionale (PSRN) 2014 - 2022 approvato dalla Commissione europea con decisione C(2015) 8312 del 20 novembre 2015, modificato da ultimo con decisione C(2023) 3357 del 10 maggio 2023 e, in particolare, le sottomisure 17.2 e 17.3;

Visto il Piano strategico nazionale della PAC (PSP) 2023-2027 approvato dalla Commissione europea con decisione C(2022)8645 del 2 dicembre 2022 e, in particolare, l'intervento SRF.01 inerente alle polizze assicurative agricole agevolate;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)» ed in particolare l'art. 127, comma 3, ai sensi del quale i valori delle produzioni assicurabili con polizze agevolate sono stabiliti con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sulla base di rilevazioni effettuate annualmente dall'ISMEA (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare);

Vista la legge 7 marzo 2003, n. 38 recante disposizioni in materia di agricoltura;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162 relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020 e, in particolare, il capo III che istituisce il Sistema di gestione del rischio nel contesto del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) volto ad assicurare l'armonizzazione e l'integrazione dell'informazione relativa agli strumenti di gestione del rischio, nell'ottica di garantire una sana gestione finanziaria evitando sovra-compensazioni;

Visto il decreto ministeriale 8 febbraio 2023, n. 64591 di approvazione del Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2023 (di seguito PGRA);

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, relativa al «Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, gli articoli 14 e 16;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE» così come coordinato ed aggiornato, da ultimo, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205 e dal decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;
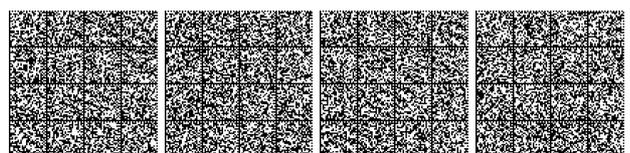
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l'art. 3, comma 3 che dispone che le denominazioni «Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» e «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali» e «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 ottobre 2023, n. 178 recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e, in particolare, l'art. 8, comma 3 ai sensi del quale è previsto che, fino all'adozione dei decreti ministeriali di natura non regolamentare di cui all'art. 7, comma 3, ciascuna struttura ministeriale opererà avvalendosi dei preesistenti uffici dirigenziali con le competenze alle medesime attribuite dalla previgente disciplina;

Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 20 gennaio 2023, n. 29419, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2023;

Vista la direttiva del Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del 27 gennaio 2023, n. 42502 con la quale, per l'attuazione degli obiettivi strategici definiti dal Ministro nella direttiva generale, rientranti nella competenza del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, sono stati attribuiti ai titolari delle direzioni generali gli obiettivi operativi e quantificate le relative risorse finanziarie;

Vista la direttiva del direttore generale dello sviluppo rurale del 2 febbraio 2023, n. 54082 con la quale sono stati attribuiti gli obiettivi ai dirigenti e le risorse finanziarie e umane per la loro realizzazione per l'anno 2023;

Visto il decreto ministeriale 5 maggio 2023, n. 236537 di individuazione di un primo elenco di *Standard value* per le produzioni vegetali applicabili per la determinazione del valore della produzione media annua e dei valori massimi assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione. Annualità 2023;

Visto il decreto ministeriale 12 maggio 2023, n. 248441 di individuazione degli *Standard value* per l'uva da vino applicabili per la determinazione del valore della produzione media annua e dei valori massimi assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione. Annualità 2023;

Visto il decreto ministeriale 20 luglio 2023, n. 383186 di individuazione di un ulteriore elenco di *Standard value* per le produzioni vegetali applicabili per la determinazione del valore della produzione media annua e dei valori massimi assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione. Annualità 2023

Visto il decreto dell'Autorità di gestione del PSRN 23 marzo 2021, n. 137391 con il quale è stata definita la procedura di controllo degli *Standard value*;

Vista le comunicazioni del 10 e del 27 novembre 2023 assunte, rispettivamente, al protocollo n. 632244 del 15 novembre 2023 e n. 656498 del 28 novembre 2023, con la quale ISMEA ha trasmesso ulteriori elenchi di *Standard value* riferiti alle produzioni vegetali, calcolati conformemente alle procedure di cui all'allegato M17.1-3 del PSRN e all'allegato 5 del PGRA 2023;

Vista la comunicazione del 29 novembre 2023, assunta al protocollo n. 661087 del 30 novembre 2023, con la quale ISMEA fornisce le informazioni e gli elementi a supporto delle elaborazioni su un campione di *Standard value*, come previsto dal decreto 23 marzo 2021;

Preso atto dell'esito positivo dei controlli effettuati dal funzionario istruttore, reso in data 4 dicembre 2023;

Ritenuto pertanto necessario approvare un ulteriore elenco di *Standard value* per le produzioni vegetali, applicabili per la determinazione del valore della produzione media annua e dei valori massimi assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione per l'anno 2023;

Decreta:

Art. 1.

Individuazione di un ulteriore elenco di Standard value *per le produzioni vegetali - Anno 2023*

1. Gli ulteriori *Standard value* per le produzioni vegetali utilizzabili per la determinazione del valore della produzione media annua e dei valori massimi assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione nell'anno 2023, sono riportati nell'allegato 1 al presente decreto.

2. Le tabelle di corrispondenza tra codici prodotto afferenti agli *Standard value* di cui al comma 1 e relativo gruppo di appartenenza e tra gruppo di appartenenza e ID varietà sono riportate rispettivamente negli allegati 2 e 3 al presente decreto.

3. I coefficienti di maggiorazione per le produzioni biologiche, da applicare agli *Standard value* di cui al comma 1, sono riportati nell'allegato 2 al decreto 5 maggio 2023, n. 236537.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 gennaio 2024

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

Registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 192

ALLEGATO *1*

ALLEGATO 1
STANDARD VALUE PRODUZIONI VEGETALI - ANNO 2023

(Dove non espressamente indicato, gli stessi valori si applicano ai corrispettivi prodotti sotto impianto di protezione)

Area	Cod. Prodotto	Denominazione prodotto	Standard Value	Unità di misura
ITALIA	M25	RISO CON DIRITTI RISERVATI	7.007	€/ha
ITALIA	M26	RISO INDICA CON DIRITTI RISERVATI	5.508	€/ha
ITALIA	M28	RISO DA SEME CON DIRITTI RISERVATI	7.550	€/ha
ITALIA	M29	RISO INDICA DA SEME CON DIRITTI RISERVATI	6.052	€/ha
ITALIA	C94	ORNAMENTALI SOTTO SERRA	80	€/mq
ITALIA	D92	FRAGOLE SOTTO SERRA	147.475	€/ha
ITALIA	M48	PORRO DA SEME IBRIDO	6.767	€/ha
ITALIA	M49	RADICCHIO\CICORIA DA SEME IBRIDO	7.700	€/ha
ITALIA	H79	FRUMENTO POLONICO (KHORASAN)	6.525	€/ha
ITALIA	H77	LUPPOLO	60.818	€/ha
ITALIA	M41	RUCOLA SELVATICA DA SEME IBRIDO	8.400	€/ha
ITALIA	L88	VECCIA	2.250	€/ha
ITALIA	M61	ZUCCA ORNAMENTALE	40.000	€/ha

ALLEGATO *2*

ALLEGATO 2
Tabelle di corrispondenza tra codici prodotto afferenti agli Standard Value di cui all'Allegato 1 e relativo gruppo di appartenenza

Cod. prodotto	Denominazione prodotto	Unità di misura	Gruppo di riferimento
M25	RISO CON DIRITTI RISERVATI	€/ha	GRUPPO RISO
M26	RISO INDICA CON DIRITTI RISERVATI	€/ha	GRUPPO RISO
M28	RISO DA SEME CON DIRITTI RISERVATI	€/ha	GRUPPO RISO
M29	RISO INDICA DA SEME CON DIRITTI RISERVATI	€/ha	GRUPPO RISO
C94	ORNAMENTALI SOTTO SERRA	€/mq	GRUPPO ORNAMENTALI SOTTO SERRA
D92	FRAGOLE SOTTO SERRA	€/ha	GRUPPO FRAGOLE
M48	PORRO DA SEME IBRIDO	€/ha	GRUPPO PORRO
M49	RADICCHIO\CICORIA DA SEME IBRIDO	€/ha	GRUPPO RADICCHIO
H79	FRUMENTO POLONICO (KHORASAN)	€/ha	GRUPPO FRUMENTO
H77	LUPPOLO	€/ha	GRUPPO LUPPOLO
M41	RUCOLA SELVATICA DA SEME IBRIDO	€/ha	GRUPPO RUCOLA
L88	VECCIA	€/ha	GRUPPO VECCIA
M61	ZUCCA ORNAMENTALE	€/ha	GRUPPO ZUCCA
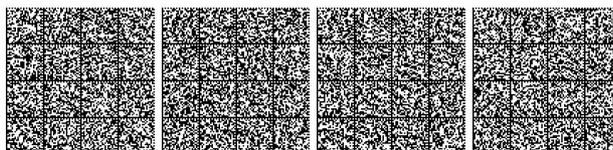
ALLEGATO 3

ALLEGATO 3
Tabelle di corrispondenza tra gruppo di appartenenza e ID varietà

ID Varietà	Denominazione ID varietà	Gruppo di riferimento
1	GENERICO - FRUMENTO DURO	GRUPPO FRUMENTO
2	GENERICO - FRUMENTO TENERO	GRUPPO FRUMENTO
33	BALILLA-ORIGINARIO E SIMILARI - RISO	GRUPPO RISO
34	LIDO E SIMILARI - RISO	GRUPPO RISO
35	LOTO E SIMILARI - RISO	GRUPPO RISO
36	ROMA E SIMILARI - RISO	GRUPPO RISO
37	ARBORIO E SIMILARI - RISO	GRUPPO RISO
38	VOLANO - RISO	GRUPPO RISO
39	INDICA E SIMILARI - RISO INDICA	GRUPPO RISO
40	THAIBONNET - RISO INDICA	GRUPPO RISO
41	ARIETE E SIMILARI - RISO	GRUPPO RISO
42	CARNAROLI E SIMILARI - RISO	GRUPPO RISO
43	PADANO E SIMILARI - RISO	GRUPPO RISO
44	ARGO - RISO	GRUPPO RISO
45	VIALONE NANO E SIMILARI - RISO	GRUPPO RISO
46	S. ANDREA E SIMILARI - RISO	GRUPPO RISO
47	BALDO E SIMILARI - RISO	GRUPPO RISO
48	ARELATE - RISO	GRUPPO RISO
49	BALDO - RISO	GRUPPO RISO
50	BRAVO - RISO	GRUPPO RISO
51	GLADIO - RISO	GRUPPO RISO
52	NEMBO - RISO	GRUPPO RISO
76	FRUMENTO TENERO DI FORZA (MANITOBA) - FRUMENTO TENERO	GRUPPO FRUMENTO
77	FRUMENTO TENERO BISCOTTIERO (CARISMA) - FRUMENTO TENERO	GRUPPO FRUMENTO
88	TIPO KAMUT O KHORASAN - FRUMENTO POLONICO (KHORASAN)	GRUPPO FRUMENTO
93	FRASSINETO - FRUMENTO TENERO	GRUPPO FRUMENTO
99	VENERE - RISO	GRUPPO RISO
100	ERMES - RISO INDICA	GRUPPO RISO
102	ARELATE SEME - RISO DA SEME	GRUPPO RISO
103	BALDO SEME - RISO DA SEME	GRUPPO RISO
104	BRAVO SEME - RISO DA SEME	GRUPPO RISO
105	GLADIO SEME - RISO DA SEME	GRUPPO RISO
106	NEMBO SEME - RISO DA SEME	GRUPPO RISO
107	BALILLA-ORIGINARIO E SIMILARI SEME - RISO DA SEME	GRUPPO RISO
108	LIDO E SIMILARI SEME - RISO DA SEME	GRUPPO RISO
109	LOTO E SIMILARI SEME - RISO DA SEME	GRUPPO RISO
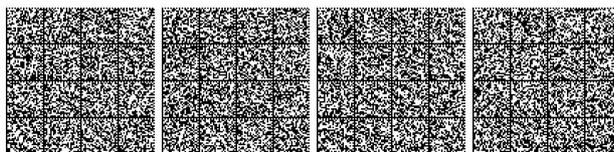
ID Varietà	Denominazione ID varietà	Gruppo di riferimento
110	ROMA E SIMILARI SEME - RISO DA SEME	GRUPPO RISO
111	ARBORIO E SIMILARI SEME - RISO DA SEME	GRUPPO RISO
112	VOLANO SEME - RISO DA SEME	GRUPPO RISO
113	ARIETE E SIMILARI SEME - RISO DA SEME	GRUPPO RISO
114	CARNAROLI E SIMILARI SEME - RISO DA SEME	GRUPPO RISO
115	PADANO E SIMILARI SEME - RISO DA SEME	GRUPPO RISO
116	ARGO SEME - RISO DA SEME	GRUPPO RISO
117	VIALONE NANO E SIMILARI SEME - RISO DA SEME	GRUPPO RISO
118	S. ANDREA E SIMILARI SEME - RISO DA SEME	GRUPPO RISO
119	BALDO E SIMILARI SEME - RISO DA SEME	GRUPPO RISO
120	VENERE SEME - RISO DA SEME	GRUPPO RISO
121	INDICA E SIMILARI SEME - RISO INDICA DA SEME	GRUPPO RISO
122	THAIBONNET SEME - RISO INDICA DA SEME	GRUPPO RISO
123	ERMES SEME - RISO INDICA DA SEME	GRUPPO RISO
124	GENERICO - LUPPOLO	GRUPPO LUPPOLO
126	SENATORE CAPPELLI - FRUMENTO DURO	GRUPPO FRUMENTO
127	AVISPA - FRUMENTO DURO	GRUPPO FRUMENTO
128	GENTIL ROSSO - FRUMENTO TENERO	GRUPPO FRUMENTO
129	VERNA - FRUMENTO TENERO	GRUPPO FRUMENTO
130	ANDRIOLO - FRUMENTO TENERO	GRUPPO FRUMENTO
131	MAIORCA - FRUMENTO TENERO	GRUPPO FRUMENTO
135	KOLORADO E SIMILARI - RISO	GRUPPO RISO
136	KOLORADO E SIMILARI DA SEME - RISO DA SEME	GRUPPO RISO
137	ARTEMIDE E SIMILARI - RISO INDICA	GRUPPO RISO
138	ARTEMIDE E SIMILARI DA SEME - RISO INDICA DA SEME	GRUPPO RISO
151	GENERICO - FRUMENTO DA BIOMASSA	GRUPPO FRUMENTO
153	GENERICO - FRUMENTO TENERO DA INSILAGGIO	GRUPPO FRUMENTO
167	REPERSO - RISO	GRUPPO RISO
170	FIORELLO - FRUMENTO TENERO	GRUPPO FRUMENTO
171	BABY FOOD - RISO INDICA	GRUPPO RISO
172	VIRGILIO - FRUMENTO TENERO	GRUPPO FRUMENTO
173	ARDITO - FRUMENTO TENERO	GRUPPO FRUMENTO
175	RIBE, DARDO, LUNA E SIMILARI - RISO	GRUPPO RISO
179	IGP DELTA DEL PO ARBORIO - RISO	GRUPPO RISO
180	IGP DELTA DEL PO CARNAROLI - RISO	GRUPPO RISO
181	IGP DELTA DEL PO BALDO - RISO	GRUPPO RISO
182	IGP DELTA DEL PO VOLANO - RISO	GRUPPO RISO
184	SAN PASTORE - FRUMENTO TENERO	GRUPPO FRUMENTO

ID Varietà	Denominazione ID varietà	Gruppo di riferimento
185	BABY FOOD (JAPONICA) - RISO	GRUPPO RISO
188	GRANELLA - VECCIA	GRUPPO VECCIA
189	PIANTA - FRUMENTO TENERO DA FORAGGIO	GRUPPO FRUMENTO
192	FRUMENTO TENERO DI FORZA REBELDE - FRUMENTO TENERO	GRUPPO FRUMENTO
3513	DA SEME IBRIDO - RADICCHIO\CICORIA DA SEME	GRUPPO RADICCHIO
3514	DA SEME STANDARD - RADICCHIO\CICORIA DA SEME	GRUPPO RADICCHIO
3523	DA SEME IBRIDO - PORRO DA SEME	GRUPPO PORRO
3524	DA SEME STANDARD - PORRO DA SEME	GRUPPO PORRO
3529	COLTIVATA DA SEME - RUCOLA DA SEME	GRUPPO RUCOLA
3530	SELVATICA DA SEME - RUCOLA DA SEME	GRUPPO RUCOLA
3533	DA SEME - ZUCCA DA SEME	GRUPPO ZUCCA
3542	DA SEME - FRUMENTO TENERO DA SEME	GRUPPO FRUMENTO
3543	DA SEME - FRUMENTO DURO DA SEME	GRUPPO FRUMENTO
3582	GENERICO - VECCIA DA SEME	GRUPPO VECCIA
3585	LEONIDAS SEME - RISO DA SEME	GRUPPO RISO
3586	DANTE SEME - RISO DA SEME	GRUPPO RISO
3587	SELENIO SEME - RISO DA SEME	GRUPPO RISO
3588	NEMESI SEME - RISO DA SEME	GRUPPO RISO
3593	SELVATICA DA SEME IBRIDO - RUCOLA DA SEME	GRUPPO RUCOLA
3594	DA SEME - FRUMENTO	GRUPPO FRUMENTO
3595	BABY FOOD - RISO INDICA DA SEME	GRUPPO RISO
4095	GENERICO - PORRO	GRUPPO PORRO
4096	GENERICO - PORRO	GRUPPO PORRO
4098	GENERICO - RADICCHIO	GRUPPO RADICCHIO
4099	ROSSO LUNGO (MONTAGNA) - RADICCHIO	GRUPPO RADICCHIO
4102	TREVISO PRECOCE IGP - RADICCHIO	GRUPPO RADICCHIO
4103	TREVISO TARDIVO IGP - RADICCHIO	GRUPPO RADICCHIO
4104	VARIEGATO DI CASTEL FRANCO IGP - RADICCHIO	GRUPPO RADICCHIO
4105	CHIOGGIA PRECOCE - RADICCHIO	GRUPPO RADICCHIO
4106	CHIOGGIA TARDIVO - RADICCHIO	GRUPPO RADICCHIO
4110	GENERICO - ZUCCA	GRUPPO ZUCCA
4111	ZUCCA DA INDUSTRIA - ZUCCA	GRUPPO ZUCCA
4168	GENERICO - RUCOLA	GRUPPO RUCOLA
4175	GENERICO - FRAGOLE SOTTO TUNNEL/SOTTO SERRA	GRUPPO FRAGOLE
4187	GENERICO - ZUCCA	GRUPPO ZUCCA
4193	TREVISO PRECOCE IGP - RADICCHIO	GRUPPO RADICCHIO
4194	TREVISO TARDIVO IGP - RADICCHIO	GRUPPO RADICCHIO
5114	GENERICO - FRAGOLE	GRUPPO FRAGOLE

ID Varietà	Denominazione ID varietà	Gruppo di riferimento
5115	TRENTO - FRAGOLE	GRUPPO FRAGOLE
5116	FRAGOLINE DI BOSCO - FRAGOLE	GRUPPO FRAGOLE
5409	FRAGOLE ZONE MONTANE - FRAGOLE	GRUPPO FRAGOLE
5458	BOLZANO - FRAGOLE	GRUPPO FRAGOLE
6246	ORTENSIA-BEGONIA-KALANCOE-SAINT PAULIA MEDIA E SIMILARI - ORNAMENTALI SOTTO SERRA	GRUPPO ORNAMENTALI SOTTO SERRA
6247	IMPATIENS-YUCCHE (SU TUTORE)- FICUS BENJAMIN-PELARGONIUM-CICLAMINO-POINSETTIA-BEGONIA-AZALEA E SIMILARI - ORNAMENTALI SOTTO SERRA	GRUPPO ORNAMENTALI SOTTO SERRA
6248	CAMELIA 4 ANNO, VIOLE-PRIMULE-CYCAS E SIMILARI - ORNAMENTALI SOTTO SERRA	GRUPPO ORNAMENTALI SOTTO SERRA
6335	ORNAMENTALE FINO A 150 G - ZUCCA	GRUPPO ZUCCA
6336	ORNAMENTALE DA 160 G A 300 G - ZUCCA	GRUPPO ZUCCA
6337	ORNAMENTALE OLTRE 300 g - ZUCCA	GRUPPO ZUCCA

24A00672

DECRETO 24 gennaio 2024.

Attuazione del decreto 21 ottobre 2022 recante la definizione dei criteri e delle modalità di utilizzazione del «Fondo di parte corrente per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell'agroalimentare italiano».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visti gli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/1972, (CEE) n. 234/1979, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, come modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2023/1315 della Commissione del 23 giugno 2023;

Visto il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all'uso dell'alcol etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008;

Visto il regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*»;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, che approva il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante «Legge di contabilità e finanza pubblica» e, in particolare, l'art. 21, comma 17, della medesima legge, ai sensi del quale, entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio, i Ministri assegnano le risorse ai responsabili della gestione e nelle more dell'assegnazione delle

risorse ai responsabili della gestione da parte dei Ministri, e comunque non oltre sessanta giorni successivi all'entrata in vigore della legge di bilancio, è autorizzata la gestione sulla base delle medesime assegnazioni disposte nell'esercizio precedente;

Vista la legge 3 febbraio 2011, n. 4, recante «Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari» e, in particolare, l'art. 2 che istituisce il Sistema di qualità nazionale di produzione integrata;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, l'art. 52 relativo all'istituzione del Registro nazionale degli aiuti di Stato;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, avente ad oggetto il riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, così come modificato dal correttivo previsto dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 8 maggio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 174 del 29 luglio 2014, emanato in attuazione dell'art. 2, comma 6, della legge 3 febbraio 2011, n. 4, sopra citata, avente ad oggetto il Sistema di qualità nazionale di produzione integrata;

Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante «Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, 31 maggio 2017, n. 115, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017, concernente il «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche ed integrazioni»;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» e, in particolare, l'art. 1, comma 868, che istituisce il «Fondo di parte corrente per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell'agroalimentare italiano», con una dotazione di 6 milioni di euro per l'anno 2022 e 14 milioni di euro per l'anno 2023, ed il «Fondo di parte capitale per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell'agroalimentare italiano», con una dotazione di 25 milioni di euro per l'anno 2022 e 31 milioni di euro per l'anno 2023;

Visto il successivo comma 869 del medesimo art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il quale prevede entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della predetta legge, la definizione dei criteri e delle modalità di utilizzazione dei fondi di cui al comma 868 con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 538507 del 21 ottobre 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 20 dicembre 2022, recante la definizione dei criteri e delle modalità di utilizzazione del «Fondo di parte corrente per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell'agroalimentare italiano», ai sensi dell'art. 1, comma 869, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

Visto, in particolare, l'art. 8, comma 1, del citato decreto ministeriale n. 538507 del 21 ottobre 2022 che prevede l'emanazione di un provvedimento del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste per la definizione dei termini e delle modalità di presentazione delle domande di agevolazione nonché degli ulteriori elementi e precisazioni utili a disciplinare l'attuazione dell'intervento agevolativo, ivi comprese le modalità di richiesta dell'anticipo e degli acconti ed eventuali specificazioni in ordine alle spese ammissibili;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri ed, in particolare, l'art. 3, comma 3, del predetto decreto, ai sensi del quale le denominazioni «Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» e «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali» e «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 16 dicembre 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 36 del 13 febbraio 2023, recante «Istituzione del Sistema di qualità nazionale zootecnia» e che abroga il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 4 marzo 2011;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, che adotta il regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;

Visto in particolare, l'art. 8, comma 3, del sopra citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, ai sensi del quale fino all'adozione dei decreti ministeriali di natura non regolamentare di cui all'art. 7, comma 3, ciascuna struttura ministeriale opererà avvalendosi dei preesistenti uffici dirigenziali con le competenze alle medesime attribuite dalla previgente disciplina;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 4 dicembre 2020, n. 9361300, così come modificato dal decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 febbraio 2023, n. 121197 e dal decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 13 settembre

2023, n. 477058, recante l'individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 dicembre 2023, avente ad oggetto «Ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026»;

Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 20 gennaio 2023, n. 29419 e successive modifiche ed integrazioni, registrata dalla Corte dei conti in data 22 febbraio 2023 al n. 212, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2023;

Vista la direttiva del Capo del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica 17 febbraio 2023, n. 107781 e successive modifiche ed integrazioni, registrata dall'U.C.B. il 28 febbraio 2023 al n. 119, con la quale sono stati assegnati, in coerenza con la sopra citata direttiva ministeriale 20 gennaio 2023, n. 29419, gli obiettivi strategici e strutturali, le risorse finanziarie, umane e strumentali ai titolari delle direzioni generali del Dipartimento;

Vista la direttiva del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare 22 febbraio 2023, n. 118468 e successive modifiche ed integrazioni, registrata dall'U.C.B. il 28 febbraio 2023 al n. 120, con la quale i titolari degli uffici di livello dirigenziale non generale della medesima direzione generale, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono delegati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza, comprese le relazioni esplicative allegate alle richieste di reiscrizione dei residui passivi perenti, nonché le richieste di riassegnazione delle somme di competenza;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 agosto 2023, registrato dalla Corte dei conti al n. 1370 in data 6 ottobre 2023, con il quale è stato conferito al dott. Oreste Gerini l'incarico di direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, nell'ambito del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Vista la convenzione stipulata tra il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica (MASAF) e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. (Invitalia) in data 14 dicembre 2022, approvata con decreto del Capo del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica del 14 dicembre 2022, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio presso il MASAF al n. 958 del 20 dicembre 2022;

Ritenuto di dover dare attuazione a quanto previsto dall'art. 5, comma 3, dall'art. 8, commi 1 e 2, dall'art. 9, comma 1, e dall'art. 10, comma 4, del sopra citato decreto ministeriale n. 538507 del 21 ottobre 2022;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:

a) «Carta di identità elettronica»: il documento d'identità personale rilasciato dal Ministero dell'interno secondo le regole tecniche di cui al decreto ministeriale 23 dicembre 2015, come modificato dal successivo decreto ministeriale 31 gennaio 2019;

b) «Carta nazionale dei servizi»: la Carta nazionale dei servizi di cui all'art. 1, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale);

c) «data di pubblicazione del decreto ministeriale 21 ottobre 2022»: 20 dicembre 2022;

d) «decreto ministeriale 21 ottobre 2022»: il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 21 ottobre 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 296 del 20 dicembre 2022;

e) «DOP»: Denominazione di origine protetta - la sigla identifica un prodotto originario di un luogo, regione o, in casi eccezionali, di un determinato Paese, la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico ed ai suoi intrinseci fattori naturali e umani e le cui fasi di produzione si svolgono nella zona geografica delimitata, ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 2019/787;

f) «DSAN»: dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

g) «IGP»: Indicazione geografica protetta - la sigla identifica un prodotto originario di un determinato luogo, regione o paese, alla cui origine geografica sono essenzialmente attribuibili una data qualità, la reputazione o altre caratteristiche, e la cui produzione si svolge per almeno una delle sue fasi nella zona geografica delimitata, ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 2019/787;

h) «impresa»: impresa operante in almeno uno dei seguenti settori: ristorazione con somministrazione (codice ATECO: 56.10.11), produzione di pasticceria fresca (codice ATECO 10.71.20), gelaterie e pasticcerie (codice ATECO 56.10.30);

i) «Ministero»: il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - MASAF;

j) «piattaforma informatica»: il sistema telematico per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni e delle richieste di erogazione dei contributi;

k) «prodotti biologici»: prodotti derivanti dalla produzione biologica, esclusi i prodotti della caccia o della pesca di animali selvatici, di cui all'art. 3 del regolamento (UE) 2018/848;

l) «Registro nazionale degli aiuti di Stato»: lo strumento nazionale per verificare che gli aiuti pubblici siano concessi nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa comunitaria, al fine di verificare il cumulo dei benefici e, nel caso degli aiuti «*de minimis*», il superamento del massimale di aiuto concedibile previsto dall'Unione europea;

m) «regolamento *de minimis*»: il regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*»;

n) «regolamento di esenzione»: regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2023/1315 della Commissione, del 23 giugno 2023;

o) «sanzione interdittiva»: sanzione amministrativa di cui all'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

p) «soggetto gestore»: Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti S.p.a. - Invitalia, come definito dall'art. 4, comma 1, del decreto ministeriale 21 ottobre 2022;

q) «SPID»: il sistema unico di accesso con identità digitale ai servizi *on-line* della pubblica amministrazione italiana e dei privati aderenti nei rispettivi portali web di cui all'art. 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale);

r) «SQNPI»: il Sistema di qualità nazionale di produzione integrata, istituito e disciplinato dall'art. 2 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, recante «Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari», in conformità all'art. 22 del regolamento (CE) 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e dal decreto ministeriale 8 maggio 2014, n. 4890, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 174 del 29 luglio 2014;

s) «SQNZ»: il Sistema di qualità nazionale zootecnica, disciplinato dal decreto ministeriale 16 dicembre 2022, n. 646632, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 36 del 13 febbraio 2023.

Art. 2.

Finalità dell'intervento e ambito di applicazione

1. L'intervento di cui al presente decreto è finalizzato a promuovere e sostenere le imprese di eccellenza nei settori della ristorazione e della pasticceria e a valorizzare il patrimonio agroalimentare ed enogastronomico italiano prevedendo contributi alle imprese, a fronte della sottoscrizione di contratti di apprendistato tra le imprese stesse e giovani diplomati nei servizi dell'enogastronomia e dell'ospitalità alberghiera in possesso dei requisiti previsti dall'art. 6, comma 2, del decreto ministeriale 21 ottobre 2022.

2. A tal fine, il presente decreto individua, ai sensi degli articoli 5, comma 3, 8, commi 1 e 2, 9, comma 1, e 10, comma 4, del decreto ministeriale 21 ottobre 2022, le modalità di presentazione delle DSAN attestanti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione previsti dall'art. 5, commi 1 e 2, del medesimo decreto ministeriale 21 ottobre 2022, i termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione, gli elementi e le precisazioni utili all'attuazione dell'intervento, con particolare riferimento alle modalità, ai tempi e alle condizioni per l'erogazione delle agevolazioni a valere sul «Fondo di parte corrente per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell'agroalimentare italiano» di cui all'art. 1, comma 868, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Art. 3.

Dotazione finanziaria, contributo concedibile, regime agevolativo, divieto di cumulo

1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 1, del decreto ministeriale 21 ottobre 2022, la dotazione finanziaria disponibile per la concessione dei contributi di cui al presente decreto è pari a complessivi 20.000.000,00 di euro, comprensivi degli oneri per la gestione dell'intervento di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 21 ottobre 2022.

2. A valere sulle risorse di cui al comma precedente può essere concesso dal Ministero alle imprese un contributo in conto corrente non superiore:

a) al 70% (settanta per cento) delle spese totali ammissibili;

b) a 30.000,00 (trentamila/00) euro per singola impresa.

3. I contributi di cui all'art. 2 del presente decreto sono concessi nell'ambito del regolamento *de minimis*.

4. Le agevolazioni non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese.

5. Ai fini della concessione delle agevolazioni, il soggetto gestore verifica la completezza e la regolarità della domanda di agevolazione, compresi il rispetto dei massimali previsti dal regolamento *de minimis* tramite consultazione dei dati contenuti all'interno del registro nazionale aiuti.

6. Nel caso di incompletezza della domanda, ovvero di insussistenza dei requisiti di ammissibilità, il soggetto gestore procede alla trasmissione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, come previsto all'art. 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 4.

Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese in possesso dei requisiti previsti dall'art. 5 del decreto ministeriale 21 ottobre 2022. Nello specifico:

a) se operanti nel settore identificato dal codice ATECO 56.10.11 («Ristorazione con somministrazio-

ne»): siano regolarmente costituite ed iscritte come attive nel registro delle imprese da almeno dieci anni alla data di pubblicazione del decreto ministeriale 21 ottobre 2022 o, alternativamente, abbiano acquistato - nei dodici mesi precedenti la data di pubblicazione del decreto ministeriale 21 ottobre 2022 - prodotti certificati DOP, IGP, SQNPI, SQNZ e prodotti biologici per almeno il 25% del totale dei prodotti alimentari acquistati nello stesso periodo;

b) se operanti nel settore identificato dal codice ATECO 56.10.30 («Gelaterie e pasticcerie») e dal codice ATECO 10.71.20 («Produzione di pasticceria fresca»): siano regolarmente costituite ed iscritte come attive nel registro delle imprese da almeno dieci anni alla data di pubblicazione del decreto ministeriale 21 ottobre 2022 o, alternativamente, abbiano acquistato — nei dodici mesi precedenti la data di pubblicazione del decreto ministeriale 21 ottobre 2022 - prodotti certificati DOP, IGP, SQNPI e prodotti biologici per almeno il 5% del totale dei prodotti alimentari acquistati nello stesso periodo;

c) che siano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non si trovino in stato di liquidazione volontaria o giudiziale né soggetti ad una procedura di concordato preventivo o altra procedura concorsuale con finalità liquidatorie dell'attività anche ai sensi del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14 e successive modificazioni ed integrazioni;

d) non siano in situazione di difficoltà, così come definita dal regolamento di esenzione;

e) siano iscritte presso INPS o INAIL e abbiano una posizione contributiva regolare, così come risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC);

f) siano in regola con gli adempimenti fiscali;

g) abbiano restituito le somme eventualmente dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;

h) non abbiano ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 maggio 2007 («Impegno Deggendorf»).

2. Sono, in ogni caso, escluse dalle agevolazioni le imprese:

a) nei cui confronti sia stata applicata sanzione interdittiva;

b) i cui legali rappresentanti o amministratori, alla data di presentazione della domanda, siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda.

Art. 5.

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili le spese relative alla remunerazione lorda relativa all'inserimento nell'impresa, con contratto di apprendistato, di uno o più giovani diplomati nei servizi dell'enogastronomia e dell'ospitalità alberghiera, come previsto all'art. 6 del decreto ministeriale 21 ottobre 2022.

2. I giovani diplomati di cui al precedente comma 1 devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) aver conseguito un diploma di istruzione secondaria superiore presso un Istituto professionale di Stato per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera (IPSEOA) da non oltre cinque anni dalla data di sottoscrizione del suddetto contratto di apprendistato;

b) non aver compiuto, alla data di sottoscrizione del suddetto contratto di apprendistato, i trenta anni di età.

3. I contratti di apprendistato devono avere una durata minima di un anno ed una durata massima di tre anni e devono essere stipulati, a pena di decadenza dalle agevolazioni, dopo la data di pubblicazione del decreto ministeriale 21 ottobre 2022 e non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di concessione.

4. Non sono ammesse le spese sostenute prima della presentazione della domanda di contributo.

5. I pagamenti delle spese di cui al presente articolo devono essere effettuati esclusivamente attraverso conti correnti dedicati intestati all'impresa e con modalità che consentano la piena tracciabilità del pagamento.

Art. 6.

Presentazione delle domande

1. Le agevolazioni di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 21 ottobre 2022 sono concesse, nei limiti delle risorse finanziarie di cui al precedente art. 3, sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito dagli articoli 2, comma 3, e 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Le domande di agevolazione, redatte in lingua italiana, devono essere presentate dai soggetti ammissibili di cui all'art. 4, comma 1, esclusivamente a mezzo della piattaforma informatica messa a disposizione nel sito internet del soggetto gestore (www.invitalia.it), a partire dalla data indicata al comma 6 e secondo le modalità indicate al presente articolo. Le domande dovranno essere firmate digitalmente dal rappresentante legale dell'impresa, pena l'improcedibilità delle stesse.

3. Allo stesso sito internet del soggetto gestore saranno rese disponibili la documentazione e la modulistica necessarie alla partecipazione alla presente procedura. È richiesto, altresì, il possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva ed iscritta alla Camera di commercio.

4. Le imprese possono presentare una sola domanda di agevolazione, corredata del piano di formazione degli apprendisti, della copia della comunicazione di assunzione e della copia del titolo di studio previsto dall'art. 5, com-

ma 2, lettera *a)* del presente decreto, per ciascuna delle risorse professionali. Laddove non ancora disponibile, la citata documentazione dovrà essere presentata entro e non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di concessione pena la decadenza dalle agevolazioni.
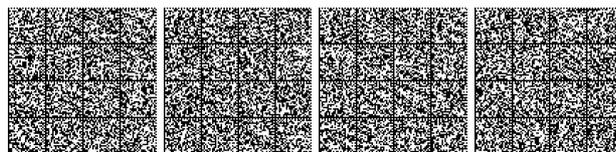
5. L'accesso alla piattaforma informatica avverrà tramite SPID, Carta nazionale dei servizi e Carta di identità elettronica. Il rappresentante legale dell'impresa richiedente potrà delegare alla compilazione della domanda una persona fisica individuata a mezzo di delega conferita con le formalità di cui agli articoli 21, comma 1, e 38, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

6. La domanda potrà essere presentata a partire dalle ore 10,00 del 1° marzo 2024 e fino alle ore 10,00 del 30 aprile 2024. Una volta trasmessa la domanda il sistema rilascerà l'attestazione di avvenuta presentazione della domanda, riportante la data e l'ora di trasmissione della stessa. Solo in esito al rilascio di tale attestazione le domande di agevolazione si intenderanno correttamente trasmesse.

7. All'atto della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, all'impresa richiedente sarà rilasciato dalla piattaforma il Codice unico di progetto (CUP) di cui all'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che dovrà essere riportato su ciascun giustificativo di spesa connesso al programma di investimento agevolato ai sensi dell'art. 5, commi 6 e 7, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

8. Le domande presentate fuori dai termini indicati dal presente articolo, quelle trasmesse tramite canali diversi dalla piattaforma informatica, non complete o non redatte sulla base dello schema reso disponibile non saranno oggetto di valutazione.

9. Le domande presentate nei termini che non trovino copertura finanziaria nell'ambito delle risorse disponibili saranno sospese dalla procedura di valutazione, fino all'accertamento di eventuali economie rinvenienti dalle istruttorie in corso. In esito al predetto accertamento, le istanze ancora prive di copertura finanziaria, si considereranno decadute. Si provvederà a comunicare alle imprese interessate la suddetta sospensione o decadenza tramite apposito provvedimento.

10. L'impresa richiedente l'agevolazione è tenuta a comunicare tutte le modifiche, riguardanti i dati esposti nella domanda di agevolazione e nella documentazione allegata, che dovessero intervenire successivamente alla sua presentazione.

11. Nel caso in cui le informazioni presenti nel registro delle imprese non siano aggiornate, l'impresa richiedente l'agevolazione è tenuta ad effettuare le necessarie rettifiche presso il predetto registro e ripetere la procedura di presentazione della domanda.

Art. 7.

Istruttoria e concessione dei contributi

1. 1 contributi saranno concessi, con idoneo provvedimento, tenuto conto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande di agevolazione, sulla base della data e dell'orario di trasmissione della domanda stessa come risultante dalla ricevuta di attestazione di cui all'art. 6, comma 6, del presente decreto. Tale provvedimento di concessione sarà adottato dal Ministero entro novanta giorni dalla data di chiusura dello sportello di cui all'art. 6, comma 6, fatti salvi i maggiori termini derivanti dall'eventuale comunicazione dei motivi ostativi di cui all'art. 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni o da eventuali richieste di soccorso istruttorio.

2. Il soggetto gestore avvia le attività di verifica di propria competenza, come disciplinate dall'art. 5, comma 3, del decreto ministeriale 21 ottobre 2022, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze e nei limiti delle risorse disponibili di cui all'art. 3, comma 2.

3. Per le iniziative valutate positivamente ai sensi del comma precedente, si provvederà alla determinazione dell'ammontare delle agevolazioni in base all'art. 3, comma 2, del presente decreto, e all'adozione, previa registrazione dell'aiuto individuale nel Registro nazionale degli aiuti di Stato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, 31 maggio 2017, n. 115, del provvedimento di concessione in forma cumulativa, nonché alla successiva pubblicazione sul sito internet del Ministero.

4. Nel caso in cui le verifiche istruttorie di cui al comma 2 si concludano con esito negativo, il soggetto gestore provvederà a comunicare i motivi ostativi all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'art. 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Le domande che non saranno ritenute ammissibili saranno oggetto di idoneo provvedimento da parte del Ministero.

Art. 8.

Erogazione dei contributi

1. Il contributo sarà erogato in un'unica soluzione.

2. Ai fini dell'erogazione, l'impresa beneficiaria dovrà presentare, entro trenta giorni successivi alla data prevista come termine finale del contratto di apprendistato e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, apposita richiesta, utilizzando la piattaforma informatica messa a disposizione nel sito internet del soggetto gestore (www.invitalia.it) completa degli allegati previsti dall'art. 9 del decreto ministeriale 21 ottobre 2022 relativi alle risorse professionali di cui all'art. 5, comma 2, del presente decreto, e precisamente:

a) elenco delle risorse professionali assunte con contratto di apprendistato. L'elenco deve riportare la dicitura: «Spesa di euro ... dichiarata per l'erogazione delle agevolazioni di cui al decreto ministeriale 21 ottobre 2022 - CUP ...», ai sensi dell'art. 5, commi 6 e 7, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;
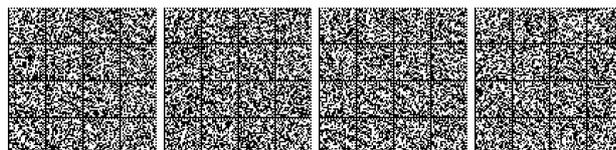
b) relazione tecnico-illustrativa sull'attività svolta, che evidenzi gli obiettivi conseguiti rispetto al piano di formazione di cui all'art. 6, comma 4, del presente decreto, con l'indicazione analitica delle spese sostenute ai sensi dell'art. 5 del presente decreto e l'elenco dei riferimenti dei documenti di spesa di cui alle successive lettere *d)* ed *e)*;

c) copia del titolo di studio previsto dall'art. 5, comma 2, lettera *a)* del presente decreto, per ciascuna delle risorse professionali sopra indicate;

d) copia delle buste paga relative al personale assunto di cui all'art. 5, comma 2, del presente decreto;

e) documentazione atta ad attestare la piena tracciabilità delle spese sostenute dall'impresa (ordinativi di pagamento ed estratti conto).

3. L'incompletezza ed il mancato rispetto della documentazione e degli allegati di cui al comma precedente determina la revoca del contributo concesso.

4. L'erogazione del contributo verrà effettuata sul conto corrente indicato dall'impresa beneficiaria, entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta di erogazione, previa verifica della completezza della documentazione inviata dall'impresa, della presenza di un Durc regolare e valido alla data dell'erogazione e acquisite le eventuali ulteriori certificazioni rilasciate da altri soggetti pubblici.

5. Qualora l'investimento effettivamente sostenuto e ritenuto ammesso dovesse risultare, in sede di istruttoria di erogazione, inferiore a quello ammesso con decreto di concessione, il soggetto gestore provvederà a rideterminare il valore del contributo.

Art. 9.

Anticipo del contributo, pagamento di acconti e saldo

1. In alternativa a quanto previsto dal precedente art. 8, le imprese potranno avanzare una richiesta di anticipo, nella misura massima del 50% del contributo richiesto, per il tramite dei servizi della piattaforma informatica messa a disposizione sul sito internet del soggetto gestore, previa presentazione di fidejussione bancaria o assicurativa. La fidejussione dovrà garantire la restituzione dell'importo anticipato, e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta dell'amministrazione.

2. L'anticipo potrà essere richiesto entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di concessione e verrà erogato con apposito provvedimento in esito alle verifiche in merito alla presentazione della documentazione di cui al precedente art. 6, comma 4 e alle verifiche di cui all'art. 8, comma 3 del presente decreto. L'anticipo erogato è recuperato nel saldo delle agevolazioni.

3. Nel caso di contratti di apprendistato di durata superiore ai dodici mesi ed in alternativa a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, l'impresa beneficiaria può richiedere il pagamento di una somma, a titolo di acconto, pari a:

a) 1/3 (un terzo) del contributo concesso ai sensi dell'art. 7 al termine del primo anno del contratto di apprendistato;

b) 2/3 (due terzi) del contributo concesso ai sensi dell'art. 7 al termine del secondo anno del contratto di apprendistato. Qualora l'impresa abbia già richiesto il pagamento dell'acconto previsto dalla precedente lettera *a)*, questo importo è ridotto a 1/3 (un terzo).

4. Ai fini del pagamento degli acconti previsti dal comma precedente, l'impresa deve presentare apposita richiesta per il tramite dei servizi della piattaforma informatica messa a disposizione nel sito internet del soggetto gestore allegando la documentazione prevista dall'art. 8, comma 1, del presente provvedimento.

5. La richiesta del saldo dovrà, in ogni caso, pervenire entro i termini previsti dal precedente art. 8, comma 2.

6. Il Ministero, entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta di pagamento di cui al comma 4, previa verifica del rispetto dei requisiti soggettivi e oggettivi e della completezza e regolarità della documentazione trasmessa, procederà al pagamento degli acconti spettanti sul conto corrente indicato dall'impresa beneficiaria.

7. Gli importi previsti dal precedente comma 3 sono rivalutati percentualmente in base alle spese ammissibili rendicontate al termine del singolo anno di contratto su cui viene richiesto l'acconto.

Art. 10.

Variazioni e revoche

1. Le variazioni relative a operazioni societarie o altre variazioni soggettive, nonché quelle afferenti alle spese ammissibili devono essere comunicate al soggetto gestore e corredate di ogni documentazione utile ai fini della sua valutazione e delle opportune verifiche in ordine alla permanenza dei requisiti soggettivi e delle condizioni di ammissibilità dell'iniziativa agevolata.

2. Il Ministero si riserva la facoltà di disporre la revoca delle agevolazioni concesse in presenza di variazioni che comportino la perdita dei requisiti soggettivi e condizioni di ammissibilità dell'iniziativa agevolata.

3. È disposta, altresì, la revoca nei seguenti casi:

a) verifica dell'assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti imputabili all'impresa beneficiaria e non sanabili;

b) false dichiarazioni rese e sottoscritte dall'impresa beneficiaria;

c) messa in liquidazione o sottoposizione a procedure concorsuali con finalità liquidatorie e cessazione dell'attività del soggetto beneficiario anche ai sensi del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14 e successive modificazioni ed integrazioni antecedentemente alla data di erogazione dell'agevolazione;

d) mancato adempimento degli obblighi di monitoraggio e controllo di cui all'articolo 11 del decreto ministeriale 21 ottobre 2022;

e) negli altri casi di revoca, totale o parziale, previsti dal provvedimento di concessione nonché in relazione alle condizioni e agli obblighi a carico dell'impresa beneficiaria ovvero derivanti da specifiche norme settoriali, anche appartenenti all'ordinamento europeo;
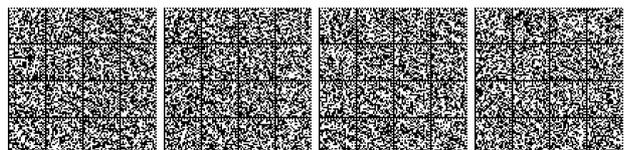
f) delocalizzazione dell'attività economica interessata dall'investimento in stati non appartenenti all'Unione europea, ad eccezione degli stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla data di ultimazione dell'iniziativa agevolata;

g) licenziamento della risorsa assunta prima dello scadere del dodicesimo mese;

h) ogni altro inadempimento rispetto a quanto previsto dal presente decreto e dal decreto ministeriale 21 ottobre 2022.

4. In caso di revoca, il soggetto beneficiario dovrà restituire l'importo del contributo erogato, mediante versamento delle relative somme su un apposito capitolo dello stato di previsione per le entrate del bilancio dello Stato, indicato nel provvedimento di revoca.

Art. 11.

Controlli

1. Ai sensi dell'art. 11 del decreto ministeriale 21 ottobre 2022, in qualsiasi fase della procedura di cui al presente decreto, il Ministero può effettuare controlli anche a campione sulle iniziative agevolate.

2. Ai fini del controllo documentale deve essere tenuta disponibile, presso ciascuna impresa, tutta la documentazione relativa alle attività svolte per un periodo di cinque anni a partire dalla data di concessione del contributo.

3. Le imprese sono tenute a fornire tutti i documenti che saranno richiesti al fine di consentire e favorire le attività di monitoraggio e controllo da parte del Ministero.

4. È comunque previsto da parte del soggetto gestore un controllo di monitoraggio fisico sulle attività intraprese su un minimo del 5% dei beneficiari delle agevolazioni di cui al presente decreto.

Art. 12.

Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente provvedimento, si rinvia a quanto disposto dal decreto ministeriale 21 ottobre 2022.

2. La misura di sostegno disciplinata dal presente decreto è pubblicata sulla piattaforma telematica denominata Incentivi.gov.it ai sensi dell'art. 18-*ter* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nonché sul sito istituzionale del Ministero.

Roma, 24 gennaio 2024

Il direttore generale: GERINI

24A00696

DECRETO 24 gennaio 2024.

Attuazione del decreto 4 luglio 2022 recante i criteri e le modalità di utilizzazione del «Fondo di parte capitale per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell'agroalimentare italiano».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visti gli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, come modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2023/1315 della Commissione del 23 giugno 2023;

Visto il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all'uso dell'alcol etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008;

Visto il regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*»;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, che approva il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante «Legge di contabilità e finanza pubblica» e, in particolare, l'art. 21, comma 17, della medesima legge, ai sensi del quale, entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio, i Ministri assegnano le risorse ai responsabili della gestione e nelle more dell'assegnazione delle risorse ai responsabili della gestione da parte dei Ministri, e comunque non oltre sessanta giorni successivi all'entrata in vigore della legge di bilancio, è autorizzata la gestione sulla base delle medesime assegnazioni disposte nell'esercizio precedente;

Vista la legge 3 febbraio 2011, n. 4, recante «Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari» e, in particolare, l'art. 2 che istituisce il sistema di qualità nazionale di produzione integrata;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, l'art. 52 relativo all'istituzione del Registro nazionale degli aiuti di Stato;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, avente ad oggetto il riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, così come modificato dal correttivo previsto dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 8 maggio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 174 del 29 luglio 2014, emanato in attuazione dell'art. 2, comma 6, della legge 3 febbraio 2011, n. 4, sopra citata, avente ad oggetto il sistema di qualità nazionale di produzione integrata;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, 31 maggio 2017, n. 115, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017, concernente il «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche ed integrazioni»;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» e, in particolare, l'art. 1, comma 868, che istituisce il «Fondo di parte corrente per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell'agroalimentare italiano», con una dotazione di 6 milioni di euro per l'anno 2022 e 14 milioni di euro per l'anno 2023, ed il «Fondo di parte capitale per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell'agroalimentare italiano», con una dotazione di 25 milioni di euro per l'anno 2022 e 31 milioni di euro per l'anno 2023;

Visto il successivo comma 869 del medesimo art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il quale prevede entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della predetta legge, la definizione dei criteri e delle modalità di utilizzazione dei fondi di cui al comma 868 con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 297009 del 4 luglio 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 30 agosto 2022, recante la definizione dei criteri e delle modalità di utilizzazione del «Fondo di parte capitale per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell'agroalimentare italiano», ai sensi dell'art. 1, comma 869, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

Visto, in particolare, l'art. 8, comma 1 del citato decreto ministeriale n. 297009 del 4 luglio 2022 che prevede l'emanazione di un provvedimento del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste per la definizione di termini e modalità di presentazione delle domande di agevolazione nonché degli ulteriori elementi e precisazioni utili a disciplinare l'attuazione dell'intervento agevolativo, ivi comprese eventuali specificazioni in ordine alle spese ammissibili;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri ed, in particolare, l'art. 3, comma 3, del predetto decreto, ai sensi del quale le denominazioni «Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» e «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali» e «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 16 dicembre 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 36 del 13 febbraio 2023, recante «Istituzione del sistema di qualità nazionale zootecnia» e che abroga il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 4 marzo 2011;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, che adotta il regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;

Visto in particolare, l'art. 8, comma 3, del sopra citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, ai sensi del quale fino all'adozione

dei decreti ministeriali di natura non regolamentare di cui all'art. 7, comma 3, ciascuna struttura ministeriale opererà avvalendosi dei preesistenti uffici dirigenziali con le competenze alle medesime attribuite dalla previgente disciplina;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 4 dicembre 2020, n. 9361300, così come modificato dal decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 febbraio 2023, n. 121197 e dal decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 13 settembre 2023, n. 477058, recante l'individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 dicembre 2023, avente ad oggetto «Ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026»;

Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 20 gennaio 2023, n. 29419 e successive modifiche ed integrazioni, registrata dalla Corte dei conti in data 22 febbraio 2023 al n. 212, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2023;

Vista la direttiva del Capo del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica 17 febbraio 2023, n. 107781 e successive modifiche ed integrazioni, registrata dall'U.C.B. il 28 febbraio 2023 al n. 119, con la quale sono stati assegnati, in coerenza con la sopra citata direttiva ministeriale 20 gennaio 2023, n. 29419, gli obiettivi strategici e strutturali, le risorse finanziarie, umane e strumentali ai titolari delle Direzioni generali del Dipartimento;

Vista la direttiva del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare 22 febbraio 2023, n. 118468 e successive modifiche ed integrazioni, registrata dall'U.C.B. il 28 febbraio 2023 al n. 120, con la quale i titolari degli uffici di livello dirigenziale non generale della medesima direzione generale, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono delegati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza, comprese le relazioni esplicative allegate alle richieste di reiscrizione dei residui passivi perenti, nonché le richieste di riassegnazione delle somme di competenza;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 agosto 2023, registrato dalla Corte dei conti al n. 1370 in data 6 ottobre 2023, con il quale è stato conferito al dott. Oreste Gerini l'incarico di direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, nell'ambito del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Vista la convenzione stipulata tra il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare (MASAF) e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. (INVITALIA) in data 20 novembre 2023, approvata con decreto del Capo del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica del 28 novembre 2023, registrato dalla Corte dei conti al n. 41 del 15 gennaio 2024;

Ritenuto di dover dare attuazione a quanto previsto dall'art. 5, comma 3, dall'art. 8, commi 1 e 2, dall'art. 9, comma 1, e dall'art. 10, comma 2, del sopra citato decreto ministeriale n. 297009 del 4 luglio 2022;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:

a) «Carta di identità elettronica»: il documento d'identità personale rilasciato dal Ministero dell'interno secondo le regole tecniche di cui al decreto ministeriale 23 dicembre 2015, come modificato dal successivo decreto ministeriale 31 gennaio 2019;

b) «Carta nazionale dei servizi»: la Carta nazionale dei servizi di cui all'art. 1, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale);

c) «data di pubblicazione del decreto ministeriale del 4 luglio 2022»: 30 agosto 2022;

d) «D.M. del 4 luglio 2022»: il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 4 luglio 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 202 del 30 agosto 2022;

e) «DOP»: Denominazione di origine protetta - la sigla identifica un prodotto originario di un luogo, regione o, in casi eccezionali, di un determinato Paese, la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico ed ai suoi intrinseci fattori naturali e umani e le cui fasi di produzione si svolgono nella zona geografica delimitata, ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 2019/787;

f) «DSAN»: dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

g) «IGP»: Indicazione geografica protetta - la sigla identifica un prodotto originario di un determinato luogo, regione o paese, alla cui origine geografica sono essenzialmente attribuibili una data qualità, la reputazione o altre caratteristiche, e la cui produzione si svolge per almeno una delle sue fasi nella zona geografica delimitata, ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 2019/787;

h) «impresa»: impresa operante in almeno uno dei seguenti settori: Ristorazione con somministrazione (codice ATECO: 56.10.11), Produzione di pasticceria fresca (codice ATECO 10.71.20), Gelaterie e pasticcerie (codice ATECO 56.10.30);

i) «Ministero»: il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - MASAF;

j) «piattaforma informatica»: il sistema telematico per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni e delle richieste di erogazione dei contributi;

k) «prodotti biologici»: prodotti derivanti dalla produzione biologica, esclusi i prodotti della caccia o della pesca di animali selvatici, di cui all'art. 3 del regolamento (UE) 2018/848;

l) «Registro nazionale aiuti»: lo strumento nazionale per verificare che gli aiuti pubblici siano concessi nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa comunitaria, al fine di verificare il cumulo dei benefici e, nel caso degli aiuti «*de minimis*», il superamento del massimale di aiuto concedibile previsto dall'Unione europea;

m) «regolamento *de minimis*»: il regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*»;

n) «regolamento di esenzione»: regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2023/1315 della Commissione, del 23 giugno 2023;

o) «sanzione interdittiva»: sanzione amministrativa di cui all'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

p) «soggetto gestore»: Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti S.p.a. - Invitalia, come definito dall'art. 4, comma 1, del decreto ministeriale del 4 luglio 2022;

q) «SPID»: il sistema unico di accesso con identità digitale ai servizi *on-line* della pubblica amministrazione italiana e dei privati aderenti nei rispettivi portali *web* di cui all'art. 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).

r) «SQNPI»: il Sistema di qualità nazionale di produzione integrata, istituito e disciplinato dall'art. 2 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, recante «Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari», in conformità all'art. 22 del regolamento (CE) 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e dal decreto ministeriale 8 maggio 2014, n. 4890, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 174 del 29 luglio 2014;

s) «SQNZ»: il sistema di qualità nazionale zootecnica, disciplinato dal decreto ministeriale 16 dicembre 2022, n. 646632, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 36 del 13 febbraio 2023.

Art. 2.

Finalità dell'intervento e ambito di applicazione

1. L'intervento di cui al presente decreto è finalizzato a promuovere e sostenere le imprese di eccellenza nei settori della ristorazione e della pasticceria e a valorizzare il patrimonio agroalimentare ed enogastronomico italiano. A tal fine, il presente provvedimento individua, ai sensi degli articoli 5, comma 3, 8, commi 1 e 2, 9, comma 1, e 10, comma 2, del decreto ministeriale del 4 luglio 2022, le modalità di presentazione delle DSAN attestanti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione previsti dall'art. 5, commi 1 e 2, del medesimo decreto ministeriale del 4 luglio 2022, i termini e le modalità per la presentazione delle domande di agevolazione, gli elementi e le precisazioni utili all'attuazione dell'intervento, con particolare riferimento alle modalità, ai tempi e alle condizioni per l'erogazione delle agevolazioni a valere sul «Fondo di parte capitale per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell'agroalimentare italiano» di cui all'art. 1, comma 868, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Art. 3.

Dotazione finanziaria, contributo concedibile, regime agevolativo, divieto di cumulo

1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 1, del decreto ministeriale del 4 luglio 2022, la dotazione finanziaria disponibile per la concessione dei contributi di cui al presente decreto è pari a complessivi 56.000.000,00 di euro, comprensivi degli oneri per la gestione dell'intervento di cui all'art. 4 del decreto ministeriale del 4 luglio 2022.

2. A valere sulle risorse di cui al comma precedente può essere concesso dal Ministero alle imprese un contributo in conto capitale non superiore:

a) al 70% (settanta per cento) delle spese totali ammissibili;

b) a 30.000,00 (trentamila/00) euro per singola impresa.

3. I contributi di cui all'art. 2 del presente decreto sono concessi nell'ambito del regolamento *de minimis*.

4. Le agevolazioni non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese.

5. Ai fini della concessione delle agevolazioni, il soggetto gestore verifica la completezza e la regolarità della domanda di agevolazione, compresi il rispetto dei massimali previsti dal regolamento *de minimis* tramite consultazione dei dati contenuti all'interno del Registro nazionale aiuti.

Art. 4.

Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese in possesso dei requisiti previsti dall'art. 5 del decreto ministeriale del 4 luglio 2022. Nello specifico:

a) se operanti nel settore identificato dal codice ATECO 56.10.11 («Ristorazione con somministrazione»): siano regolarmente costituite ed iscritte come attive nel registro delle imprese da almeno dieci anni alla data di

pubblicazione del decreto ministeriale del 4 luglio 2022 o, alternativamente, abbiano acquistato - nei dodici mesi precedenti la data di pubblicazione del decreto ministeriale del 4 luglio 2022 - prodotti certificati DOP, IGP, SQNPI, SQNZ e prodotti biologici per almeno il 25% del totale dei prodotti alimentari acquistati nello stesso periodo;

b) se operanti nel settore identificato dal codice ATECO 56.10.30 («Gelaterie e pasticcerie») e dal codice ATECO 10.71.20 («Produzione di pasticceria fresca»): siano regolarmente costituite ed iscritte come attive nel registro delle imprese da almeno dieci anni alla data di pubblicazione del decreto ministeriale del 4 luglio 2022 o, alternativamente, abbiano acquistato - nei dodici mesi precedenti la data di pubblicazione del decreto ministeriale del 4 luglio 2022 - prodotti certificati DOP, IGP, SQNPI e prodotti biologici per almeno il 5% del totale dei prodotti alimentari acquistati nello stesso periodo;

c) che siano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non si trovino in stato di liquidazione volontaria o giudiziale né soggetti ad una procedura di concordato preventivo o altra procedura concorsuale con finalità liquidatorie dell'attività anche ai sensi del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14 e successive modificazioni ed integrazioni;

d) non siano in situazione di difficoltà, così come definita dal regolamento di esenzione;

e) siano iscritte presso INPS o INAIL e abbiano una posizione contributiva regolare, così come risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC);

f) siano in regola con gli adempimenti fiscali;

g) abbiano restituito le somme eventualmente dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;

h) non abbiano ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 maggio 2007 («impegno Deggendorf»).

2. Sono, in ogni caso, escluse dalle agevolazioni le imprese:

a) nei cui confronti sia stata applicata sanzione interdittiva;

b) i cui legali rappresentanti o amministratori, alla data di presentazione della domanda, siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda.

Art. 5.

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili le spese relative all'acquisto di macchinari professionali e di beni strumentali all'attività dell'impresa, nuovi di fabbrica, organici e funzionali, acquistati alle normali condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'impresa; i beni strumentali acquistati devono essere mantenuti nello stato patrimoniale dell'impresa per almeno tre anni dalla data di concessione del contributo, come previsto all'art. 6, comma 1, del decreto ministeriale del 4 luglio 2022.

2. Non sono ammesse le spese sostenute prima della presentazione della domanda di contributo nonché le spese di cui all'art. 6, comma 4, del decreto ministeriale del 4 luglio 2022, e precisamente:

a) l'acquisto di componenti, pezzi di ricambio o parti di macchinari, impianti e attrezzature che non soddisfano il requisito dell'autonomia funzionale;

b) terreni e fabbricati, incluse le opere murarie di qualsiasi genere, ivi compresi gli impianti idrici, elettrici, di allarme, di riscaldamento e raffreddamento;

c) mezzi targati;

d) beni usati o rigenerati;

e) utenze di qualsiasi genere, ivi compresa la fornitura di energia elettrica, gas, etc.;

f) imposte e tasse;

g) contributi e oneri sociali di qualsiasi genere;

h) buoni pasto;

i) costi legali e notarili;

j) consulenze di qualsiasi genere;

k) spese non direttamente finalizzate all'attività dell'impresa.

3. Non sono, altresì, ammesse le spese:

a) di importo inferiore a 516,46 euro, al netto di IVA, a meno che non possano essere iscritte nello stato patrimoniale dell'impresa per almeno tre anni dalla data di concessione del contributo, come previsto al comma 1 del presente articolo;

b) per macchinari, impianti, attrezzature e *software* acquistati con permute, tramite compensazione delle spese e soggetti a sconti o abbuoni.

Art. 6.

Modalità e termini di presentazione delle domande

1. Le agevolazioni di cui all'art. 7 del decreto ministeriale del 4 luglio 2022 sono concesse, nei limiti delle risorse finanziarie di cui al precedente art. 3, sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito dagli articoli 2, comma 3, e 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Le domande di agevolazione, redatte in lingua italiana, devono essere presentate dai soggetti ammissibili di cui all'art. 4, comma 1, esclusivamente a mezzo della piattaforma informatica messa a disposizione sul sito internet del soggetto gestore (www.invitalia.it), a partire dalla data indicata al comma 6 e secondo le modalità previste dal presente articolo. Le domande dovranno essere firmate digitalmente dal rappresentante legale dell'impresa, pena l'improcedibilità delle stesse.

3. Allo stesso sito internet del soggetto gestore saranno rese disponibili la documentazione e la modulistica necessarie alla partecipazione alla presente procedura. È
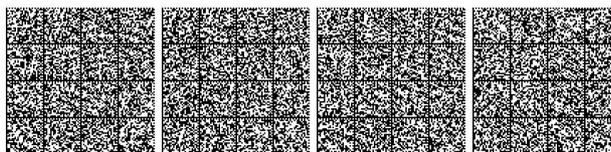
richiesto, altresì, il possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva ed iscritta alla Camera di commercio.

4. Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di agevolazione a valere sulla misura di cui al presente decreto.

5. L'accesso alla piattaforma informatica avverrà tramite SPID e Carta nazionale dei servizi e Carta di identità elettronica. Il rappresentante legale dell'impresa richiedente potrà delegare alla compilazione della domanda una persona fisica individuata a mezzo di delega conferita con le formalità di cui agli articoli 21, comma 1, e 38, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

6. La domanda potrà essere presentata a partire dalle ore 10,00 del 1° marzo 2024 e fino alle ore 10,00 del 30 aprile 2024. Una volta trasmessa la domanda il sistema rilascerà l'attestazione di avvenuta presentazione della domanda, riportante la data e l'ora di trasmissione della stessa. Solo in esito al rilascio di tale attestazione le domande di agevolazione si intenderanno correttamente trasmesse.

7. All'atto della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, all'impresa richiedente sarà rilasciato dalla piattaforma il Codice unico di progetto (CUP) di cui all'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che dovrà essere riportato su ciascun giustificativo di spesa connesso al programma di investimento agevolato, ai sensi dell'art. 5, commi 6 e 7, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

8. Le domande presentate fuori dai termini indicati dal presente articolo, quelle trasmesse tramite canali diversi dalla piattaforma informatica, non complete o non redatte sulla base dello schema reso disponibile non saranno prese in esame.

9. Le domande presentate nei termini che non trovino copertura finanziaria nell'ambito delle risorse disponibili saranno sospese dalla procedura di valutazione, fino all'accertamento di eventuali economie rinvenienti dalle istruttorie in corso. In esito al predetto accertamento, le istanze ancora prive di copertura finanziaria, si considereranno decadute. Si provvederà a comunicare alle imprese interessate la suddetta sospensione o decadenza tramite apposito provvedimento.

10. L'impresa richiedente l'agevolazione è tenuta a comunicare tutte le modifiche, riguardanti i dati esposti nella domanda di agevolazione e nella documentazione allegata, che dovessero intervenire successivamente alla sua presentazione.

11. Nel caso in cui le informazioni presenti nel registro delle imprese non siano aggiornate, l'impresa richiedente l'agevolazione è tenuta ad effettuare le necessarie rettifiche presso il predetto registro prima della presentazione della domanda.

Art. 7.

Istruttoria e concessione dei contributi

1. I contributi saranno concessi, con idoneo provvedimento, tenuto conto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande di agevolazione, sulla base della data e dell'orario di trasmissione della domanda stessa come risultante dalla ricevuta di attestazione di cui all'art. 6, comma 6, del presente decreto. Tale provvedimento di concessione sarà adottato dal Ministero entro novanta giorni dalla data di chiusura dello sportello di cui all'art. 6, comma 6, fatti salvi i maggiori termini derivanti dall'eventuale comunicazione dei motivi ostativi di cui all'art. 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241 o da eventuali richieste di soccorso istruttorio.

2. Il soggetto gestore avvia le attività di verifica di propria competenza, come disciplinate dall'art. 5, comma 3, del decreto ministeriale del 4 luglio 2022, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze e nei limiti delle risorse disponibili di cui all'art. 3, comma 2.

3. Per le iniziative valutate positivamente ai sensi del comma precedente, si provvederà alla determinazione dell'ammontare delle agevolazioni in base all'art. 7 del decreto ministeriale del 4 luglio 2022 e all'adozione, previa registrazione dell'aiuto individuale nel Registro nazionale degli aiuti di Stato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, 31 maggio 2017, n. 115, del provvedimento di concessione, in forma cumulativa, nonché alla successiva pubblicazione sul sito internet del Ministero.

4. Nel caso in cui le verifiche istruttorie di cui al comma 2 del presente articolo, si concludano con esito negativo, il soggetto gestore provvederà a comunicare i motivi ostativi all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'art. 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Le domande che non saranno ritenute ammissibili saranno oggetto di idoneo provvedimento da parte del Ministero.

Art. 8.

Erogazione dei contributi

1. Ai fini dell'erogazione, l'impresa dovrà presentare, entro i trenta giorni successivi alla data di ultimazione delle spese e comunque non oltre il 30 giugno 2025, apposita richiesta, utilizzando la piattaforma informatica messa a disposizione sul sito internet del soggetto gestore (www.invitalia.it) completa degli allegati previsti dall'art. 9 del decreto ministeriale del 4 luglio 2022, e precisamente:

a) copia delle fatture elettroniche relative all'acquisto di macchinari professionali e beni strumentali che riportino la dicitura: «Spesa di euro ... dichiarata per l'erogazione delle agevolazioni di cui al decreto ministeriale del 4 luglio 2022 - CUP …», ai sensi dell'art. 5, commi 6 e 7, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;

b) documentazione atta ad attestare la piena tracciabilità delle spese sostenute dall'impresa (ordinativi di pagamento ed estratti conto);

c) relazione tecnica finale recante la descrizione degli investimenti effettuati e attestante il completo pagamento delle relative spese;
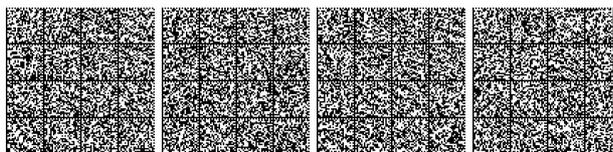
d) copia del registro dei beni ammortizzabili o documentazione equipollente (ad esempio libro giornale, registro IVA acquisti) dai quali si evinca l'annotazione dei beni rendicontati;

e) quietanze di pagamento rilasciate dai fornitori.

2. L'incompletezza ed il mancato rispetto della documentazione e degli allegati di cui al comma precedente determina la revoca del contributo concesso.

3. Ai sensi dell'art. 8, comma 5, del decreto ministeriale del 4 luglio 2022, le spese, da rendicontarsi nelle modalità di cui ai commi precedenti, devono essere interamente sostenute e pagate dall'impresa entro il termine perentorio di otto mesi dalla data di concessione delle agevolazioni.

4. L'erogazione del contributo verrà effettuata sul conto corrente indicato dall'impresa beneficiaria, entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta di erogazione previa verifica della completezza della documentazione inviata dall'impresa, della presenza di un Durc regolare e valido alla data dell'erogazione e acquisite le eventuali ulteriori certificazioni rilasciate da altri soggetti pubblici.

5. Qualora l'investimento effettivamente sostenuto e ritenuto ammesso dovesse risultare, in sede di istruttoria di erogazione, inferiore a quello ammesso con decreto di concessione, il soggetto gestore provvederà a rideterminare il valore del contributo.

Art. 9.

Anticipo del contributo

1. Le imprese potranno avanzare una richiesta di anticipo, nella misura massima del 50% del contributo richiesto, per il tramite dei servizi della piattaforma informatica messa a disposizione sul sito internet del soggetto gestore, previa presentazione di fidejussione bancaria o assicurativa. La fidejussione dovrà garantire la restituzione dell'importo anticipato, e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta dell'amministrazione.

2. L'anticipo potrà essere richiesto entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di concessione e verrà erogato con apposito provvedimento in esito alle verifiche di cui all'art. 8, comma 3, del presente decreto.

3. L'anticipo erogato è recuperato nel saldo delle agevolazioni la cui richiesta dovrà, in ogni caso, pervenire entro i termini previsti dal precedente art. 8, comma 2.

Art. 10.

Variazioni e revoche

1. Le variazioni relative a operazioni societarie o altre variazioni soggettive, nonché quelle afferenti alle spese ammissibili, devono essere comunicate al soggetto gestore e corredate di ogni documentazione utile ai fini della sua valutazione e delle opportune verifiche in ordine alla permanenza dei requisiti soggettivi e delle condizioni di ammissibilità dell'iniziativa.

2. Il Ministero si riserva la facoltà di disporre la revoca delle agevolazioni concesse in presenza di variazioni che comportino la perdita dei requisiti soggettivi e condizioni di ammissibilità dell'iniziativa agevolata.

3. È disposta, altresì, la revoca nei seguenti casi:

a) verifica dell'assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti imputabili all'impresa beneficiaria e non sanabili;

b) false dichiarazioni rese e sottoscritte dall'impresa beneficiaria;

c) messa in liquidazione o sottoposizione a procedure concorsuali con finalità liquidatorie e cessazione dell'attività del soggetto beneficiario anche ai sensi del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14 e successive modificazioni ed integrazioni antecedentemente alla data di erogazione dell'agevolazione;

d) mancato adempimento degli obblighi di monitoraggio e controllo di cui all'art. 11 del decreto ministeriale del 4 luglio 2022;

e) negli altri casi di revoca, totale o parziale, previsti dal provvedimento di concessione nonché in relazione alle condizioni e agli obblighi a carico dell'impresa beneficiaria ovvero derivanti da specifiche norme settoriali, anche appartenenti all'ordinamento europeo;

f) delocalizzazione dell'attività economica interessata dall'investimento in Stati non appartenenti all'Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla data di ultimazione dell'iniziativa agevolata;

g) ogni altro inadempimento rispetto a quanto previsto dal presente decreto e dal decreto ministeriale del 4 luglio 2022.

4. In caso di revoca, il soggetto beneficiario dovrà restituire l'importo del contributo erogato, mediante versamento delle relative somme su un apposito capitolo dello stato di previsione per le entrate del bilancio dello Stato, indicato nel provvedimento di revoca.

Art. 11.

Controlli

1. Ai sensi dell'art. 11 del decreto ministeriale del 4 luglio 2022, in qualsiasi fase della procedura di cui al presente decreto, il Ministero può effettuare controlli anche a campione sulle iniziative agevolate.

2. Ai fini del controllo documentale deve essere tenuta disponibile, presso ciascuna impresa, tutta la documentazione relativa alle attività svolte per un periodo di cinque anni a partire dalla data di concessione del contributo.

3. Le imprese sono tenute a fornire tutti i documenti che saranno richiesti al fine di consentire e favorire le attività di monitoraggio e controllo da parte del Ministero.

4. È comunque previsto da parte del soggetto gestore un controllo di monitoraggio fisico sulle attività intraprese su un minimo del 5% dei beneficiari delle agevolazioni di cui al presente decreto.

Art. 12.

Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente provvedimento, si rinvia a quanto disposto dal decreto ministeriale del 4 luglio 2022.

2. La misura di sostegno disciplinata dal presente decreto è pubblicata sulla piattaforma telematica denominata «Incentivi.gov.it», ai sensi dell'art. 18-*ter* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nonché sul sito istituzionale del Ministero.

Roma, 24 gennaio 2024

Il direttore generale: GERINI

24A00697

DECRETO 25 gennaio 2024.

Designazione del laboratorio L.A.V. S.r.l., in Moncalieri, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQA IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (CE) 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, che fissa le norme in materia di accreditamento e abroga il regolamento (CEE) n. 339/1993;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 16, comma 1 che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'art. 11, e l'art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto il regolamento (UE) n. 625/2017 del Parlamento europeo del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, che modifica il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 625/2017;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva dipartimentale n. 805 del 12 marzo 2020, registrata all'UCB il 13 marzo 2020 al n. 222, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, al fine di garantire la continuità amministrativa, sono autorizzati per gli atti di gestione di ordinaria amministrazione a far data dal 2 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 agosto 2023 con il quale è stato dato l'incarico al dott. Oreste Gerini di direttore generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare (DG *PQA)*, registrato alla Corte dei conti l'8 settembre 2023 con il n. 610;

Vista la direttiva direttoriale n. 118468 del 22 febbraio 2023, registrata all'UCB il 28 febbraio 2023 al n. 120, come modificata dal decreto direttoriale prot. 0209373 del 18 aprile 2023 e, da ultimo, dal decreto direttoriale prot. 292992 del 7 giugno 2023, registrato all'UCB in data 12 giugno 2023 al n. 371, con la quale i titolari degli uffici di livello dirigenziale non generale di questa direzione generale, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono delegati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Visti i regolamenti (CE) del 29 luglio 2022, n. 2022/2014/UE e n. 2022/2015/UE che stabiliscono norme relative ai controlli di conformità delle norme di commercializzazione dell'olio di oliva e ai metodi di analisi delle caratteristiche dell'olio di oliva;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori designati;

Vista la richiesta presentata in data 14 dicembre 2023 dal laboratorio L.A.V. S.r.l., sito in - Strada Carignano n. 58/14 - 10024 Moncalieri (TO), volta ad ottenere la designazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto, acquisita in data 14 dicembre 2023 al progressivo 687144;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA - l'ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato, trattandosi di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - *European Cooperation for Accreditation*;

Rilevato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 18 febbraio 2020 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di ACCREDIA - l'ente italiano di accreditamento;

Ritenuti sussistenti i requisiti e le condizioni concernenti il rilascio della designazione in argomento;
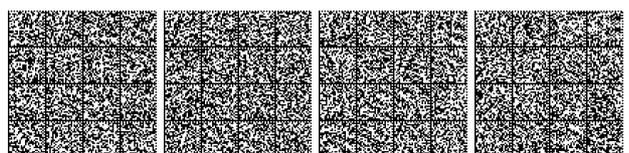
Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio L.A.V. S.r.l., sito in - Strada Carignano n. 58/14 - 10024 Moncalieri (TO), è designato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

La designazione ha validità fino al 8 marzo 2024 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

La designazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio L.A.V. s.r.l. perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA - l'ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione designante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione della designazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi per cui il laboratorio è designato.

4. L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento designatorio, in mancanza di essi, la designazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 25 gennaio 2024

Il dirigente: CAFIERO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma/metodo
Indice di perossidi/Peroxide index, Numero di perossidi/Peroxide value	COI/T.20/Doc n 35/rev 1 2017

24A00582

DECRETO 25 gennaio 2024.

Designazione del laboratorio Metralab S.r.l., in Cadorago, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQA IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (CE) 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, che fissa le norme in materia di accreditamento e abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 16, comma 1 che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'art. 11, e l'art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto il regolamento (UE) 625/2017 del Parlamento europeo del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, che modifica il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 625/2017;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva dipartimentale n. 805 del 12 marzo 2020, registrata all'UCB il 13 marzo 2020 al n. 222, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, al fine di garantire la continuità amministrativa, sono autorizzati per gli atti di gestione di ordinaria amministrazione a far data dal 2 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 agosto 2023 con il quale è stato dato l'incarico al dott. Oreste Gerini di direttore generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare (DG *PQA)*, registrato alla Corte dei conti l'8 settembre 2023 con il n. 610;

Vista la direttiva direttoriale n. 118468 del 22 febbraio 2023, registrata all'UCB il 28 febbraio 2023 al n. 120, come modificata dal decreto direttoriale prot. 0209373 del 18 aprile 2023 e, da ultimo, dal decreto direttoriale prot. 292992 del 7 giugno 2023, registrato all'UCB in data 12 giugno 2023 al n. 371, con la quale i titolari degli uffici di livello dirigenziale non generale di questa Direzione generale, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono delegati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Visti i regolamenti (CE) del 29 luglio 2022 n. 2022/2014/UE e n. 2022/2015/UE che stabiliscono norme relative ai controlli di conformità delle norme di commercializzazione dell'olio di oliva e ai metodi di analisi delle caratteristiche dell'olio di oliva;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori designati;

Vista la richiesta presentata in data 7 dicembre 2023 dal laboratorio Metralab S.r.l., sito in Via Michelangelo 23 - 22071 Cadorago (CO), volta ad ottenere la designazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto, acquisita in data 11 dicembre 2023 al progressivo 678473;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 Accredia - l'ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato, trattandosi di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - *European Cooperation for Accreditation*;

Rilevato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 21 maggio 2020 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di Accredia - l'ente italiano di accreditamento;

Ritenuti sussistenti i requisiti e le condizioni concernenti il rilascio della designazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio Metralab S.r.l., sito in Via Michelangelo 23 - 22071 Cadorago (CO), è designato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

La designazione ha validità fino al 5 luglio 2024 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

La designazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Metralab S.r.l. perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da Accredia - l'ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione designante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione della designazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi per cui il laboratorio è designato.

4. L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento designatorio, in mancanza di essi, la designazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 25 gennaio 2024

Il dirigente: CAFIERO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Numero di perossidi/Peroxide value (> 0,5 meq. O2/kg)	COI/T.20/Doc n 35/rev 1 2017

24A00583

DECRETO 25 gennaio 2024.

Designazione del laboratorio Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle D'Aosta, in Torino, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQA IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (CE) 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, che fissa le norme in materia di accreditamento e abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 16, comma 1 che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'art. 11, e l'art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto il regolamento (UE) 625/2017 del Parlamento europeo del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, che modifica il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 625/2017;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva dipartimentale n. 805 del 12 marzo 2020, registrata all'UCB il 13 marzo 2020 al n. 222, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, al fine di garantire la continuità amministrativa, sono autorizzati per gli atti di gestione di ordinaria amministrazione a far data dal 2 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 agosto 2023 con il quale è stato dato l'incarico al dott. Oreste Gerini di direttore generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare (DG PQA), registrato alla Corte dei conti l'8 settembre 2023 con il n. 610;

Vista la direttiva direttoriale n. 118468 del 22 febbraio 2023, registrata all'UCB il 28 febbraio 2023 al n. 120, come modificata dal decreto direttoriale prot. 0209373 del 18 aprile 2023 e, da ultimo, dal decreto direttoriale prot. 292992 del 7 giugno 2023, registrato all'UCB in data 12 giugno 2023 al n. 371, con la quale i titolari degli uffici di livello dirigenziale non generale di questa Direzione generale, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono delegati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Visti i regolamenti (CE) del 29 luglio 2022, nn. 2022/2014/UE e 2022/2015/UE che stabiliscono norme relative ai controlli di conformità delle norme di commercializzazione dell'olio di oliva e ai metodi di analisi delle caratteristiche dell'olio di oliva;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori designati;

Vista la richiesta presentata in data 13 dicembre 2023 dal laboratorio Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle D'Aosta, sito in via Bologna 148 - 10154 Torino, volta ad ottenere la designazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto, acquisita in data 13 dicembre 2023 al progressivo 684203;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA - l'ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato, trattandosi di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - *European Cooperation for Accreditation*;

Rilevato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 17 gennaio 2023 l'accreditarnento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di ACCREDIA - l'ente italiano di accreditamento;

Ritenuti sussistenti i requisiti e le condizioni concernenti il rilascio della designazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle D'Aosta, sito in via Bologna 148 - 10154 Torino, è designato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

La designazione ha validità fino al 10 dicembre 2026 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

La designazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle D'Aosta perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA - l'ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione designante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione della designazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi per cui il laboratorio è designato.

4. L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento designatorio, in mancanza di essi, la designazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 25 gennaio 2024

Il dirigente: CAFIERO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidi grassi liberi/*Free fatty acids*	COI/T.20/Doc n 34/rev 1 2017
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto, DeltaK/DeltaK, K232/K232, K268/K268	COI/T.20/Doc n 19/rev 5 2019
Numero di perossidi/*Peroxide value*	COI/T.20/Doc n 35/rev 1 2017

24A00584

DECRETO 30 gennaio 2024.

Modifica del decreto 20 maggio 2022, recante disposizioni per l'attuazione del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio e pertinenti regolamenti delegati e esecutivi, in relazione agli obblighi degli operatori e dei gruppi di operatori per le norme di produzione.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) n. 2016/429 e (UE) n. 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/ CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio e gli atti delegati o di esecuzione adottati conformemente a tale regolamento riguardanti la produzione biologica;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/279 della Commissione del 22 febbraio 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i controlli e le altre misure che garantiscono la tracciabilità e la conformità nella produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/1165 della Commissione, del 15 luglio 2021, che autorizza l'utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica e stabilisce i relativi elenchi;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2020/2146 della Commissione del 24 settembre 2020 che integra il regolamento (UE) n. 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme eccezionali di produzione applicabili alla produzione biologica;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2021/1691 della Commissione del 12 luglio 2021 che modifica l'allegato II del regolamento (UE) n. 2018/848 del Parlamento europeo e del consiglio per quanto riguarda le prescrizioni relative alla tenuta delle registrazioni da parte degli operatori del settore della produzione biologica;

Visto il decreto legislativo 6 ottobre 2023, n. 148 che prevede l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 2022, n. 229771 recante disposizioni per l'attuazione del regolamento (UE) n. 2018/848 del Parlamento e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio e pertinenti regolamenti delegati e esecutivi, in relazione agli obblighi degli operatori e dei gruppi di operatori per le norme di produzione e che abroga i decreti ministeriali 18 luglio 2018, n. 6793, 30 luglio 2010, n. 11954 e 8 maggio 2018, n. 34011;

Visto il decreto-legge dell'11 novembre 2022, n. 173, convertito con la legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 24 novembre 2022 recante «Delega di funzioni per taluni atti di competenza del Ministro al Sottosegretario di Stato sig. Luigi D'Eramo», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 2023, ove all'art. 1, comma 1 è previsto che sono delegate al Sottosegretario di Stato, Luigi D'Eramo, le funzioni relative, tra l'altro, all'agricoltura biologica e ove all'art. 1, comma 2, è previsto che al medesimo Sottosegretario è delegata, nell'ambito delle competenze di cui all'art. 1, la firma dei relativi atti e provvedimenti;

Considerata la richiesta della Regione Abruzzo di cui alla nota prot. Masaf n. 0385840 del 21 luglio 2023 con cui, al fine di evitare un ingiustificato aggravio agli agricoltori biologici, colpiti da una situazione di eccezionale avversità atmosferica, si chiede la possibilità di concedere una deroga a quanto previsto dall'art. 4, comma 12 del decreto ministeriale 20 maggio 2022, n. 229771, sino al 2025;

Considerato l'acutizzarsi dell'intensità e delle ripercussioni negative sulla produzione agricola degli eventi climatici avversi e catastrofici;

Considerate le maggiori difficoltà riscontrate dagli agricoltori biologici a far fronte a taluni eventi climatici avversi e catastrofici;

Ritenuto opportuno non penalizzare gli agricoltori biologici italiani per adozione di norme nazionali più stringenti;

Ritenuto opportuno concedere alle regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano la possibilità di derogare, in casi eccezionali, in modo efficace ed efficiente, a specifiche norme nazionali introdotte con il decreto ministeriale 20 maggio 2022, n. 229771;

Sentito il tavolo tecnico per l'agricoltura biologica nella riunione dell'8 novembre 2023;

Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 20 dicembre 2023;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche all'art. 9 del decreto ministeriale 20 maggio 2022, n. 229771

1. All'art. 9, del decreto ministeriale 20 maggio 2022, n. 229771 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole «di cui al presente articolo», sono sostituite dalle seguenti: «concesse ai sensi del presente articolo e dell'art. 10»; e dopo le parole «trasmettono queste informazioni su richiesta dell'autorità competente», sono aggiunte le seguenti «che ne faccia richiesta».

Art. 2.

Modifiche all'art. 10 del decreto ministeriale 20 maggio 2022, n. 229771

1. Dopo il comma 3 dell'art. 10 del decreto ministeriale 20 maggio 2022, n. 229771 è inserito il seguente comma 3-*bis*:

«3-*bis*. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, possono adottare ulteriori specifiche deroghe alle norme previste dal presente decreto in caso di circostanza calamitosa, così come definita al comma 1, per periodi e aree definiti e previo parere di conformità alla regolamentazione europea rilasciato dal Ministero».

Art. 3.

Disposizioni finali

1. Le modifiche apportate al decreto ministeriale 20 maggio 2022, n. 229771 dai precedenti articoli non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 30 gennaio 2024

Per delega
Il Sottosegretario di Stato
D'ERAMO

24A00695

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016

ORDINANZA 6 dicembre 2023.

Organizzazione della Struttura centrale del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. (Ordinanza n. 159).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RIPARAZIONE, LA RICOSTRUZIONE, L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E LA RIPRESA ECONOMICA DEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», in particolare l'art. 1, comma 738, che stabilisce: «Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione, all'art. 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-*sexies* è inserito il seguente: 4-*septies*. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* è prorogato fino al 31 dicembre 2023»;

Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 739, della citata legge n. 197 del 2022, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2023 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto l'art. 4, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, che istituisce il «Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici», e il comma 3, che dispone che al Commissario straordinario è intestata apposita contabilità speciale «su cui sono assegnate le
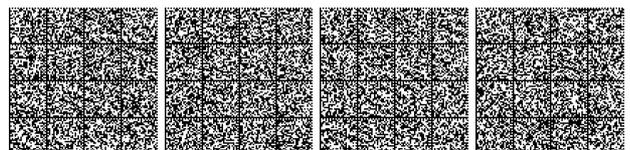
risorse provenienti dal fondo di cui al presente articolo destinate al finanziamento degli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di opere pubbliche e beni culturali, realizzazione di strutture temporanee nonché alle spese di funzionamento […]»;

Visti gli articoli 2 e 50 del citato decreto-legge n. 189 del 2016 e in particolare:

l'art. 2, comma 2, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

l'art. 50, comma 1, recante le disposizioni in ordine alla struttura posta alle dipendenze del Commissario straordinario e alle misure per il personale impiegato in attività emergenziali, il quale prevede, al primo capoverso, che «il Commissario straordinario, nell'ambito delle proprie competenze e funzioni, opera con piena autonomia amministrativa, finanziaria e contabile in relazione alle risorse assegnate e disciplina l'articolazione interna della struttura anche in aree e unità organizzative con propri atti in relazione alle specificità funzionali e di competenza», ed inoltre che «Al personale della struttura è riconosciuto il trattamento economico accessorio corrisposto al personale dirigenziale e non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri nel caso in cui il trattamento economico accessorio di provenienza risulti complessivamente inferiore»;

Visto, altresì, l'art. 50, comma 7, lettera *b)*, primo periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016, secondo cui «*b)* […] ai titolari di incarichi di posizione organizzativa delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3, lettera *a)*, direttamente impegnato nelle attività di cui all'art. 1, può essere attribuito un incremento del 30 per cento della retribuzione mensile di posizione prevista dai rispettivi ordinamenti, commisurata ai giorni di effettivo impiego, dal 1° ottobre 2016 al 31 dicembre 2016 e dal 1° gennaio 2017 e sino al 31 dicembre 2018, del 20 per cento della retribuzione mensile di posizione, […]»;

Considerato che detta disposizione risulta prorogata dalla legge n. 234 del 2021 unitamente alla proroga della gestione straordinaria;

Visti gli articoli 26, 27, e 28 del C.C.N.L. 17 maggio 2004, recante «Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri, quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003», che risultano tuttora vigenti, in quanto non abrogati da norme contrattuali successive, che prevedono l'istituzione di incarichi di posizione organizzativa nell'ambito delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri, tra le quali, con l'autonomia riconosciuta dalle norme, si colloca anche il Commissario straordinario per il sisma 2016;

Vista l'ordinanza n. 115 del 9 aprile 2021, recante «Organizzazione della struttura centrale del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016», ed in particolare l'art. 5, comma 9, che dispone «Ai sensi dell'art. 50, comma 1, del decreto-legge, con i successivi provvedimenti di organizzazione possono essere individuate, nell'ambito dei servizi e quale loro articolazione interna, anche aree e unità organizzative di livello *sub* dirigenziale, in relazione alle specificità funzionali e alle competenze. Al coordinamento delle aree e unità organizzative, ferme restando le competenze e le responsabilità dei dirigenti dei servizi, possono essere preposte unità di personale, da individuare tra quelle dipendenti delle pubbliche amministrazioni in servizio presso la struttura commissariale, in possesso di titolo di studio ed esperienza professionale coerente con le competenze dell'area o della unità organizzativa. Il Commissario straordinario, con proprio decreto, nell'ambito delle previsioni normative e contrattuali vigenti, può attribuire ai soggetti preposti alle aree ed unità organizzative di livello *sub* dirigenziale una specifica indennità di responsabilità»;

Ritenuto necessario procedere ad una revisione dell'ordinanza n. 115/2021, in ragione della necessità di adeguare l'organizzazione della struttura commissariale alle nuove e mutate esigenze funzionali conseguenti non solo alle innovate competenze del Commissario straordinario introdotte dal legislatore con il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, ma, altresì, all'attuazione ed al completamento degli interventi del Fondo complementare sisma, per i quali la struttura commissariale riveste la qualità di amministrazione titolare e soggetto attuatore;

Considerato, con particolare riferimento alle nuove ed ulteriori competenze della struttura commissariale del decreto-legge n. 3/2023, che pongono in capo al Commissario attribuzioni strettamente connesse anche allo sviluppo economico e di rigenerazione economica e sociale dei territori colpiti dagli eventi sismici, e non di esclusiva ricostruzione fisica degli immobili distrutti o danneggiati, pertanto, si rende necessario rafforzare il presidio riguardante le attività dei servizi, in ragione delle dimensioni e della complessità organizzativa che la struttura commissariale ha assunto, istituendo un numero adeguato di unità organizzative, non superiore a sette, all'interno degli uffici di livello dirigenziale della struttura, la cui individuazione ed articolazione nell'ambito degli uffici dirigenziali è demandata ad un successivo decreto commissariale, con riferimento ai settori e ai processi di maggiore complessità e delicatezza, in modo da garantire un concreto supporto ai dirigenti nello svolgimento delle funzioni di coordinamento, impulso e controllo, nonché una maggiore fluidità dell'azione amministrativa, valorizzando il ruolo dei funzionari ed assegnando loro funzioni di responsabilità procedimentale e decisionale;

Rilevato altresì, che con riferimento alla normativa di disciplina del Fondo complementare sisma di cui al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, di cui, in particolare: art. 14, comma 1 e comma 1-*ter*, comma 14-*bis*, comma 2, e decreto ministeriale 15 luglio 2021, si rende pertanto necessario strutturare e rafforzare un ufficio a cui affidare sia le funzioni di monitoraggio degli interventi della ricostruzione pubblica che l'attuazione del PNC, di diretta collaborazione del Commissario straordinario, preposto esclusivamente a presidio di tale funzione strategica;

Considerato che la peculiare natura straordinaria e transitoria della struttura commissariale e la composizione e natura di sola cassa della contabilità speciale intesta-

ta al Commissario straordinario, nella quale confluiscono indistintamente gli stanziamenti per la ricostruzione, per il funzionamento della struttura commissariale e degli uffici speciali per la ricostruzione regionali e per il personale, non consentono la costituzione del Fondo unico per il trattamento accessorio del personale e la relativa negoziazione con le OO.SS., come previsto dai C.C.N.L. dei comparti pubblici;

Considerato altresì, che la natura straordinaria e transitoria della struttura commissariale, rinnovata di anno in anno unitamente allo stato di emergenza ed alla gestione straordinaria affidata ad un Commissario del Governo, non consente di disciplinare attraverso i normali istituti contrattuali collettivi ed il confronto con le OO.SS.;

Ravvisato che il legislatore, nella consapevolezza della indicata peculiarità e straordinarietà, ha regolato direttamente nel decreto-legge n. 189 del 2016 gli istituti del trattamento economico dei dipendenti della struttura commissariale, tra i quali vi è anche la disciplina economica degli incarichi di posizione organizzativa nella struttura commissariale, con la citata previsione dell'art. 50, comma 7, lettera *b)*, del decreto-legge n. 189 del 2016, che fa riferimento alla «retribuzione mensile di posizione prevista dai rispettivi ordinamenti» di provenienza del personale in servizio presso la struttura commissariale, incrementata, dal 1° gennaio 2017, di una percentuale pari al 20 per cento;

Considerato che l'individuazione delle unità organizzative costituisce una modalità di riorganizzazione del lavoro e del personale all'interno degli uffici dirigenziali esistenti e altresì che con successivo decreto il Commissario straordinario provvederà alla individuazione delle unità organizzative nell'ambito degli uffici dirigenziali, alle modalità di conferimento e alla determinazione della relativa indennità di posizione che, per i funzionari che verranno incaricati sarà da individuare «nell'ambito delle previsioni normative e contrattuali vigenti», ai sensi del citato art. 5, comma 9, dell'ordinanza n. 115 del 2021;

Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, ed in particolare l'art. 4;

Considerato che la ricostruzione dei territori particolarmente danneggiati dal sisma e con un alto livello di distruzione delle abitazioni e delle infrastrutture, ha comportato la necessità, di intesa con le regioni interessate, di porre in essere misure normative specifiche, mediante l'approvazione di ordinanze in deroga ai sensi dell'art. 11 del decreto-legge n. 76 del 2020, per garantire la semplificazione e velocizzazione delle procedure di concessione del contributo per la ricostruzione privata nonché per accelerare le procedure finalizzate alla realizzazione delle opere pubbliche indispensabili al rilancio della vita sociale ed economica dei territori;

Rilevato che i risultati attesi in relazione alla produzione normativa in deroga ed al costante impegno delle istituzioni interessate per dare concreta attuazione ai citati provvedimenti, pur avendo condotto ad evidenti miglioramenti in termini di accelerazione dei processi tecnici e amministrativi, non si sono rivelate sufficienti a garantire uniformità di risultati su tutti i territori interessati e che molte delle amministrazioni comunali del cratere del Centro Italia risultano investite da complesse ed onerose funzioni ed attività, non sempre bilanciate da un'adeguata dotazione di risorse umane, con la conseguenza che per alcuni territori non si registra un soddisfacente ritorno in termini di cantieri per la ricostruzione ad oggi avviati e conclusi;

Preso atto che tali circostanze richiedono la necessità di fornire un ulteriore supporto ai comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017, esigenza che può essere soddisfatta con il rafforzamento delle strutture organizzative a supporto del lavoro dei *sub*-commissari, mediante l'acquisizione di professionalità che possano agire sul territorio in stretta sinergia e collegamento con le funzioni attribuite, dalle ordinanze speciali, ai medesimi enti locali e ferme restando le funzioni attribuite agli uffici regionali per la ricostruzione, con particolare riferimento, per questi ultimi, a quelle relative al coordinamento della ricostruzione privata;

Ritenuto, pertanto, opportuno rafforzare la struttura tecnica di supporto ai *sub* commissari mediante l'individuazione di risorse professionali che, operando direttamente sul territorio dei comuni maggiormente colpiti, svolgano ogni necessaria attività di raccordo tra le stesse strutture comunali, i professionisti che operano sul territorio, ed i cittadini, supportando i medesimi enti locali in tutte le funzioni tecniche ed amministrative agli stessi attribuite finalizzate a coniugare il programma della ricostruzione privata e gli interventi di ricostruzione pubblica, nonché accelerare ogni procedura tecnica finalizzata all'apertura dei cantieri;

Considerato che tale supporto tecnico ulteriore può essere individuato nell'ambito dei collaboratori ed esperti già impiegati dalla struttura commissariale, che possano affiancare i *sub*-commissari ed i comuni per il superamento delle criticità di ordine tecnico o giuridico-amministrativo che dovessero emergere nell'attuazione degli interventi oggetto delle ordinanze speciali, nonché garantire la corretta applicazione della normativa prevista per la ricostruzione privata e pubblica e l'omogeneizzazione dei connessi procedimenti amministrativi;

Sentiti i dirigenti della struttura commissariale;

Dato atto che la presente ordinanza non comporta nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato in quanto il finanziamento dei provvedimenti in essa contenuti è reperito nell'ambito delle risorse stanziate per le spese di personale e il funzionamento della struttura commissariale, imputate alla contabilità speciale n. 6035 intestata al Commissario straordinario, che presenta la necessaria capienza;

Acquisita l'intesa nella Cabina di coordinamento del 23 novembre 2023 dai Presidenti delle Regioni Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria;

Dispone:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. La presente ordinanza disciplina l'organizzazione degli uffici della struttura commissariale *post* sisma 2016.

Art. 2.

Organizzazione della struttura commissariale

1. Il Commissario straordinario è l'organo di vertice della struttura commissariale, ne determina gli indirizzi e i risultati e ne assicura il coordinamento.

Quest'ultimo ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, nell'ambito delle proprie competenze e funzioni opera con piena autonomia amministrativa, finanziaria e contabile anche in relazione all'organizzazione interna delle risorse umane e alla promozione e allo sviluppo di nuove professionalità.

2. La struttura commissariale, per il perseguimento delle finalità e l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 1, è articolata in uffici di diretta collaborazione e Direzione generale per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. La Direzione generale, costituita come ufficio di livello dirigenziale generale, è articolata in tre uffici di livello dirigenziale non generale.

3. Alla Direzione generale ed agli uffici di livello dirigenziale non generale sono attribuite le competenze e le funzioni di cui all'art. 4.

Al fine di assicurare l'ottimizzazione dell'azione amministrativa in termini di efficienza, efficacia, economicità e legalità, ed altresì rilevata la necessità di riconoscere e valorizzare la professionalità delle risorse umane esistenti all'interno della struttura commissariale, nell'ambito degli uffici dirigenziali sono istituite unità organizzative, alle quali sono preposti, i titolari di posizione organizzative.

Al fine di assicurare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa, nonché il rispetto dei termini procedimentali, il dirigente preposto al servizio affari generali, personale, risorse e contabilità, che assume la veste di funzionario delegato, può essere autorizzato, con specifici provvedimenti del Commissario straordinario, all'acquisto ed alla conseguente emanazione dei relativi ordinativi di spesa per l'approvvigionamento di beni e servizi strumentali indispensabili per il funzionamento della struttura stessa, nel limite di diecimila euro per ciascun ordinativo, fermo restando il *budget* complessivo, come definito dalle ordinanze commissariali. In tali casi, il dirigente è altresì autorizzato all'impiego delle risorse del Fondo per la ricostruzione di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016.

4. Il Commissario straordinario, nell'ambito dell'attività di gestione della realizzazione delle opere pubbliche di cui è soggetto attuatore, può delegare ai dirigenti la stipula dei contratti di affidamento dei lavori e le successive attività di gestione degli stessi.

5. I responsabili degli uffici di diretta collaborazione del Commissario straordinario e gli esperti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, sono nominati con provvedimento del medesimo Commissario.

6. I responsabili degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale sono nominati con provvedimenti del Commissario straordinario. Gli incarichi dirigenziali hanno durata sino al 31 dicembre di ogni anno. Gli incarichi, alla scadenza, con provvedimento motivato del Commissario straordinario, possono essere rinnovati su base annuale. I rinnovi annuali sono subordinati alla proroga della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016. Il trattamento economico, fondamentale ed accessorio, è definito dall'art. 50, commi 3-*bis* e 3-*ter*, del decreto-legge n. 189 del 2016.

7. Per gli esperti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, il trattamento economico, al netto di IVA e oneri di legge, se dovuti, è stabilito con provvedimento del Commissario straordinario, nel limite dello stanziamento massimo previsto da apposito decreto commissariale.

8. Fermo restando il contingente numerico degli esperti previsto all'art. 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, il Commissario straordinario può altresì conferire incarichi di studio e/o consulenza a soggetti in possesso di una particolare e comprovata specializzazione, che pertanto possano assicurare un rilevante supporto alla struttura commissariale. Il relativo trattamento economico è stabilito con il provvedimento di nomina nel limite dello stanziamento massimo da stabilirsi con apposito decreto del Commissario straordinario.

9. Per il supporto allo svolgimento dei compiti attribuiti, il Commissario straordinario può istituire, con proprio provvedimento, gruppi di lavoro e nuclei di esperti, di cui possono essere chiamati a far parte anche le professionalità di cui ai precedenti commi 5 e 8 del presente articolo. Con il provvedimento istitutivo sono stabiliti eventuali compensi e rimborsi spese da attribuire ai componenti dei gruppi di lavoro e nuclei di esperti per lo svolgimento delle attività affidate. Detti oneri sono posti a carico delle spese di funzionamento della struttura.

Art. 3.

Disposizioni in materia di poteri speciali ai sensi dell'art. 11 del decreto-legge n. 76 del 2020, convertito con modificazioni con la legge 11 settembre 2020, n. 120.

1. Il Commissario straordinario, ai sensi dell'art. 11, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni con la legge 11 settembre 2020, n. 120, può nominare fino a due *sub* Commissari ai fini di quanto previsto dal medesimo comma 2.

2. Il Commissario straordinario, con il provvedimento di nomina dei *sub* Commissari, ne stabilisce altresì il relativo compenso, ai sensi dell'art. 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 11 del decreto-legge n. 76 del 2020, convertito con modificazioni con la legge 11 settembre 2020, n. 120.

3. I *sub* Commissari operano in stretto raccordo con il Commissario e secondo le direttive da questo impartite, nonché provvedono, su richiesta del medesimo Commissario, a relazionare in maniera dettagliata sulle attività svolte in ragione di quanto previsto dal predetto art. 11, comma 2, e sui risultati raggiunti.

4. Nell'ambito della struttura è istituita un'unità organizzativa di livello dirigenziale non generale, posta a supporto delle attività dei *sub* Commissari, denominata «Servizio per il supporto ai *sub* Commissari e per l'attuazione degli interventi speciali».
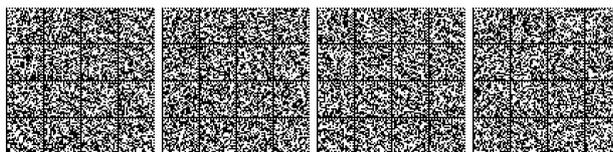
5. Alla suddetta unità è preposto un dirigente e, con successivo provvedimento, sono assegnate le unità di personale tecnico e/o amministrativo nell'ambito del contingente di cui all'art. 50, comma 3, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del decreto-legge n. 189 del 2016.

6. I *sub* Commissari nell'espletamento delle attività agli stessi assegnate, possono avvalersi degli esperti e consulenti di cui all'art. 2 e degli uffici di diretta collaborazione di cui all'art. 4 della presente ordinanza.

Art. 4.

Uffici di diretta collaborazione

1. Il presente articolo disciplina l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Commissario straordinario.

2. Gli uffici di diretta collaborazione, ciascuno nell'ambito della propria competenza, svolgono attività di supporto al Commissario straordinario, collaborando alla predisposizione dei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge, nonché a ogni attività funzionale al perseguimento degli obiettivi ed all'esercizio delle funzioni attribuiti all'organo commissariale dal medesimo decreto.

3. Al personale non dirigenziale degli uffici di diretta collaborazione, in aggiunta al trattamento economico fondamentale, può essere assegnata un'indennità di diretta collaborazione, a fronte delle responsabilità e degli obblighi di reperibilità e disponibilità ad orari disagevoli, determinata con decreto del Commissario straordinario.

4. Sono uffici di diretta collaborazione:

a) ufficio segreteria tecnica del Commissario;

b) ufficio del consigliere giuridico;

c) ufficio stampa e comunicazione istituzionale;

d) ufficio relazioni istituzionali;

e) ufficio programmazione;

f) Direzione generale.

5. Con provvedimento del Commissario straordinario è stabilito il contingente di personale, anche in posizione di comando, assegnato agli uffici di diretta collaborazione, nonché gli esperti e consulenti che li compongono.

6. Il Commissario straordinario può, altresì, conferire incarichi di diretta collaborazione ad uno o più degli esperti e dei consulenti o dei componenti dei gruppi di lavoro o nuclei indicati all'art. 2.

a) Ufficio segreteria tecnica del Commissario.

1. La segreteria opera alle dirette dipendenze del Commissario ed è diretta dal capo segreteria, che coadiuva e assiste il Commissario in tutte le sue attività e negli organismi a cui partecipa.

2. La segreteria:

assicura il supporto al Commissario per l'elaborazione delle determinazioni commissariali, sia nella fase di programmazione e individuazione degli obiettivi da perseguire, sia in quella della predisposizione delle ordinanze e degli altri provvedimenti del Commissario e nella valutazione della loro successiva attuazione. Assicura, altresì, il raccordo con gli altri uffici di *staff* e tra le funzioni del Commissario e le attività della Direzione generale e delle Direzioni della struttura, in attuazione delle direttive del Commissario;

verifica la corrispondenza tra gli indirizzi del Commissario straordinario e l'attività degli uffici amministrativi e contabili in funzione dell'efficace perseguimento delle attività istituzionali e dell'unitarietà dell'azione della struttura commissariale;

acquisisce le proposte di adozione dei provvedimenti di competenza dei dirigenti della struttura e le sottopone al Commissario;

assicura il supporto al Commissario per il raccordo con gli uffici speciali per la ricostruzione;

cura l'attività di monitoraggio degli interventi in materia di ricostruzione pubblica e privata;

in raccordo con il servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione pubblica, gli esperti informatici della struttura commissariale e gli uffici speciali per la ricostruzione, nella verifica e monitoraggio dello stato di attuazione della ricostruzione pubblica e privata, utilizzando a tal fine piattaforme informatiche per la raccolta e l'elaborazione dei dati;

cura l'agenda, la corrispondenza e i rapporti del Commissario con soggetti e organizzazioni pubblici e privati in ragione del suo incarico istituzionale, la predisposizione ed elaborazione degli elementi utili per le sue attività e per la partecipazione ad incontri e convegni di studio.

b) Ufficio del consigliere giuridico.

1. L'ufficio ha il compito di rendere pareri al Commissario su ogni questione o affare, anche di carattere istruttorio, che gli sia sottoposta dal Commissario.

2. L'ufficio del consigliere giuridico cura, in coordinamento con gli altri uffici di diretta collaborazione e nel rispetto delle competenze della Direzione generale, l'attività di redazione delle ordinanze di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge e degli altri provvedimenti commissariali, garantendo la qualità del linguaggio normativo, l'analisi dell'impatto e della fattibilità, lo snellimento e la semplificazione normativa, il coordinamento delle disposizioni.

3. Coadiuva il Commissario, i *sub* Commissari e la Direzione generale, su richiesta della medesima, nella risoluzione delle problematiche interpretative ed applicative delle ordinanze e provvedimenti.

4. Supporta il Commissario per le attività connesse ai protocolli di legalità e nei rapporti con la struttura di missione Antimafia Sisma 2016 del Ministero dell'interno, di cui all'art. 30 del decreto-legge, e con l'ANAC.

5. In raccordo con la segreteria e l'ufficio relazioni istituzionali, esprime parere sui provvedimenti sottoposti al Consiglio dei ministri, quelli di iniziativa parlamentare e sulle proposte normative nelle materie di competenza del Commissario.

6. L'ufficio del consigliere giuridico può essere consultato riguardo alle procedure di gara d'appalto bandite dalla struttura commissariale e riguardo ai contratti che quest'ultima è chiamata a stipulare.
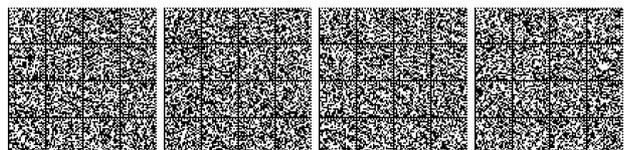
7. All'ufficio del consigliere giuridico è preposto il responsabile dell'ufficio nominato, con decreto del Commissario straordinario, anche tra il personale in comando in servizio presso la struttura commissariale.

8. Al responsabile dell'ufficio del consigliere giuridico è attribuita, in aggiunta al trattamento economico erogato dall'amministrazione di appartenenza, un'indennità di diretta collaborazione.

9. L'ufficio altresì si avvale di esperti nominati con apposito decreto del Commissario straordinario.

c) Ufficio stampa e comunicazione istituzionale.

1. Programma iniziative di informazione e formazione rivolte ai cittadini, agli uffici, e ai soggetti istituzionali competenti per la ricostruzione, nonché alle professioni tecniche e ad ogni altro soggetto comunque coinvolto nel processo di ricostruzione.

2. Realizza i contenuti e cura il *layout* del sito istituzionale e dei canali *social* della struttura. Cura, su istruttoria degli uffici della struttura o di *staff*, le relazioni con gli utenti dei suddetti canali.

3. Cura, sulla base delle direttive impartite dal Commissario, la comunicazione istituzionale e le relazioni con gli organi di informazione, e la diffusione degli atti e notizie attinenti all'attività istituzionale del Commissario e della struttura, assicurando il massimo grado di trasparenza, chiarezza e tempestività delle informazioni.

4. Coordina, in raccordo con la segreteria tecnica, la realizzazione di iniziative editoriali, di informazione istituzionale, e incontri di approfondimento e convegni, nelle materie di competenza del Commissario e comunque afferenti al processo di ricostruzione.

d) Ufficio per le relazioni istituzionali.

1. Cura la preparazione degli incontri istituzionali e delle missioni, il protocollo e la rappresentanza. In stretto raccordo con il Commissario straordinario, cura le relazioni di carattere politico, interne ed internazionali.

e) Ufficio programmazione.

All'ufficio programmazione, sulla base degli indirizzi del Commissario, sono affidati le seguenti attività:

1. coadiuva il Commissario nell'elaborazione delle strategie e delle misure intese a sostenere lo sviluppo sostenibile, l'economia circolare e il sistema produttivo di beni e di servizi, anche in riferimento al PNRR, al contratto istituzionale di sviluppo e ad ogni altro strumento di programmazione disposto dalla normativa vigente;

2. cura la programmazione degli strumenti e delle misure di incentivazione previsti dalla legge nei territori colpiti dal sisma, attraverso la definizione, in raccordo con le regioni e gli enti locali, degli opportuni strumenti di intervento nei settori produttivo, artigianale, agricolo, turistico, culturale e della promozione dell'innovazione e della ricerca; cura altresì la promozione delle iniziative per la realizzazione delle infrastrutture e servizi complementari e connessi al processo di ricostruzione;

3. coadiuva il Commissario nelle funzioni di coordinamento, supervisione ed erogazione delle risorse, nella elaborazione delle strategie e delle misure intese a stimolare processi di economia circolare, ad applicare protocolli energetico-ambientali e di certificazione dell'edilizia sostenibile, anche in edifici storici, in ambito privato e pubblico; nella verifica della filiera dei rifiuti e riuso delle macerie e relativi sistemi di tracciabilità; nella pianificazione di processi di rigenerazione urbana, con particolare attenzione alle peculiarità ambientali, economiche e sociali, delle aree interne e dei piccoli comuni e borghi, anche mediante l'ausilio di processi di progettazione partecipata;

4. assicura il necessario supporto al Commissario straordinario, per l'attuazione degli interventi del PNC. Cura il monitoraggio degli interventi del PNC ed il relativo coordinamento delle attività degli USR.

f) Direzione generale.

1. A capo della Direzione generale per lo svolgimento delle attività istituzionali è preposto il dirigente generale di cui all'art. 50, comma 3, del decreto-legge. In caso di temporanea vacanza del posto, per l'esercizio delle funzioni direttive il Commissario straordinario con proprio provvedimento può designare uno dei dirigenti preposti ai settori operativi di livello dirigenziale non generale.

2. La Direzione generale, costituita come ufficio di livello dirigenziale generale, svolge funzioni di coordinamento delle funzioni dei dirigenti per il raggiungimento degli obiettivi prefissi dal Commissario straordinario. Alla Direzione generale, con apposito provvedimento del Commissario straordinario, possono essere attribuite le funzioni dirigenziali degli uffici di livello dirigenziale non generale resesi vacanti.

3. Il Commissario straordinario con proprio provvedimento procede alla delega delle funzioni in base al combinato disposto di cui agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo n. 81/2008.

4. Il direttore generale assicura le funzioni in materia di prevenzione della corruzione, tutela della riservatezza dei dati personali e trasparenza, curando l'adozione dei relativi atti e gli adempimenti normativamente previsti.

5. Il direttore generale è individuato quale responsabile del trattamento dei dati, responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

6. Cura il riscontro preventivo di regolarità amministrativo-contabile sugli atti di spesa.

7. In caso di vacanza dei ruoli dirigenziali svolge le funzioni dirigenziali per il tempo necessario all'individuazione degli stessi da parte del Commissario straordinario.

Art. 5.

Servizi di livello dirigenziale non generale

La struttura commissariale è altresì articolata in è tre servizi di livello dirigenziale non generale: il servizio affari generali, personale, risorse e contabilità, il servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione, il servizio per il supporto ai *sub* Commissari e per l'attuazione degli interventi speciali, la cui articolazione è indicata con successivi provvedimenti del Commissario straordinario. I dirigenti dei servizi di livello dirigenziale non generale sono nominati dal Commissario, con apposito provvedimento.

Il servizio affari generali, personale, risorse e contabilità in particolare:

cura, in collaborazione con gli esperti all'uopo nominati dal Commissario straordinario ai sensi all'art. 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
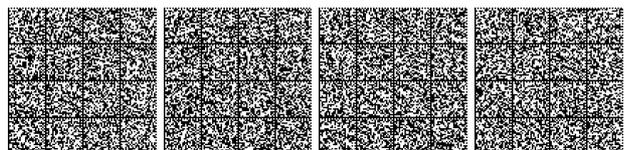
9 settembre 2016, le proposte in favore del Commissario straordinario in materia di micro-organizzazione della struttura commissariale;

cura la gestione degli affari generali provvedendo alle attività istruttorie e al coordinamento dei procedimenti amministrativi, anche fornendo il necessario supporto agli uffici di diretta collaborazione, per la definizione di protocolli di intesa, accordi, convenzioni e contratti con altre amministrazioni pubbliche ed enti in materie di interesse del Commissario straordinario, per la realizzazione dei compiti affidati dalla legge;

sovrintende alla convocazione della Cabina di coordinamento sisma 2016 e della Cabina di coordinamento integrata di cui all'art. 14-*bis* del decreto-legge n. 77/2021 per l'adozione delle rispettive ordinanze commissariali, cura la verbalizzazione delle relative riunioni, provvedendo alla definitiva stesura delle ordinanze in relazione a quanto deciso dalla Cabina di coordinamento; provvede all'inoltro delle ordinanze alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità; cura il riscontro ai rilievi pervenuti dalla Corte dei conti, cura e verifica l'attuazione delle ordinanze, provvedendo al monitoraggio degli adempimenti da esse derivanti;

cura l'adozione degli atti e delle procedure per l'attivazione dell'istituto del comando del personale presso la struttura commissariale, nonché l'adozione degli atti e dei provvedimenti per il reperimento delle risorse da contrattualizzare per il tramite delle società Invitalia e Fintecna;

cura la gestione del personale che opera presso la struttura, nonché del contingente di esperti di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, del contingente di esperti di cui all'art. 50, comma 3, del decreto-legge n. 189/2016, del contingente di esperti di cui all'art. 13-*ter* del decreto-legge n. 228/2021, dei consulenti di cui all'art. 2, comma 8, della presente ordinanza, nonché il coordinamento degli aspetti amministrativi ed economici relativi al personale assegnato agli uffici speciali;

coadiuva la Direzione generale per la corretta tenuta delle scritture contabili inerenti alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario;

rilascia i pareri di regolarità amministrativo contabile sugli atti di gestione e sulle proposte di liquidazione della spesa; cura la gestione della corrispondenza, vigilando sulla correttezza dell'assegnazione della posta tramite il protocollo della struttura commissariale;

assicura la programmazione e gestione delle procedure per l'acquisto di beni e servizi strumentali all'attività della struttura;

cura la pubblicazione delle ordinanze e la pubblicazione degli atti sul sito istituzionale del Commissario straordinario, secondo le norme vigenti in materia di trasparenza.

Il servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione in particolare:

cura le attività di competenza della struttura commissariale in relazione alla gestione degli interventi di ricostruzione privata e di ricostruzione pubblica;

assicura la gestione delle attività di realizzazione delle opere pubbliche di cui il Commissario straordinario è soggetto attuatore e rilascia i pareri di regolarità tecnica e amministrativa sui relativi atti di gestione e di spesa;

coordina il servizio assistenza sisma rivolto ai professionisti, imprese e cittadini al fine di assicurare un costante supporto tecnico e/o informativo in relazione agli interventi di ricostruzione, raccordandosi con l'ufficio del consigliere giuridico e con l'ufficio monitoraggio, stampa e comunicazione istituzionale, anche al fine di implementare un apposito spazio sul sito istituzionale commissariale;

gestisce l'elenco dei professionisti provvedendo all'aggiornamento periodico dei dati e all'allineamento della piattaforma informatica alle previsioni normative, anche sopravvenute;

coadiuva l'ufficio del consigliere giuridico, per le materie di competenza, per l'attività di redazione delle ordinanze di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge e degli altri provvedimenti commissariali.

Il servizio per il supporto ai *sub* Commissari e per l'attuazione degli interventi speciali in particolare:

coadiuva i *sub* Commissari nell'attuazione delle attività a questi demandate ai sensi dell'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, curando la predisposizione degli atti di loro diretta competenza e garantendo l'attività di supporto nella fase di predisposizione delle ordinanze speciali, che restano nella sfera di competenza del Commissario straordinario;

assicura il coordinamento con il direttore generale e i dirigenti dei servizi per l'adozione dei provvedimenti da sottoporre ai *sub* Commissari;

assicura il supporto ai *sub* Commissari per l'attività di programmazione e gestione degli interventi e delle opere urgenti e di particolare criticità, individuati dal Commissario straordinario con i poteri di ordinanza esercitabili in deroga ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76;

coadiuva i *sub* Commissari nel coordinamento delle azioni volte all'attuazione delle procedure individuate nelle ordinanze in deroga e nell'attività di affiancamento del soggetto attuatore finalizzata al: controllo delle fasi procedimentali, anche attraverso il supporto al RUP; supporto nella predisposizione di bandi e capitolati; supporto nell'espletamento delle procedure di gara; gestione e controllo nella fase di esecuzione del contratto;

cura l'indizione e la gestione delle conferenze di servizi di cui all'art. 7 dell'ordinanza commissariale n. 110 del 21 novembre 2020 per l'approvazione dei progetti con effetto, ove ricorra, di variante agli strumenti urbanistici vigenti;

provvede alla predisposizione degli atti di erogazione dei finanziamenti e alla loro sottoposizione al Commissario straordinario, rilasciando, altresì, il relativo parere di regolarità tecnica e amministrativa, al fine della liquidazione del contributo dovuto a fronte degli interventi oggetto delle ordinanze in deroga.

Per tutto quanto non diversamente stabilito dalla presente ordinanza, al direttore generale e ai Dirigenti di livello dirigenziale non generale di cui al presente articolo si applica la disciplina di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 6.

Criteri per la istituzione delle unità organizzative posizioni organizzative e per l'attribuzione delle indennità di responsabilità.

1. In applicazione delle previsioni di cui agli articoli 26 e 27 del C.C.N.L. 17 maggio 2004 del comparto del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri sono istituite nell'ambito degli uffici dirigenziali della struttura commissariale unità organizzative, alle quali sono preposti, quali titolari di posizione organizzative, funzionari in servizio presso la struttura commissariale, in posizione di comando, appartenenti alla categoria A dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e posizioni e categorie equiparate del comparto di provenienza del personale incaricato.

2. Le unità organizzative sono individuate con decreto del Commissario straordinario, come *sub* articolazioni degli uffici di livello dirigenziale esistenti, nel numero massimo complessivo di sette.

3. Gli incarichi di posizione organizzativa sono affidati dal Commissario straordinario in esito a procedura comparativa per titoli, tenendo altresì conto delle competenze professionali e specifiche attitudini acquisite in pregresse esperienze lavorative. Ai funzionari incaricati sono conferite funzioni di coordinamento delle unità organizzative *sub* dirigenziali e funzioni decisionali nell'ambito del settore assegnato, tenuto conto delle direttive ed indirizzi della dirigenza e, di norma, assurge al ruolo di responsabile del procedimento ai sensi delle disposizioni di cui alla legge n. 241 del 1990;

4. Con proprio decreto il Commissario straordinario determina le indennità di posizione organizzativa, eventualmente graduandole in ragione della complessità, responsabilità, rilevanza esterna e carico di lavoro di ciascuna unità organizzativa. Ai sensi dell'art. 50, comma 7, del decreto-legge n. 189 del 2016, i titolari della posizione organizzativa percepiranno la retribuzione mensile di posizione prevista dai rispettivi ordinamenti, incrementata del 20 per cento.

5. Il Commissario straordinario, nell'ambito dei propri poteri e nei limiti normativi e contrattuali vigenti, nonché finanziari, collegati al funzionamento della struttura commissariale governativa, individua anche ulteriori aree organizzative in relazione ai principi di efficacia ed efficienza dell'azione della struttura commissariale. Le aree organizzative possono essere costituite sia nell'ambito *sub* dirigenziale che nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione. Il Commissario straordinario determina le indennità di responsabilità, eventualmente graduandole in ragione della complessità, responsabilità, rilevanza esterna e carico di lavoro di ciascuna delle aree organizzative di cui in precedenza.

Art. 7.

Durata dell'assegnazione degli uffici di diretta collaborazione

1. Gli atti di nomina, di conferimento incarichi, di attribuzione di funzioni e quelli relativi al personale chiamato a far parte degli uffici di diretta collaborazione, si intendono rinnovati con la proroga della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016.

2. Il servizio prestato negli uffici di diretta collaborazione è utile come servizio prestato nelle amministrazioni di appartenenza.

Art. 8.

Disposizioni finali

1. Fatti salvi i rapporti sorti e i provvedimenti adottati *ratione temporis* dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza sono abrogate l'ordinanza n. 106 del 17 settembre 2020 e l'ordinanza n. 115 del 9 aprile 2021 recanti «Organizzazione della struttura centrale del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016», nonché ogni altra disposizione in materia organizzativa contenuta in precedenti ordinanze che risulti incompatibile.

Art. 9.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri per l'attuazione della presente ordinanza si provvede con le risorse stanziate per il funzionamento della struttura del Commissario straordinario.

2. Con provvedimento del Commissario, si provvede all'assegnazione delle risorse per il funzionamento della struttura, individuando le voci di spesa con l'indicazione delle relative somme.

Art. 10.

Dichiarazione d'urgenza ed efficacia

1. In considerazione della necessità di procedere tempestivamente alla riorganizzazione amministrativa della struttura commissariale, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016.

Roma, 6 dicembre 2023

Il Commissario straordinario: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2023
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 3367

24A00579
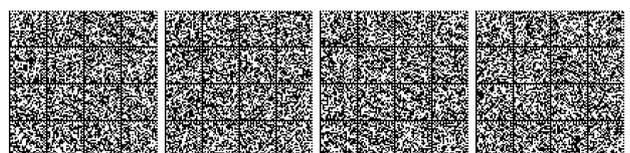
ORDINANZA 13 dicembre 2023.

Proroghe di termini e modifiche alle ordinanze n. 126 del 28 aprile 2022, n. 131 del 30 dicembre 2022 e n. 137 del 29 marzo 2023. (Ordinanza n. 160).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RIPARAZIONE, LA RICOSTRUZIONE, L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E LA RIPRESA ECONOMICA DEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», in particolare l'art. 1, comma 738, che stabilisce che «Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione, all'art. 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-*sexies* è inserito il seguente: "4-*septies*. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* è prorogato fino al 31 dicembre 2023"»;

Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 739, della citata legge n. 197/2022, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2023 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189/2016;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «*Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», entrato in vigore il 1° aprile 2023 ed efficace a decorrere dal 1° luglio 2023;

Vista l'ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022, recante «Misure in materia di eccezionale aumento dei costi delle materie prime nella ricostruzione ed altre disposizioni e modifiche e integrazioni ad altre ordinanze vigenti» e successive modifiche e integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 6, della richiamata ordinanza secondo il quale «Per gli interventi di cui ai commi precedenti, fino al 31 dicembre 2022, le stazioni appaltanti, nei bandi e nelle procedure di affidamento dei lavori della ricostruzione pubblica e i beneficiari dei contributi, nei progetti di riparazione, ricostruzione e demolizione dei lavori della ricostruzione privata, possono applicare, ai sensi e per gli effetti di cui ai commi precedenti, alternativamente il Prezzario unico del cratere 2022 ovvero, anche rispetto alle singole voci, il prezzario regionale di riferimento vigente e, limitatamente alle voci non contemplate dallo stesso, anche i prezzari delle altre regioni interessate dal sisma 2016»;

Visto l'art. 5, comma 1, dell'ordinanza n. 131 del 30 dicembre 2022 che ha prorogato il suddetto termine del 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023; nonché l'art. 12, comma 1, lettera *a)*, dell'ordinanza n. 136 del 22 marzo 2023, che ha soppresso da tale comma le parole «, anche rispetto alle singole voci,»;

Visto l'art. 3-*quinquies*, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito con modificazioni dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, il quale stabilisce che «1. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: *a)* all'art. 6, comma 7, dopo le parole: «computi metrici estimativi redatti sulla base del prezzario unico interregionale, predisposto dal Commissario straordinario d'intesa con i vice commissari nell'ambito della cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 5,» sono inserite le seguenti: "ovvero, in alternativa, sulla base dei prezzari regionali di riferimento vigenti,"»;

Considerata, anche nell'ottica dei principi del risultato e della fiducia di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo n. 36 del 2023, la necessità di chiarire ai soggetti attuatori degli interventi pubblici e ai soggetti titolari degli interventi di natura privata, nonché a tutti i funzionari pubblici coinvolti nelle attività di ricostruzione, l'utilizzabilità dei diversi prezziari vigenti sia nell'ambito delle attività di ricostruzione privata, sia nella ricostruzione pubblica, il tutto per non rallentare le attività di predisposizione dei progetti e della documentazione di gara;

Ritenuto allo scopo – anche nell'esercizio dei poteri di deroga previsti dalla legislazione vigente – stabilizzare temporalmente il meccanismo previsto dall'art. 1, comma 6, dell'ordinanza n. 126 del 2022, già prorogato dall'art. 5 dell'ordinanza n. 131 del 2022;

Visto, altresì, l'art. 3 dell'ordinanza n. 126 del 2022 alla stregua del quale «I bandi e gli avvisi adottati per l'affidamento di contratti pubblici e le lettere di invito a presentare offerta inviate successivamente al 27 gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2023, per qualsiasi importo, dovranno contenere obbligatoriamente le clausole di revisione dei prezzi di cui all'art. 106, comma 1, lettera *a)*, primo periodo, del decreto legislativo n. 50/2016, fermo restando quanto previsto dal secondo e terzo periodo della medesima lettera *a)*, sulla base delle variazioni dei materiali da costruzione rilevate dall'Istat e secondo quanto determinato con decreto semestrale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili»;
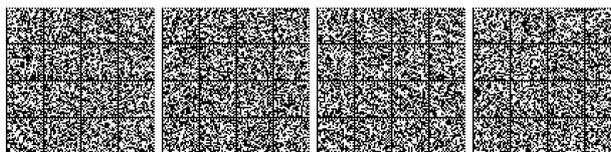
Considerato che l'art. 60 del decreto legislativo n. 36 del 2023 ha disposto l'obbligo generalizzato di inserimento delle clausole di revisioni prezzi nei documenti di gara e, in dettaglio, ha stabilito quanto segue: «1. Nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento è obbligatorio l'inserimento delle clausole di revisione prezzi. 2. Queste clausole non apportano modifiche che alterino la natura generale del contratto o dell'accordo quadro; si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell'opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire. 3. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al comma 1, si utilizzano i seguenti indici sintetici elaborati dall'ISTAT: *a)* con riguardo ai contratti di lavori, gli indici sintetici di costo di costruzione; *b)* con riguardo ai contratti di servizi e forniture, gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie. 4. Gli indici di costo e di prezzo di cui al comma 3, sono pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT in conformità alle pertinenti disposizioni normative europee e nazionali in materia di comunicazione e diffusione dell'informazione statistica ufficiale. Con provvedimento adottato dal Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ISTAT, sono individuate eventuali ulteriori categorie di indici ovvero ulteriori specificazioni tipologiche o merceologiche delle categorie di indici individuate dal comma 3 nell'ambito degli indici già prodotti dall'ISTAT. 5. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui al presente articolo le stazioni appaltanti utilizzano: *a)* nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento; *b)* le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti; *c)* le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile»;

Ritenuto di dover aggiornare tale disposizione chiarendo l'applicazione obbligatoria del meccanismo della revisione prezzi ai sensi del richiamato art. 60 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e in applicazione del principio generale di conservazione dell'equilibrio contrattuale codificato all'art. 9 del medesimo decreto legislativo;

Vista l'ordinanza n. 137 del 29 marzo 2023, recante «Approvazione del Programma straordinario di rigenerazione urbana connessa al sisma e del nuovo piano di ricostruzione di altre opere pubbliche per la Regione Marche nonché dell'elenco degli interventi per il recupero del tessuto socio-economico delle aree colpite dal sisma finanziati con i fondi della Camera dei deputati per la Regione Marche e norme di coordinamento con le ordinanze n. 109 del 2020 e 129 del 2022» e successive modifiche e integrazioni;

Vista l'ordinanza n. 129 del 13 dicembre 2022, recante «Approvazione del Programma straordinario di rigenerazione urbana connessa al sisma e del nuovo piano di ricostruzione di altre opere pubbliche per le Regioni Abruzzo, Lazio e Umbria nonché dell'elenco degli interventi per il recupero del tessuto socio-economico delle aree colpite dal sisma finanziati con i fondi della Camera dei deputati per la Regione Abruzzo»;

Vista l'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, recante «Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica»;

Considerato che, con le richiamate ordinanze n. 109 del 2020, n. 129 del 2022 e n. 137 del 2023, sono stati approvati gli elenchi degli interventi di ricostruzione, riparazione, miglioramento, ristrutturazione, rigenerazione urbana la cui realizzazione è assolutamente necessaria e urgente (anche considerato il tempo trascorso) per consentire di tornare in via definitiva ad uno stato dei luoghi e delle aree colpite dal sisma del 2016 tale da consentire uno svolgimento normale della vita, anche socio-economica, delle popolazioni residenti e del turismo quale era prima degli eventi sismici;

Vista l'ordinanza speciale n. 49 del 26 luglio 2023, ex art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, recante «Disposizioni urgenti per la semplificazione degli interventi in attuazione delle ordinanze n. 109 del 23 dicembre 2020, n. 129 del 13 dicembre 2022 e n. 137 del 29 marzo 2023»;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1 della richiamata ordinanza speciale n. 49 del 2023, «gli interventi connessi ai danni provocati dagli eventi sismici a far data dal 2016 e in attuazione delle ordinanze n. 109 del 23 dicembre 2020, n. 129 del 13 dicembre 2022 e n. 137 del 29 marzo 2023 del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, sono qualificati come interventi di particolare criticità e urgenza, in considerazione della loro natura essenziale e strategica per la ripresa della vita civile, sociale ed economica, nonché per il lungo lasso di tempo trascorso dal sisma medesimo»;

Considerato, altresì, che, al fine di consentire ai soggetti attuatori di adeguarsi agli «Atti tipo per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e dell'attività di progettazione», approvati con decreto del Commissario straordinario n. 547 del 24 luglio 2023, l'art. 3 dell'ordinanza speciale n. 49 del 2023, ha previsto che «I termini previsti dalle ordinanze n. 109 del 2020, n. 129 del 2022 e n. 137 del 2023 per gli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura e dell'attività di progettazione o per l'avvio delle relative procedure sono prorogati al 18 agosto 2023. Entro tale data, i soggetti responsabili degli interventi dovranno avviare le procedure di scelta del contraente, sia che abbiano
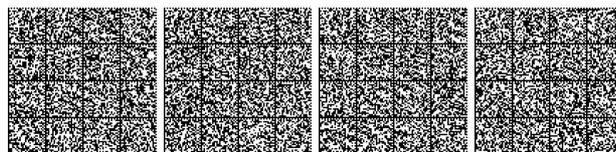
optato per la modalità dell'affidamento diretto, sia che abbiano optato per diversa modalità prevista dalla normativa vigente»;

Considerato che, mediante la suddetta proroga e grazie alla semplificazione operativa introdotta con lo strumento degli atti tipo, sono state avviate e sono in corso le progettazioni degli interventi previsti dalle ordinanze n. 137 del 2023, n. 129 del 2022 e n. 109 del 2022;

Visti i commi 10 e 11 dell'art. 1, della ordinanza n. 137 del 2023 che stabiliscono che:

«10. Entro il 31 dicembre 2023 il soggetto attuatore deve aver affidato i lavori con importi inferiori a 5,3 milioni ad eccezione dei beni culturali per importi superiori ad euro 500.000,00.

11. Entro il 31 marzo 2024 il soggetto attuatore deve aver proceduto all'affidamento lavori per interventi su beni culturali per importi superiori a 500.000 euro, nonché di lavori di importi superiori a 5,3 milioni.»;

Ritenuto che risulta congruo e proporzionato al generale principio del risultato, codificato all'art. 1 del decreto legislativo n. 36 del 2023, prorogare i suddetti termini rispettivamente al 29 febbraio 2024 e al 31 maggio 2024, al fine di consentire ai comuni di procedere con gli affidamenti dei lavori susseguenti alle progettazioni degli interventi in corso o terminate;

Ritenuto, altresì che, in un'ottica di coordinamento degli interventi previsti nell'ordinanza n. 137 del 2023, con quelli inseriti nelle ordinanze n. 109 del 2020 e n. 129 del 2022, secondo quanto stabilito dall'art. 4, comma 1, dell'ordinanza n. 137 del 2023, la proroga dei suddetti termini deve applicarsi anche agli interventi di cui alle ordinanze n. 109 del 2020 e n. 129 del 2022;

Tenuto conto del nuovo accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma Italia centrale (Accordo di alta sorveglianza) sottoscritto ai sensi dell'art. 32 del decreto-legge n. 189 del 2016;

Visti l'art. 33, comma 1, del decreto-legge n. 189/2016 e l'art. 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, in base ai quali i provvedimenti commissariali, divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Considerata l'urgenza di provvedere allo scopo di consentire ai soggetti attuatori di adeguare i rispettivi cronoprogrammi amministrativi per strutturare e portare a compimento le singole procedure di affidamento, nonché per fare chiarezza circa i prezzari utilizzabili sia nell'ambito della ricostruzione privata, sia nell'ambito di quella pubblica e delle correlate discipline in materia di revisione prezzi;

Ritenuta, pertanto, sussistente la necessità di dichiarare immediatamente efficace la presente ordinanza;

Acquisita l'intesa nella cabina di coordinamento del 13 dicembre 2023 dai Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;

Dispone:

Art. 1.

Modifiche all'ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022 e n. 131 del 30 dicembre 2022

1. Anche nell'esercizio dei poteri di deroga previsti dalla normativa vigente:

(a) all'art. 1, comma 6, dell'ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022, le parole «, fino al 31 dicembre 2022,» sono soppresse;

(b) l'art. 5 dell'ordinanza n. 131 del 30 dicembre 2022 è abrogato.

2. L'art. 3 dell'ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022 è sostituito dal seguente:

«Nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento e comunque negli articolati dei contratti pubblici è obbligatorio l'inserimento delle clausole di revisione prezzi secondo quanto stabilito dall'art. 60 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36».

Art. 2.

Proroga termini di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 137 del 29 marzo 2023

1. Anche nell'esercizio dei poteri di deroga previsti dalla normativa vigente, all'art. 1, comma 10, dell'ordinanza n. 137 del 29 marzo 2023, le parole «Entro il 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 marzo 2024».

2. Anche nell'esercizio dei poteri di deroga previsti dalla normativa vigente, all'art. 1, comma 11, dell'ordinanza n. 137 del 29 marzo 2023, le parole «Entro il 31 marzo 2024» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 maggio 2024».

3. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, dell'ordinanza n. 137 del 29 marzo 2023, le proroghe disposte con il presente articolo si applicano, oltre che agli interventi di cui alla menzionata ordinanza, anche agli interventi di cui alle ordinanze n. 109 del 23 dicembre 2020 e n. 129 del 30 dicembre 2022.

Art. 3.

Efficacia

1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, per le motivazioni indicate in premessa, la stessa è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e sul sito istituzionale del Com-

missario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Roma, 13 dicembre 2023

Il Commissario straordinario: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 2 gennaio 2024
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 19

24A00580

ORDINANZA 18 dicembre 2023.

Disposizioni di modifica e integrazione dell'ordinanza n. 117 del 29 luglio 2021, recante: «Disposizioni di modifica e integrazione delle ordinanze vigenti». (Ordinanza n. 161).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RIPARAZIONE, LA RICOSTRUZIONE, L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E LA RIPRESA ECONOMICA DEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, di seguito nel testo denominato «decreto-legge»;

Visti, in particolare, i seguenti articoli del decreto-legge:

l'art. 2, comma 1, il quale prevede che il Commissario coordina e provvede al finanziamento degli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati, delle opere pubbliche e degli edifici di culto nei territori colpiti dal sisma verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

l'art. 2, comma 1, lettera *c)*, che nel delineare le funzioni del Commissario straordinario sancisce, tra l'altro, che egli «opera una ricognizione e determina, di concerto con le Regioni e con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, secondo criteri omogenei, il quadro complessivo dei danni e stima il relativo fabbisogno finanziario, definendo altresì la programmazione delle risorse nei limiti di quelle assegnate»;

l'art. 2, comma 2, il quale prevede che il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», in particolare l'art. 1, comma 738, che stabilisce: «Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione, all'art. 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-*sexies* è inserito il seguente: 4-*septies*. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* è prorogato fino al 31 dicembre 2023»;

Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 450, della citata legge n. 234 del 2021, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2022 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189;

Visto l'art. 11 (Accelerazione e semplificazione della ricostruzione pubblica nelle aree colpite da eventi sismici), comma 3, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni con la legge 11 settembre 2020, n. 120 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale);

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e, in particolare, gli articoli 1 e 2, recanti disposizioni di semplificazione delle procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia e sopra soglia, l'art. 6, in materia di Collegio consultivo tecnico, e l'art. 11, comma 1, che introduce il principio della prevalenza delle norme di maggiore semplificazione, in base al quale «le disposizioni del presente decreto recanti semplificazioni e agevolazioni procedurali o maggiori poteri commissariali, anche se relative alla scelta del contraente o all'aggiudicazione di pubblici lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure concernenti le valutazioni ambientali o ai procedimenti amministrativi di qualunque tipo, trovano applicazione, senza pregiudizio dei poteri e delle deroghe già previsti dalla legislazione vigente, alle gestioni commissariali, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, finalizzate alla ricostruzione e al sostegno delle aree colpite da eventi sismici verificatisi sul territorio nazionale»;

Vista l'ordinanza commissariale n. 109 del 23 dicembre 2020, recante «Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica»;

Vista l'ordinanza commissariale n. 101 del 30 aprile 2020 recante «Individuazione dei comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici del 2016 ai sensi dell'art. 3-*bis* del decreto-legge 123 del 2016»;

Viste le molteplici attività condotte dal Commissario straordinario allo scopo di procedere ad una puntuale ricognizione dei danni al patrimonio privato, pubblico ed ecclesiastico ai fini del censimento e della stima dei danni di cui alla norma su indicata; in particolare, ai fini del censimento dei danni del patrimonio pubblico qui di interesse, attraverso la sottoscrizione di un accordo e di una convenzione stipulati, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rispettivamente con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e Dipartimento delle finan-

ze, e con soluzioni per il Sistema economico spa (SOSE), società partecipata dal MEF e da Banca d'Italia, aventi ad oggetto le attività necessarie «per il censimento e la stima del danno dei beni pubblici danneggiati», è stato sviluppato un sistema gestionale informatizzato finalizzato, in due distinte fasi operative attuate tra il 2021 e il 2022, all'univoca identificazione della platea delle opere pubbliche danneggiate, del nesso di causalità dei danni con il sisma e della stima del contributo pubblico necessario per i ripristini;
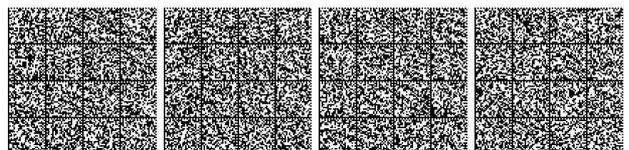
Ritenuto necessario:

adeguare la disciplina relativa alle opere pubbliche disposta dalle ordinanze commissariali ai principi di semplificazione relativi agli interventi sulle opere pubbliche introdotti dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

aumentare l'efficienza del sistema degli appalti, garantire una migliore gestione degli investimenti pubblici, rendere più rapide le procedure assicurando tempi certi per la realizzazione delle opere, anche attraverso la razionalizzazione della disciplina concernente i meccanismi sanzionatori e premiali finalizzati a incentivare la tempestiva esecuzione dei contratti pubblici;

prevedere una sequenza temporale di esecuzione del processo di attuazione delle opere pubbliche secondo un cronoprogramma impegnativo da parte del soggetto attuatore che indichi, a pena di revoca del finanziamento, i termini entro i quali venga avviato il ciclo dell'appalto;

Ritenuta l'esigenza di procedere al miglioramento del monitoraggio e della gestione della spesa in merito all'erogazione delle somme per la realizzazione delle opere individuate nelle ordinanze speciali;

Visti l'art. 33, comma 1, del decreto-legge n. 189/2016 e l'art. 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, in base ai quali i provvedimenti commissariali, divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Acquisita l'intesa nella Cabina di coordinamento del 13 dicembre 2023 dai Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;

Dispone:

Art. 1.

Nuove modalità di trasferimento fondi per la realizzazione delle opere individuate nelle ordinanze speciali

1. L'art. 8 dell'ordinanza commissariale n. 117 del 29 luglio 2021 è sostituito integralmente dal seguente:

«1. Al fine di consentire l'attuazione degli interventi programmati dalle ordinanze speciali adottate ai sensi dell'art. 11, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, su richiesta del soggetto attuatore e proposta del sub-commissario delegato, il Commissario straordinario dispone il trasferimento dalla contabilità speciale a lui intestata, di cui all'art. 4, comma 3, del decreto legislativo n. 189 del 2016, in favore delle contabilità speciali intestate ai Presidenti delle regioni - Vice commissari:

di una somma pari al 20% dell'importo programmato dell'intervento al fine di consentire l'avvio dell'attività di progettazione, lo svolgimento delle procedure per l'affidamento per la fase iniziale dei lavori;

di una somma pari ad un ulteriore 30% dell'importo programmato dell'intervento a seguito dello affidamento dei lavori e del relativo avvio, fatta salva la verifica sulla congruità economica e sulla regolarità e completezza documentale eseguita dall'Ufficio speciale per la ricostruzione competente e verificata dal *sub*-commissario;

di una somma pari ad un ulteriore 30% all'importo programmato dell'intervento a seguito delle verifiche sulla regolarità e completezza documentale sullo stato avanzamento lavori presentata dal soggetto attuatore, eseguita dall'Ufficio speciale per la ricostruzione competente e verificata dal *sub*-commissario;

di una somma a saldo dell'importo dell'intervento, entro trenta giorni dal ricevimento del certificato di collaudo e del certificato di regolare esecuzione, a seguito delle risultanze dell'istruttoria presentata dal soggetto attuatore e della verifica sulla congruità economica e sulla regolarità e completezza documentale eseguita dall'Ufficio speciale per la ricostruzione competente e verificata, per gli aspetti finanziari e amministrativi, dal *sub*-commissario.

2. Nel caso in cui il soggetto attuatore sia l'Ufficio speciale per la ricostruzione, l'istruttoria sulla congruità economica e sulla regolarità e completezza documentale è effettuata dal *sub*-commissario competente ovvero altro soggetto individuando dal commissario. Il *sub*-commissario o il soggetto di cui al precedente periodo propongono al Commissario straordinario l'adozione degli atti conseguenti e il trasferimento delle risorse.

3. Ad esclusione dell'erogazione dell'anticipazione di cui al comma 1, primo alinea, del presente articolo, per cui è sufficiente la richiesta motivata del sub-commissario delegato, al fine di consentire al Commissario straordinario di procedere al trasferimento delle risorse, i soggetti attuatori corredano la richiesta di trasferimento con la documentazione attestante l'esito del monitoraggio come risultante dalla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) istituita ai sensi della legge 31 dicembre 2009, n. 196, da cui si evinca l'avanzamento finanziario della spesa, verificata dagli Uffici speciali per la ricostruzione.

4. Gli Uffici speciali per la ricostruzione dispongono il trasferimento dalla contabilità speciale dei Vice commissari ai soggetti attuatori delle somme erogate dal Commissario straordinario in attuazione di quanto previsto al comma 1. Prima dell'erogazione del saldo e del relativo trasferimento delle risorse al soggetto attuatore, l'Ufficio speciale per la ricostruzione determina l'importo definitivo del contributo per ciascun intervento.

5. Nel caso in cui, ai sensi di precedenti ordinanze commissariali, siano state erogate dal Commissario straordinario, ovvero dagli Uffici speciali per la ricostruzione, somme in anticipazione al fine di consentire l'avvio
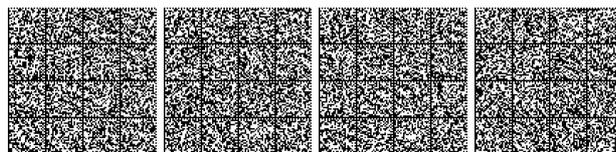
delle attività di progettazione degli interventi, queste si intendono ricomprese nell'importo dell'anticipazione di cui al comma 1, primo alinea, del presente articolo.».

Art. 2.

Disposizione finanziarie

1. Le disposizioni contenute nella presente ordinanza non comportano nuovi o maggiori oneri a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016.

Art. 3.

Dichiarazione d'urgenza ed efficacia

1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, la stessa è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Roma, 18 dicembre 2023

Il Commissario straordinario: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 2 gennaio 2024
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 18

24A00581

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 29 gennaio 2024.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Aprovel», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 25/2024).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la determina del sostituto del direttore generale n. 47 del 9 febbraio 2023 con cui è stata confermata al dott. Trotta Francesco la delega per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe A rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 445/2021 del 21 aprile 2021, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 102 del 29 aprile 2021, recante «Regime di rimborsabilità e prezzo del medicinale per uso umano "Aprovel"»;

Visto il trasferimento a nuova ditta da Sanofi Aventis Group a Sanofi Winthrop Industrie, decisione della Commissione europea C (2023)828 del 30 gennaio 2023;

Vista la domanda presentata in data 21 luglio 2023 con la quale la società Sanofi Winthrop Industrie ha chiesto la riclassificazione, ai fini della rimborsabilità, del medicinale «Aprovel» (irbesartan);

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 6 settembre 2023;

Visto il parere reso dal Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 23-24-25 e 30 ottobre 2023;

Vista la delibera n. 45 del 20 dicembre 2023 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale APROVEL (irbesartan) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione:

«Aprovel» è indicato negli adulti per il trattamento dell'ipertensione arteriosa essenziale;

è indicato anche per il trattamento della malattia renale nei pazienti adulti ipertesi con diabete mellito di tipo 2 come parte di un trattamento farmacologico antipertensivo.

Confezione: «300 mg compressa rivestita con film uso orale blister (PVC/PVDC/alluminio)» 28 compresse - A.I.C. n. 033264274/E (in base 10).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 8,37.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 13,82.

Confezione: «150 mg compressa rivestita con film uso orale blister (PVC/PVDC/alluminio)» 28 compresse - A.I.C. n. 033264223/E (in base 10).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 6,59.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 10,88.

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Aprovel» (irbesartan) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 29 gennaio 2024

Il dirigente: TROTTA

24A00635

DETERMINA 29 gennaio 2024.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Karvea», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 27/2024).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la determina del sostituto del direttore generale n. 47 del 9 febbraio 2023 con cui è stata confermata al dott. Trotta Francesco la delega per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe A rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 445/2021 del 21 aprile 2021, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 102 del 29 aprile 2021, con la quale la società Sanofi Aventis Group ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Karvea» (irbesartan);

Visto il trasferimento a nuova ditta Sanofi Aventis Group a Sanofi Winthrop Industrie, decisione C (2022) 9843 del 16 dicembre 2022;

Vista la domanda presentata in data 21 luglio 2023 con la quale la società Sanofi Winthrop Industrie ha chiesto la riclassificazione, ai fini della rimborsabilità del medicinale «Karvea» (irbesartan);

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 6 settembre 2023;

Visto il parere reso dal Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 23-24-25 e 30 ottobre 2023;

Vista la delibera n. 45 del 20 dicembre 2023 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione dei

medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale KARVEA (irbesartan) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezioni:

«150 mg compressa rivestita con film uso orale» blister (PVC/PVDC/ALLUMINIO) 28 compresse - A.I.C. n. 033263221 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 6,96;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 11,49;

«300 mg compressa rivestita con film uso orale» blister (PVC/PVDC/ALLUMINIO) 28 compresse - A.I.C. n. 033263272 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 8,75;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 14,44.

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Karvea» (irbesartan) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 29 gennaio 2024

Il dirigente: TROTTA

24A00636

DETERMINA 29 gennaio 2024.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Abecma», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 35/2024).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la determina del sostituto del direttore generale n. 47 del 9 febbraio 2023 con cui è stata confermata al dott. Trotta Francesco la delega per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*».

Visto l'art. 85, comma 20, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, relativo alla riduzione dei *ticket* e a disposizioni in materia di spesa farmaceutica;

Visto l'art. 48, comma 33-*ter* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di specialità medicinali soggette a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva n. 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva n. 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano».

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021».

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe A rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 12/2023 del 24 gennaio 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 33 del 9 febbraio 2023, recante «Classificazione del medicinale per uso umano "Abecma", ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 18»;

Vista la domanda presentata in data 5 ottobre 2023 con la quale la società Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG ha chiesto la riclassificazione, ai fini della rimborsabilità, del medicinale «Abecma» (idacabtagene vicleucel);

Visto il parere espresso dalla commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta dell'8-10 novembre 2023;

Visto il parere reso dal Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 24, 27, 28 e 29 novembre 2023;

Vista la delibera n. 45 del 20 dicembre 2023 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale ABECMA (idacabtagene vicleucel) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione:

«Abecma»® è indicato per il trattamento di pazienti adulti con mieloma multiplo recidivante e refrattario che hanno ricevuto almeno tre precedenti terapie, inclusi un agente immunomodulatore, un inibitore del proteasoma e un anticorpo anti-CD38, e che hanno dimostrato progressione della malattia durante l'ultima terapia.

Confezione: 260 - 500 x 10^6 cellule - dispersione per infusione - uso endovenoso - sacca (EVA) specifica per paziente fino a un massimo di 100 ml - 1 o più sacche. A.I.C. n. 049604010/E (in base 10). Classe di rimborsabilità: H. Prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 350.000,00. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 577.644,41.

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex-factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

Il pagamento del prezzo di cessione al Servizio sanitario nazionale dovrà avvenire al momento dell'infusione. La cessione dei lotti fuori specifica (OOS) avviene a titolo gratuito. La cessione gratuita del prodotto fuori specifica (OOS), potrà avvenire solo nel caso in cui il medico ne faccia richiesta motivata sulla base delle condizioni cliniche del paziente e decida, sotto la propria responsabilità, di infonderlo.

La società si impegna a soddisfare le richieste di fornitura della specialità medicinale in oggetto da parte dei centri individuati dalle regioni, previamente qualificati.

Nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, il «prodotto in eccesso» (seconda o terza dose di «Abecma»), qualora non utilizzato nei casi in cui non fosse possibile infondere la prima dose, al termine del periodo di conservazione, verrà smaltito da Bristol-Myers Squibb, che, pertanto, è obbligata a non utilizzare il «prodotto in eccesso» per finalità diverse da quelle previste dal presente accordo.

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.
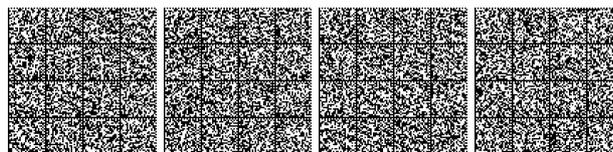
Innovatività condizionata:

Attribuzione del requisito dell'innovazione terapeutica condizionata, in relazione all'indicazione terapeutica negoziata, da cui consegue:

l'applicazione delle riduzioni temporanee di legge di cui alle determine AIFA del 3 luglio 2006 e del 27 settembre 2006;

l'inserimento nei prontuari terapeutici regionali nei termini previsti dalla normativa vigente (art. 10, comma 2, decreto-legge n. 158/2012, convertito con modificazioni nella legge n. 189/2012);

l'inserimento negli elenchi dei farmaci innovativi ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, dell'accordo sottoscritto in data 18 novembre 2010 (Rep. atti n. 197/CSR).

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Condizioni e modalità di impiego

È istituito un registro dedicato al monitoraggio dell'uso del medicinale «Abecma», a base di idacabtagene vicleucel per l'indicazione ammessa alla rimborsabilità: «Abecma»® è indicato per il trattamento di pazienti adulti con mieloma multiplo recidivante e refrattario che hanno ricevuto almeno tre precedenti terapie, inclusi un agente immunomodulatore, un inibitore del proteasoma e un anticorpo anti-CD38, e che hanno dimostrato progressione della malattia durante l'ultima terapia.

Ai fini della prescrizione e della dispensazione del medicinale, i medici ed i farmacisti afferenti ai centri utilizzatori specificatamente individuati dalle regioni dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata disponibile a fronte dell'accesso attraverso il sito istituzionale dell'AIFA, all'indirizzo web https://registri.aifa.gov.it

I medici ed i farmacisti abilitati all'accesso al registro di monitoraggio AIFA dovranno effettuare la prescrizione e dispensazione del medicinale in accordo ai criteri di eleggibilità e appropriatezza prescrittiva riportati nella documentazione consultabile sul portale istituzionale dell'AIFA: https://www.aifa.gov.it/registri-e-piani-terapeutici1

In caso di temporaneo impedimento dell'accesso ai sistemi informativi, i medici ed i farmacisti abilitati dovranno garantire i trattamenti a partire dalla data di entrata in vigore della presente determina. Successivamente alla disponibilità delle funzionalità informatiche, i medici ed i farmacisti dovranno comunque inserire i dati dei trattamenti effettuati nella suddetta piattaforma web.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Abecma» (idacabtagene vicleucel) è la seguente: farmaco soggetto a prescrizione medica limitativa (OSP), utilizzabile esclusivamente nei centri individuati dalle regioni secondo i seguenti criteri minimi stabiliti dall'Agenzia italiana del farmaco, affiancati alle autorizzazioni previste per legge:

certificazione del Centro nazionale trapianti in accordo con le direttive EU;

accreditamento JACIE per trapianto allogenico comprendente unità clinica, unità di raccolta ed unità di processazione;

disponibilità di un'unità di terapia intensiva e rianimazione;

presenza di un *team* multidisciplinare adeguato alla gestione clinica del paziente e delle possibili complicanze.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 29 gennaio 2024

Il dirigente: TROTTA

24A00637

DETERMINA 29 gennaio 2024.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Breyanzi», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 36/2024)**.**

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle

more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la determina del sostituto del direttore generale n. 47 del 9 febbraio 2023 con cui è stata confermata al dott. Trotta Francesco la delega per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto l'art. 48, comma 33-*ter* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di specialità medicinali soggette a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe A rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 133/2023 del 4 dicembre 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 292 del 15 dicembre 2023, recante «Classificazione, ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di Lisocabtagene maraleucel, "Breyanzi"»;

Vista la domanda presentata in data 1° giugno 2022 con la quale la società Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG ha chiesto la riclassificazione, ai fini della rimborsabilità, del medicinale «Breyanzi» (lisocabtagene maraleucel);

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 30 settembre e 3-5 ottobre 2022;

Visto il parere reso dal Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 24 e 27-29 novembre 2023;

Vista la delibera n. 45 del 20 dicembre 2023 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale BREYANZI (lisocabtagene maraleucel) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione:

«Breyanzi» è indicato per il trattamento di pazienti adulti con linfoma diffuso a grandi cellule B (DLBCL), linfoma primitivo del mediastino a grandi cellule B (PMBCL) e linfoma follicolare di grado 3B (FL3B) recidivati o refrattari, dopo due o più linee di terapia sistemica.

Confezione:

1,1-70 106 cellule/ml/ 1,1-70 106 cellule/ml - dispersione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (COC) 4,6 ml per flaconcino - da 1 a 4 flaconcini di ciascun componente cellulare

A.I.C. n. 050053014/E (in base 10);

Classe di rimborsabilità: H;

Prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 345.000;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 569.388;

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex-factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

Il pagamento del prezzo di cessione al Servizio sanitario nazionale dovrà avvenire al momento dell'infusione. La cessione dei lotti fuori specifica (OOS) avviene a titolo gratuito. La cessione gratuita del prodotto fuori specifica (OOS), potrà avvenire solo nel caso in cui il medico ne faccia richiesta motivata sulla base delle condizioni cliniche del paziente e decida, sotto la propria responsabilità, di infonderlo.

La società si impegna a soddisfare le richieste di fornitura della specialità medicinale in oggetto da parte dei centri individuati dalle regioni, previamente qualificati.

Nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, il «prodotto in eccesso» (seconda o terza dose di Breyanzi»), qualora non utilizzato nei casi in cui non fosse possibile infondere la prima dose, al termine del periodo di conservazione, verrà smaltito da Bristol-Myers Squibb, che, pertanto, è obbligata a non utilizzare il «prodotto in eccesso» per finalità diverse da quelle previste dal presente accordo.

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Condizioni e modalità di impiego

È istituito un registro dedicato al monitoraggio dell'uso del medicinale «Breyanzi», a base di Lisocabtagene maraleucel per l'indicazione ammessa alla rimborsabilità: «Breyanzi» è indicato per il trattamento di pazienti adulti con linfoma diffuso a grandi cellule B (DLBCL), linfoma primitivo del mediastino a grandi cellule B (PMBCL) e linfoma follicolare di grado 3B (FL3B) recidivati o refrattari, dopo due o più linee di terapia sistemica.

Ai fini della prescrizione e della dispensazione del medicinale, i medici ed i farmacisti afferenti ai centri utilizzatori specificatamente individuati dalle regioni dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata disponibile a fronte dell'accesso attraverso il sito istituzionale dell'AIFA, all'indirizzo *web* https://registri.aifa.gov.it .

I medici ed i farmacisti abilitati all'accesso al registro di monitoraggio AIFA dovranno effettuare la prescrizione e dispensazione del medicinale in accordo ai criteri di eleggibilità e appropriatezza prescrittiva riportati nella documentazione consultabile sul portale istituzionale dell'AIFA: https://www.aifa.gov.it/registri-e-piani-terapeutici1.

In caso di temporaneo impedimento dell'accesso ai sistemi informativi, i medici ed i farmacisti abilitati dovranno garantire i trattamenti a partire dalla data di entrata in vigore della presente determina. Successivamente alla disponibilità delle funzionalità informatiche, i medici ed i farmacisti dovranno comunque inserire i dati dei trattamenti effettuati nella suddetta piattaforma *web*.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Breyanzi» (lisocabtagene maraleucel) è la seguente: farmaco soggetto a prescrizione medica limitativa (OSP), utilizzabile esclusivamente nei centri individuati dalle regioni secondo i seguenti criteri minimi stabiliti dall'Agenzia italiana del farmaco, affiancati alle autorizzazioni previste per legge:

certificazione del Centro nazionale trapianti in accordo con le direttive EU;

accreditamento JACIE per trapianto allogenico comprendente unità clinica, unità di raccolta ed unità di processazione;

disponibilità di un'unità di terapia intensiva e rianimazione;

presenza di un *team* multidisciplinare adeguato alla gestione clinica del paziente e delle possibili complicanze.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 29 gennaio 2024

Il dirigente: TROTTA

24A00638

UNIVERSITÀ COMMERCIALE LUIGI BOCCONI

DECRETO RETTORALE 1° febbraio 2024.

Emanazione dello statuto.

IL RETTORE

Visto lo statuto della libera Università commerciale «Luigi Bocconi», emanato con decreto rettorale n. 44 dell'8 maggio 2012 e successive modifiche;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 29 luglio 1991, n. 243;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240;

Visto il decreto ministeriale del 3 novembre 1999, n. 509, recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, come modificato con decreto ministeriale del 22 ottobre 2004, n. 270;

Considerata la proposta di modifiche al vigente statuto deliberata dal consiglio accademico dell'Ateneo in data 3 ottobre 2023;
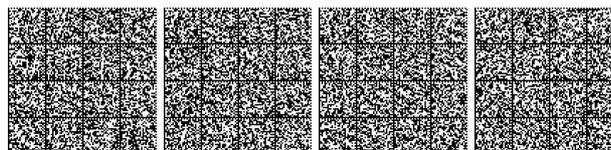
Considerato altresì il successivo pronunciamento del collegio dei docenti dell'Ateneo in data 10 ottobre 2023;

Richiamata la delibera di approvazione adottata dal consiglio di amministrazione in data 23 novembre 2023 e successivamente trasmessa al Ministero dell'università e della ricerca, ai sensi dell'*ex* art. 6, comma 9, della legge 9 maggio 1989, n. 168 per il prescritto controllo di legittimità e di merito;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca - Segretariato generale - Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore - prot. n. 1479 del 30 gennaio 2024 con la quale è stato comunicato di non avere osservazioni da formulare con riferimento alle proposte di modifiche statutarie;

Considerato che le citate modifiche intervengono diffusamente nel testo, nonché sulla numerazione e organizzazione sistematica dell'articolato, cosicché si rende necessario emanare e pubblicare un testo coordinato e completo di cui all'allegato, con conseguente nuova numerazione dell'articolato;

Decreta:

È emanato lo statuto dell'Università commerciale «Luigi Bocconi», nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Lo statuto è trasmesso per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Lo statuto è pubblicato inoltre sul sito web dell'Ateneo.

Milano, 1° febbraio 2024

Il rettore: BILLARI

———

ALLEGATO

STATUTO DELL'UNIVERSITÀ COMMERCIALE LUIGI BOCCONI

SOMMARIO

PARTE PRIMA

DISPOSIZIONI E PRINCÌPI GENERALI

TITOLO I

DEFINIZIONI E DIRITTO APPLICABILE

Art. 1.
Definizioni

1. Nel presente statuto si intende per:

a) «Università Bocconi»: la libera Università Commerciale «Luigi Bocconi», fondata a Milano da Ferdinando Bocconi e istituita con statuto approvato mediante il R.D. 29 settembre 1902;

b) «Istituto Javotte Bocconi»: l'Istituto Javotte Bocconi Manca di Villahermosa – Associazione «Amici della Bocconi», riconosciuto mediante il D.P.R. 9 novembre 1955, n. 1395;

c) «SDA Bocconi»: la Scuola di Direzione Aziendale-School of Management dell'Università Bocconi.

2. I termini di genere maschile contenuti nel presente statuto devono ritersi neutri sotto il profilo del genere e sono pertanto da riferirsi a tutte le persone potenzialmente incluse o interessate.

Art. 2.
Sistema delle fonti interne

1. L'Università Bocconi esercita la propria autonomia nel rispetto dei principî stabiliti dal diritto dell'Unione europea e della Repubblica italiana. La sua organizzazione e le sue attività sono disciplinate dalle disposizioni legislative in materia universitaria, in quanto applicabili.

2. Sono altresì fonti normative dell'Università Bocconi:

a) il presente statuto e il regolamento generale di Ateneo, il quale vi dà attuazione;

b) il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, il regolamento didattico e gli altri regolamenti di Ateneo;

c) i regolamenti che disciplinano i corsi di studio e gli altri programmi formativi nonché l'organizzazione e il funzionamento degli organi assembleari e consultivi, delle strutture didattiche e di ricerca, degli organi di valutazione e di controllo e delle strutture amministrative e di servizio;

d) il Codice etico della comunità universitaria Bocconi, il quale è costituito dall'insieme del Codice deontologico dell'Università Bocconi, del Codice di comportamento dei professori e ricercatori dell'Università Bocconi, del Codice di comportamento dei docenti e dei ricercatori di SDA Bocconi e del Codice di comportamento degli studenti dell'Università Bocconi.

3. Nel caso in cui uno dei regolamenti previsti alla lett. *c)* del comma precedente non sia stato emanato, l'organizzazione e il funzionamento dell'organo o della struttura restano disciplinati dalle pertinenti disposizioni del regolamento generale e del regolamento didattico.

4. In caso di incompatibilità, le disposizioni dello statuto e del regolamento generale di Ateneo prevalgono su quelle di altre fonti normative dell'Università Bocconi.

5. Il regolamento che disciplina SDA Bocconi è emanato secondo le apposite disposizioni del presente statuto.

TITOLO II

NATURA E CAPACITÀ GIURIDICA

Art. 3.
Autonomia universitaria

1. L'Università Bocconi è un'università non statale legalmente riconosciuta.

2. Essa gode dell'autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile garantita dall'Art. 33 della Costituzione della Repubblica italiana e dalle sue leggi sul sistema universitario.

Art. 4.
Personalità giuridica e scopo non lucrativo di utilità sociale

1. L'Università Bocconi è una persona giuridica senza scopo di lucro, la quale agisce per finalità esclusive di utilità sociale.

2. Essa è finanziata in prevalenza con i proventi che derivano dall'attività svolta ed è governata da un Consiglio di amministrazione i cui componenti sono nominati in maggioranza da soggetti privati.

3. Per tutta la sua esistenza e durante ogni sua attività, è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale in favore di suoi amministratori, dipendenti o collaboratori, a meno che tale destinazione o distribuzione non sia im-

posta dalla legge vigente. Gli eventuali utili e avanzi di gestione devono essere reinvestiti esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali alla realizzazione dello scopo non lucrativo di utilità sociale per il quale l'Università Bocconi è stata istituita.
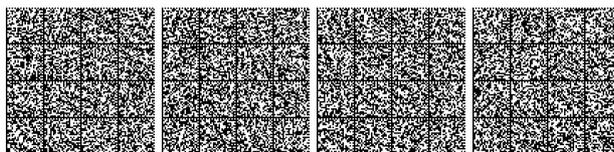
Art. 5.
Capacità giuridica

1. Nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, l'Università Bocconi intrattiene rapporti di collaborazione con altri soggetti pubblici e privati.

2. Può stipulare contratti e convenzioni aventi a oggetto attività didattica e di ricerca, di consulenza e di prestazione di altri servizi.

3. Può costituire fondazioni, associazioni e società di capitali, di cui può inoltre acquistare azioni e quote, anche di controllo.

4. Può altresì costituire strutture interdipartimentali e interuniversitarie, nonché consorzi con altre università o soggetti pubblici e privati, ovvero entrare a farne parte.

TITOLO III

FINALITÀ ISTITUZIONALI E ATTIVITÀ SVOLTE

Art. 6.
Finalità e valori istituzionali

1. L'Università Bocconi opera per il progresso scientifico, culturale, civile ed economico ed è a tal fine sede di libera ricerca e di libera formazione, finalizzate all'apprendimento, all'elaborazione critica e alla divulgazione delle conoscenze a livello nazionale e internazionale.

2. Essa si basa su valori istituzionali di indipendenza, integrità, rispetto, apertura, pluralismo, inclusione, merito, equità e responsabilità.

Art. 7.
Tutela dei diritti e delle libertà fondamentali.
Divieto di discriminazioni

1. L'Università Bocconi è fondata sulla libertà di insegnamento e di ricerca di professori, docenti e ricercatori.

2. Essa riconosce altresì e tutela i diritti e le libertà fondamentali che sono garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dalla Costituzione della Repubblica italiana.

3. È fatto divieto di qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul genere, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza a una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o l'orientamento sessuale. È fatto altresì divieto di qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza, fatte salve le disposizioni contenute nei Trattati istitutivi dell'Unione europea e nella Costituzione della Repubblica italiana.

Art. 8.
Comunità universitaria

1. Professori, ricercatori, docenti, studenti, personale tecnico-amministrativo contribuiscono, nell'àmbito delle rispettive funzioni e responsabilità, al perseguimento delle finalità istituzionali e all'osservanza dei principî generali dell'Università Bocconi.

2. Essi rispettano i diritti e le libertà fondamentali riconosciuti dal presente statuto. Si obbligano altresì a rispettare il Codice etico della comunità universitaria Bocconi.

Art. 9.
Attività istituzionali

1. L'Università Bocconi svolge attività di:

a) didattica e istruzione universitaria a tutti i livelli;

b) ricerca scientifica di base e applicata;

c) terza missione, ossia divulgazione e trasferimento delle conoscenze, dei saperi e delle tecnologie agli *stakeholder* esterni, con l'obiettivo di generare un significativo impatto sociale, culturale ed economico a livello locale, nazionale e globale.

2. Essa svolge inoltre attività di formazione e aggiornamento professionale, di sostegno e diffusione della cultura economica, giuridica e sociale, di promozione dell'innovazione tecnologica, organizzativa e imprenditoriale.

3. Può a tal fine intraprendere iniziative di sostegno alla nascita, crescita e consolidamento di *start-up* innovative fondate da studenti e laureati.

4. Con le medesime finalità può altresì intraprendere iniziative editoriali.

Art. 10.
Corsi di studio e altri programmi formativi

1. L'Università Bocconi rilascia i seguenti titoli:

a) laurea;

b) laurea magistrale;

c) diploma di specializzazione;

d) dottorato di ricerca.

2. Rilascia altresì:

a) master universitari di primo e di secondo livello;

b) attestati relativi ad altri corsi di perfezionamento scientifico e di alta specializzazione.

Art. 11.
Rapporti con la comunità degli alumni Bocconi

L'Università Bocconi mantiene rapporti istituzionali con la comunità dei propri laureati e di coloro che abbiano partecipato a corsi di studio o ad altri programmi formativi, anche coordinando le attività di una o più associazioni.

TITOLO IV

PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI

Art. 12.
Patrimonio

Nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, l'Università Bocconi utilizza i beni di cui è proprietaria o di cui ha comunque la disponibilità giuridica.

Art. 13.
Mezzi finanziari

Nel perseguimento delle proprie finalità, l'Università Bocconi utilizza i seguenti mezzi finanziari:

a) i proventi derivanti dal conferimento del fondatore, Ferdinando Bocconi, e dal patrimonio dell'Università Bocconi;

b) il sostegno finanziario dell'Istituto Javotte Bocconi;

c) le tasse universitarie e i contributi a carico degli studenti;

d) le donazioni di soggetti pubblici e privati finalizzate alla realizzazione dello scopo non lucrativo di utilità sociale previsto dal presente statuto;

e) i contributi concessi dallo Stato o da altri enti;

f) i proventi dalle altre attività dell'Università Bocconi.
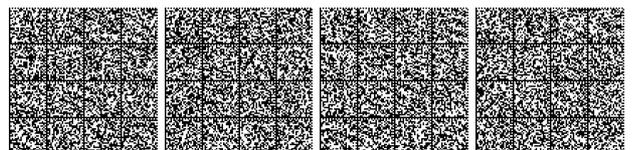
PARTE SECONDA

STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE

TITOLO I

ORGANI DI GOVERNO

Art. 14.
Individuazione

Sono organi di governo dell'Università Bocconi:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il Comitato esecutivo;

c) il Presidente dell'Università;

d) il Vicepresidente dell'Università;

e) il Rettore;

f) il Consigliere delegato;

g) il Consiglio accademico.

CAPO I

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 15.
Funzioni

Il Consiglio di amministrazione è l'organo di governo amministrativo e di gestione economica e patrimoniale dell'Università Bocconi.

Art. 16.
Composizione

1. Il Consiglio di amministrazione è composto da diciannove membri e precisamente:

a) il Presidente, nominato dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto Javotte Bocconi;

b) il Rettore;

c) un componente nominato dal Ministero dell'Università e della Ricerca;

d) un componente nominato dalla Regione Lombardia;

e) un componente nominato dal Comune di Milano;

f) un componente nominato dalla Città metropolitana di Milano;

g) un componente nominato dalla Fondazione Cariplo;

h) tre componenti nominati dalla Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi;

i) nove componenti nominati dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto Javotte Bocconi, almeno tre dei quali devono essere laureati dell'Università Bocconi.

2. Non può essere nominato chi abbia compiuto l'ottantesimo anno d'età.

3. Il Consiglio di amministrazione è regolarmente costituito e può svolgere le proprie funzioni quando almeno undici dei suoi componenti siano in carica.

Art. 17.
Durata della carica

1. I componenti del Consiglio di amministrazione restano in carica per quattro anni e possono essere confermati. In ogni caso, decadono automaticamente al compimento dell'ottantesimo anno d'età.

2.Il Rettore resta in carica per la durata del suo mandato.

3.Qualora un componente del Consiglio di amministrazione cessi dalla carica, l'ente che lo aveva nominato provvede a designare un sostituto, il quale resta in carica per il tempo rimasto al suo predecessore.

Art. 18.
Segretario

Il Segretario del Consiglio di amministrazione può essere da quest'ultimo scelto anche tra coloro che non ne facciano parte.

Art. 19.
Modalità di convocazione, di partecipazione e di voto

1. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente; in caso di sua assenza, è convocato dal Vicepresidente ovvero, se quest'ultimo non è stato nominato, dal Consigliere delegato.

2. Il Presidente può consentire che alle adunanze del Consiglio di amministrazione i suoi componenti partecipino mediante collegamento telefonico o audiovisivo, assicurando in tal caso che sia salvaguardato l'esercizio effettivo del loro diritto di parola e di voto.

3. È altresì ammesso il voto per corrispondenza, secondo le modalità stabilite mediante delibera del Consiglio di amministrazione.

4. Oltre al Segretario, alle adunanze partecipa senza diritto di voto anche il Direttore Generale, se nominato, e chi sia di volta in volta proposto dal Presidente, con l'approvazione del Consiglio.

5. Le adunanze si considerano avvenute nel luogo in cui è stato presente il Segretario o chi altrimenti le abbia verbalizzate.

Art. 20.
Quorum *costitutivo e deliberativo*

1. Per la validità delle adunanze del Consiglio di amministrazione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti in carica.

2. A meno che il presente statuto non preveda una maggioranza diversa, per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

3. Per le delibere riguardanti le modifiche statutarie occorre il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti in carica.

Art. 21.
Competenze

1. Il Consiglio di amministrazione ha i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

2. In particolare, al Consiglio di amministrazione compete di:

a) determinare l'indirizzo generale e il programma di sviluppo dell'Università Bocconi, anche mediante l'approvazione di un piano strategico;

b) deliberare lo statuto e il regolamento generale di Ateneo, sentito il Collegio dei docenti per quanto riguarda le materie relative all'ordinamento didattico;

c) deliberare il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e gli altri regolamenti che il presente statuto ovvero il regolamento generale di Ateneo non attribuiscano alla competenza di organi diversi;

d) deliberare il Codice etico della comunità universitaria Bocconi, sentiti il Consiglio accademico e il Collegio dei docenti.

3. Al Consiglio di amministrazione compete inoltre di:

a) deliberare l'eventuale costituzione del Comitato esecutivo, in tal caso stabilendo le competenze a esso delegate e il numero dei suoi componenti, nonché provvedendo alla loro nomina, secondo i criteri stabiliti dal presente statuto;

b) approvare il bilancio e il bilancio di previsione dell'Università;
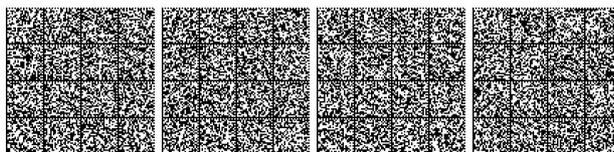
c) nominare il Rettore;

d) nominare il Consigliere delegato, su proposta del Presidente;

e) nominare il Direttore di SDA Bocconi, su proposta del Rettore;

f) nominare il Direttore generale, su proposta del Presidente, sentito il Consigliere delegato;

g) nominare i componenti del Nucleo di valutazione di Ateneo, sentito il Consiglio accademico per la componente di professori dell'Università Bocconi;

h) nominare il Presidente del Nucleo di valutazione di Ateneo, su proposta del Rettore;

i) nominare i componenti del Comitato di programmazione e raccordo, stabilirne le modalità di funzionamento e la sua durata;

l) deliberare l'istituzione e la soppressione di strutture didattiche e di ricerca, su proposta del Consiglio accademico e acquisito il parere del Collegio dei docenti;

m) deliberare l'istituzione e la soppressione di corsi di studio e altri programmi formativi, su proposta del Collegio dei docenti;

n) deliberare annualmente l'attivazione dei corsi di studio e degli altri programmi formativi già istituiti, su proposta del Consiglio accademico;

o) deliberare l'istituzione, il rinnovo e la soppressione di Centri di ricerca, su proposta del Consiglio accademico e acquisito il parere del Collegio dei docenti;

p) deliberare l'istituzione e la soppressione di strutture amministrative e di servizio;

q) nominare i direttori delle strutture di servizio, ove richiesto dai regolamenti che rispettivamente le disciplinano;

r) deliberare l'assunzione e la nomina dei dirigenti amministrativi;

s) deliberare gli organici di professori e altri docenti a tempo indeterminato.

4. Nell'àmbito delle procedure disciplinate dai regolamenti di Ateneo, compete altresì al Consiglio di amministrazione di:

a) deliberare la chiamata di professori ordinari e associati, su proposta del Dipartimento competente e acquisito il pronunciamento del Collegio dei docenti;

b) deliberare la chiamata di altri professori e docenti a tempo indeterminato, su proposta del Dipartimento competente o di SDA Bocconi;

c) deliberare la chiamata degli *Assistant Professor* (ricercatori a tempo determinato in *tenure track*), in base all'esito della procedura di valutazione e acquisito il parere del Dipartimento competente;

d) deliberare la stipulazione di contratti con professori, con docenti o con ricercatori di altra università ovvero con esperti della materia, aventi a oggetto lo svolgimento di attività di insegnamento o di ricerca a tempo determinato, su proposta del Dipartimento o Centro di ricerca competente o di SDA Bocconi;

e) conferire a neolaureati o dottori di ricerca incarichi di attività integrativa di insegnamento, di servizio agli studenti o di ricerca a tempo determinato, su proposta del Dipartimento competente.

5. Al Consiglio di amministrazione compete inoltre di:

a) deliberare le modalità di ammissione e il numero massimo degli studenti ammessi al primo anno di ciascun corso o altro programma formativo, su proposta del Consiglio accademico e valutata l'adeguatezza delle strutture scientifiche, didattiche e logistiche;

b) determinare gli importi e le modalità di pagamento di tasse e contributi a carico degli studenti e delle loro famiglie;

c) determinare, in base al sistema premiante previsto dal regolamento generale di Ateneo, il trattamento economico dei professori e degli altri docenti a tempo indeterminato, nonché dei ricercatori di ruolo;

d) determinare le indennità di carica del Rettore e di coloro che svolgono altri incarichi istituzionali;

e) adottare i provvedimenti disciplinari nei confronti di professori, altri docenti e ricercatori, su proposta del Collegio di disciplina;

f) deliberare l'assunzione di personale amministrativo e la stipula dei relativi contratti;

g) deliberare i provvedimenti concernenti lo stato giuridico ed economico del personale amministrativo, ivi compresi quelli disciplinari;

h) determinare le risorse da destinare a borse di studio e di perfezionamento o altre agevolazioni economiche per studenti e laureati, nonché i criteri di selezione dei loro beneficiari.

6. Al Consiglio di amministrazione compete altresì di:

a) prendere decisioni relative a controversie dell'Università e la loro eventuale transazione;

b) accettare o rifiutare donazioni, eredità e legati;

c) assumere o dismettere partecipazioni societarie o finanziarie;

d) affidare a terzi la gestione del patrimonio dell'Università;

e) deliberare operazioni e progetti immobiliari, attivi e passivi (come, ad esempio, compravendite, locazioni e ristrutturazioni).

7. Compete infine al Consiglio di amministrazione ogni materia di ordinaria e straordinaria amministrazione che non sia attribuita alla competenza di altri organi secondo il presente statuto.

CAPO II

COMITATO ESECUTIVO

Art. 22.
Funzioni

1. Il Comitato esecutivo, se costituito dal Consiglio di amministrazione, esercita i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione da quest'ultimo delegatigli. Le delibere del Comitato esecutivo sono portate a conoscenza del Consiglio di amministrazione nella prima adunanza utile.

2. In casi di necessità e d'urgenza, il Comitato esecutivo può deliberare nelle materie di competenza del Consiglio di amministrazione, a eccezione di quelle per cui ciò sia stato tassativamente escluso dal Consiglio stesso. Tali delibere del Comitato esecutivo sono sottoposte alla ratifica del Consiglio di amministrazione nella sua prima seduta utile.

Art. 23.
Composizione

1. Sono componenti di diritto del Comitato esecutivo:

a) il Presidente dell'Università;

b) il Vicepresidente dell'Università, se in carica;

c) il Rettore;

d) il Consigliere delegato.

2. Altri componenti del Comitato esecutivo sono nominati dal Consiglio di amministrazione in modo che il numero complessivo di coloro che ne fanno parte non sia inferiore a cinque, né superiore a sette.

Art. 24.
Segretario

Le funzioni di Segretario del Comitato esecutivo sono svolte dal Segretario del Consiglio di amministrazione.

Art. 25.
Modalità di convocazione, di partecipazione e di voto; quorum *costitutivo e deliberativo*

1. Alle modalità di convocazione, di partecipazione e di voto si applicano le previsioni del presente statuto che riguardano il Consiglio di amministrazione, in quanto compatibili.

2. Le delibere del Comitato esecutivo sono adottate con le stesse maggioranze che sono richieste dal presente statuto a proposito del Consiglio di amministrazione.
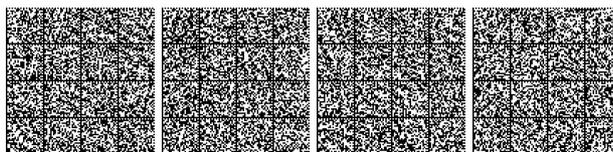
CAPO III

PRESIDENTE DELL'UNIVERSITÀ

Art. 26.
Funzioni e competenze

1. Il Presidente dell'Università convoca e presiede le riunioni del Consiglio di amministrazione e, ove costituito, del Comitato esecutivo.

2. In particolare, al Presidente dell'Università compete di:

a) garantire il rispetto delle finalità istituzionali e dei principî generali previsti dal presente statuto;

b) esercitare la rappresentanza legale dell'Università Bocconi nelle materie di competenza del Consiglio di amministrazione;

c) assicurare l'esecuzione delle delibere del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo, fatte salve le competenze del Rettore in materia scientifica e didattica;

d) proporre al Consiglio di amministrazione la nomina del Consigliere delegato e del Direttore generale.

3. Qualora non sia possibile la tempestiva convocazione del Consiglio di amministrazione o del Comitato esecutivo, il Presidente dell'Università può adottare i provvedimenti necessari e urgenti che rientrino nelle competenze dei suddetti organi collegiali ovvero delegarne l'adozione al Consigliere delegato. I provvedimenti di necessità e d'urgenza che siano così adottati devono essere comunque sottoposti alla ratifica del Consiglio di amministrazione o del Comitato esecutivo nella sua prima adunanza utile.

CAPO IV

VICEPRESIDENTE DELL'UNIVERSITÀ

Art. 27.
Funzioni e competenze

Il Vicepresidente dell'Università, se nominato dal Consiglio di amministrazione, sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

CAPO V

RETTORE

Art. 28.
Funzioni

1. Il Rettore svolge funzioni di indirizzo, iniziativa e coordinamento delle attività scientifiche e didattiche, ferme restando le competenze del Consiglio di amministrazione e del Presidente dell'Università.

2. Il Rettore ha la rappresentanza accademica dell'Università Bocconi nei contesti nazionali e internazionali, ivi compresa la legittimazione a stipulare i relativi accordi, ferma restando la competenza del Consiglio di amministrazione per quanto riguarda gli impegni economici che ne conseguano.

3. Per la durata del suo mandato, il Rettore fa parte di diritto del Consiglio di amministrazione e, ove costituito, del Comitato esecutivo.

4. Convoca e presiede il Consiglio accademico, assicurandone il coordinamento con il Consiglio di amministrazione.

5. Convoca e presiede il Collegio dei docenti.

Art. 29.
Nomina; durata della carica

1. Il Rettore è nominato dal Consiglio di amministrazione tra i professori ordinari di ruolo dell'Università Bocconi.

2. Dura in carica per tre anni e può essere confermato.

Art. 30.
Competenze

1. Al Rettore compete di:

a) conferire i titoli di studio;

b) assicurare l'osservanza delle norme giuridiche che costituiscono l'ordinamento universitario e vigilare sull'espletamento dell'attività scientifica e didattica;

c) proporre al Consiglio di amministrazione la nomina del Direttore di SDA Bocconi;

d) proporre al Consiglio di amministrazione la nomina del Presidente del Nucleo di valutazione;

e) nominare i Direttori delle altre Scuole;

f) nominare i Direttori dei Dipartimenti, su proposta del rispettivo Consiglio e previa informazione al Consiglio di amministrazione;

g) nominare i Direttori dei Centri di ricerca, su proposta del Prorettore alla ricerca e acquisito il parere del Direttore del Dipartimento o dei Dipartimenti di riferimento;

h) assicurare l'esecuzione delle delibere del Consiglio di amministrazione in materia scientifica e didattica; formulare proposte e riferire al Consiglio di amministrazione sull'attività scientifica e didattica;

i) impartire direttive organizzative generali al fine di assicurare l'efficienza delle strutture didattiche e di ricerca;

l) approvare il programma triennale di attività dei Dipartimenti, nonché il rendiconto annuale della sua attuazione e la proposta di eventuali azioni correttive;

m) esercitare la potestà disciplinare nei confronti di professori, altri docenti e ricercatori, sentito il parere del Collegio di disciplina per i professori e ricercatori dell'Università Bocconi;

n) esercitare la potestà disciplinare nei confronti degli studenti, acquisito il parere della Commissione disciplinare per gli studenti dell'Università Bocconi;

o) qualora non sia possibile la tempestiva convocazione del Collegio dei docenti o, limitatamente alle materie scientifiche e didattiche, del Consiglio accademico, adottare i provvedimenti necessari e urgenti che rientrino nelle competenze di tali organi, sottoponendoli alla ratifica nella prima seduta utile.

2. Compete infine al Rettore ogni altra materia che gli sia attribuita dal presente statuto, nonché da norme giuridiche di fonte legislativa o regolamentare.

Art. 31.
Ausiliari e prorettori

1. Il Rettore può conferire a uno o più professori o altri docenti l'incarico di seguire particolari aspetti della gestione dell'Università che rientrino tra le sue competenze. Può inoltre costituire commissioni e comitati con compiti consultivi, istruttori e gestionali nelle materie che rientrino tra le sue competenze.

2. Può altresì conferire a professori ordinari la qualifica di Prorettore.

3. In caso di assenza o impedimento, il Rettore può farsi sostituire con delega da un Prorettore o da altro professore ordinario nell'espletamento delle sue funzioni.

CAPO VI

CONSIGLIERE DELEGATO

Art. 32.
Funzioni e competenze

1. Il Consigliere delegato svolge le funzioni che gli sono attribuite dal Consiglio di amministrazione e dal Presidente dell'Università. Quando non sia nominato un Vicepresidente dell'Università, sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.
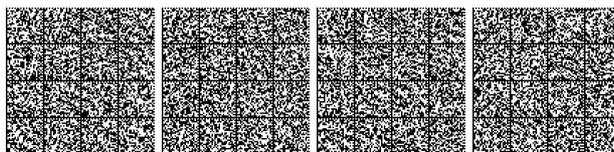
2. Nei limiti delle deleghe che gli sono conferite dal Consiglio di amministrazione, il Consigliere delegato ha il potere di agire come legale rappresentante dell'Università Bocconi.

Art. 33.
Nomina; durata della carica

1. Il Consigliere delegato è nominato dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente.

2. Resta in carica per quattro anni, coincidenti con la consiliatura di nomina. Alla scadenza del mandato, può essere riconfermato.

CAPO VII

CONSIGLIO ACCADEMICO

Art. 34.
Funzioni

1. Il Consiglio accademico svolge, sotto la guida del Rettore e nell'ambito delle competenze a questi conferite dal presente statuto, funzioni di indirizzo strategico, coordinamento e controllo del settore accademico.

2. Il Consiglio accademico opera sulla base delle finalità e degli indirizzi stabiliti dal Consiglio di amministrazione.

Art. 35.
Composizione

1. Il Consiglio accademico è composto dal Rettore, dai Prorettori o delegati rettorali, dai Direttori delle Scuole, dai Direttori di Dipartimento.

2. È presieduto dal Rettore ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Prorettore delegato o, in mancanza, dal Prorettore con maggiore anzianità nel ruolo accademico dell'Università Bocconi.

Art. 36.
Modalità di convocazione, di partecipazione e di voto; quorum *costitutivo e deliberativo*

1. Alle modalità di convocazione, di partecipazione e di voto si applicano le previsioni del presente statuto che riguardano il Consiglio di amministrazione, in quanto compatibili.

2. Le delibere del Consiglio accademico sono adottate con le stesse maggioranze che sono richieste dal presente statuto a proposito del Consiglio di amministrazione.

3. Alle adunanze del Consiglio accademico partecipano senza diritto di voto anche il Consigliere delegato e, se nominato, il Direttore generale. Per quanto riguarda le materie di preminente interesse degli studenti, partecipano senza diritto di voto tre dei loro rappresentanti, eletti secondo l'apposito regolamento.

Art. 37.
Competenze

1. Al Consiglio accademico compete di:

a) assicurare il coordinamento tra le strutture didattiche e di ricerca ed esaminare i loro programmi annuali e piani pluriennali, verificandone l'attuazione;

b) formulare proposte ed esprimere pareri al Consiglio di amministrazione sui programmi di sviluppo dell'Università;

c) nominare, su proposta del Direttore della Scuola di competenza, i Direttori dei corsi di studio, sentiti i rispettivi Comitati, nonché i Direttori degli altri programmi formativi;

d) proporre al Consiglio di amministrazione le modalità di ammissione degli studenti;

e) proporre al Consiglio di amministrazione modifiche del regolamento generale di Ateneo e degli altri regolamenti di Ateneo, nonché dello statuto per quanto riguarda le materie relative all'ordinamento didattico;

f) proporre al Collegio dei docenti l'istituzione o la soppressione di strutture didattiche o di ricerca, l'istituzione o la disattivazione di corsi di studio e di altri programmi formativi;

g) compiere la valutazione periodica dei programmi formativi e dei risultati accademici, nonché sovrintendere all'organizzazione delle attività didattiche;

h) stabilire gli indirizzi dell'attività di ricerca;

i) formulare proposte al Consiglio di amministrazione in ordine agli organici di professori e altri docenti a tempo indeterminato;

l) adottare i provvedimenti concernenti lo stato giuridico di professori, altri docenti e ricercatori, a eccezione della loro chiamata;

m) coordinare e verificare l'assolvimento degli impegni didattici e di ricerca di professori e altri docenti;

n) adottare nei confronti degli studenti i provvedimenti disciplinari più gravi della censura, acquisito il parere della Commissione disciplinare per gli studenti dell'Università Bocconi.

2. Fatte salve le competenze del Consiglio di amministrazione, compete al Consiglio accademico deliberare su ogni altra questione inerente alla didattica ovvero alla ricerca, nonché allo stato giuridico di professori, altri docenti e ricercatori, purché non sia attribuita alla competenza di altri organi dell'Università o strutture didattiche e di ricerca secondo il presente statuto.

3. Il Consiglio accademico può istituire al suo interno uno o più comitati ristretti, delegando agli stessi specifici compiti nell'ambito delle sue competenze.

TITOLO II

ORGANI ASSEMBLEARI E CONSULTIVI

Art. 38.
Individuazione

1. Sono organi assembleari dell'Università Bocconi:

a) il Collegio dei docenti;

b) il Consiglio degli studenti.

2. Sono altresì organi consultivi dell'Università Bocconi:

a) il Comitato pari opportunità, il quale prende iniziative di analisi e di proposta sui temi dell'uguaglianza, delle pari opportunità e del benessere di chi lavora;

b) il Comitato Faculty, il quale, a proposito della chiamata di professori ordinari e associati e di altri docenti a tempo indeterminato, svolge funzioni consultive e ausiliarie del Collegio dei docenti e degli organi di governo;

c) il Comitato ricerca, il quale esprime pareri e formula proposte inerenti alla valutazione, al sostegno e all'incentivazione dell'attività di ricerca.

3. Il Consiglio di amministrazione può istituire altri comitati, di cui possono far parte anche esponenti del mondo economico e culturale, affinché svolgano attività consultiva e ausiliaria degli organi di governo e di quelli assembleari.

CAPO I

COLLEGIO DEI DOCENTI

Art. 39.
Funzioni

1. Il Collegio dei docenti è l'organo di discussione dei temi più rilevanti della vita accademica, in particolare per quanto riguarda la chiamata di professori di ruolo e altri professori e docenti a tempo inde-

terminato, l'istituzione e la disattivazione di corsi di studio e altri programmi formativi, l'istituzione e la soppressione di strutture didattiche e di ricerca.
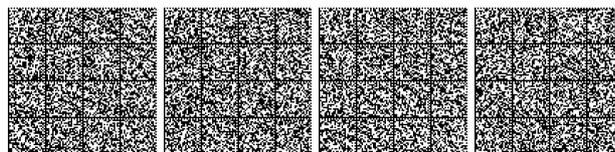
2. Esso dev'essere regolarmente informato delle novità più significative che riguardano l'Università Bocconi, il suo indirizzo generale e il suo piano di sviluppo.

Art. 40.
Composizione

1. Il Collegio dei docenti si compone di:

a) professori di ruolo e altri professori e docenti a tempo indeterminato;

b) Assistant Professor (ricercatori a tempo determinato in *tenure track*);

c) ricercatori di ruolo.

2. Per quanto riguarda le materie di preminente interesse degli studenti, alle adunanze partecipano cinque rappresentanti degli studenti dei corsi di laurea e un rappresentante degli studenti dei corsi di dottorato di ricerca, eletti secondo l'apposito regolamento. Essi non hanno diritto di voto e non entrano nel computo delle maggioranze richieste per la validità delle adunanze e delle deliberazioni.

Art. 41.
Competenze

Al Collegio dei docenti compete di:

a) proporre al Consiglio di amministrazione l'istituzione e la disattivazione di corsi di studio e altri programmi formativi, su richiesta del Consiglio accademico;

b) pronunciarsi sulla proposta di chiamata di professori di ruolo e altri professori e docenti a tempo indeterminato fatta dal Dipartimento competente al Consiglio di amministrazione, acquisito il parere del Comitato Faculty;

c) proporre modifiche ai regolamenti che disciplinano i criteri di valutazione per il reclutamento, la progressione in carriera e il sistema premiante di professori, altri docenti e ricercatori;

d) designare i componenti del Comitato Faculty, secondo i criteri stabiliti dal presente statuto;

e) esprimere pareri al Consiglio di amministrazione sull'istituzione e la soppressione di strutture didattiche e di ricerca.

CAPO II

CONSIGLIO DEGLI STUDENTI

Art. 42.
Funzioni

Il Consiglio degli studenti è organo consultivo e di coordinamento dell'attività dei rappresentanti degli studenti dell'Università Bocconi.

Art. 43.
Composizione

È composto dai rappresentanti degli studenti che sono eletti negli organi collegiali dell'Università, secondo l'apposito regolamento.

Art. 44.
Competenze

Al Consiglio degli studenti compete di:

a) formulare proposte ed esprimere pareri su questioni attinenti all'attività didattica, ai servizi per gli studenti e al diritto allo studio;

b) esprimere pareri sull'organizzazione dell'attività di supporto alla didattica, alla ricerca e al diritto allo studio che può essere occasionalmente prestata dagli studenti.

CAPO III

COMITATO FACULTY

Art. 45.
Funzioni e competenze

1. Il Comitato Faculty è organo consultivo e istruttorio in tema di selezione, reclutamento e progressione di carriera di professori, altri docenti e ricercatori dell'Università Bocconi.

2. In particolare, a esso compete di istruire e valutare, sulla base dei criteri stabiliti dall'apposito regolamento, le proposte di chiamata di professori ordinari e associati e di altri professori e docenti a tempo indeterminato.

3. I componenti del Comitato Faculty rappresentano l'intera componente accademica dell'Università Bocconi e agiscono senza vincolo di mandato per il perseguimento dell'eccellenza nella didattica, nella ricerca e nel servizio istituzionale, tenendo altresì conto degli obiettivi di internazionalizzazione da essa perseguiti.

TITOLO III

STRUTTURE DIDATTICHE E DI RICERCA

Art. 46.
Individuazione

Sono strutture didattiche e di ricerca dell'Università Bocconi:

a) le Scuole;

b) i Dipartimenti;

c) i Centri e gli Organismi di ricerca;

d) le altre strutture didattiche e di ricerca istituite dal Consiglio di amministrazione.

CAPO I

SCUOLE

Sezione I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 47.
Funzioni

Le Scuole sovrintendono all'organizzazione e alla gestione delle attività didattiche, tenendo conto delle finalità e degli indirizzi stabiliti con il coordinamento del Consiglio accademico.

Sezione II

ORGANI

Art. 48.
Individuazione

1. Sono organi di Scuola:

a) il Direttore (anche denominato *Dean*);

b) il Consiglio;
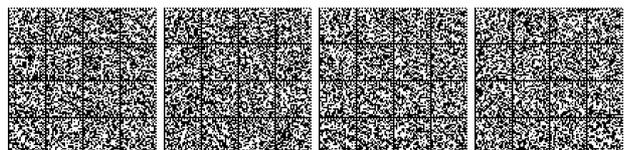
c) i Comitati e i Direttori dei corsi di studio e degli altri programmi formativi della Scuola.

2. Oltre a quanto stabilito dal presente statuto e dal regolamento generale di Ateneo, tali organi svolgono i compiti che sono loro attribuiti dal regolamento didattico di Ateneo.

3. Ove non sia diversamente stabilito dal presente statuto, alla durata delle cariche e all'eventuale rinnovo o revoca dei rispettivi mandati si applicano le disposizioni del regolamento generale di Ateneo.

Art. 49.
Direttore

1. Il Direttore di Scuola è nominato dal Rettore e resta in carica per tre anni. Eventuali rinnovi e revoche del mandato sono disciplinati dal regolamento generale di Ateneo.

2. Al Direttore di Scuola compete di:

a) proporre al Consiglio accademico la nomina dei Direttori dei corsi di studio, acquisito il parere del Comitato di corso di studio competente, e degli altri programmi formativi della Scuola;

b) approvare l'allocazione del corpo docente ai corsi di studio e agli altri programmi formativi della Scuola, su proposta dei Direttori dei Dipartimenti interessati.

Art. 50.
Consiglio

1. Il Consiglio di Scuola è costituito dal Direttore di Scuola e dai Direttori dei corsi di studio e degli altri programmi formativi della Scuola.

2. Per quanto riguarda le materie di preminente interesse degli studenti, alle adunanze del Consiglio partecipano i rappresentanti degli studenti dei corsi di laurea o di dottorato di ricerca della Scuola che sono eletti secondo l'apposito regolamento. Essi non hanno diritto di voto e non entrano nel computo delle maggioranze richieste per la validità delle adunanze e delle deliberazioni.

3. Al Consiglio di Scuola compete di:

a) deliberare l'organizzazione e la gestione dei corsi di studio e degli altri programmi formativi della Scuola, nei limiti fissati dalle leggi, dai regolamenti e dal presente statuto;

b) analizzare i dati oggettivi riguardanti l'andamento dell'attività didattica, in particolare esaminando i risultati dei questionari e degli altri strumenti di valutazione degli insegnamenti e di chi li impartisce;

c) promuovere azioni per migliorare l'efficacia e la qualità della didattica e le modalità del suo svolgimento;

d) approvare il regolamento didattico dei corsi di studio e degli altri programmi formativi della Scuola;

e) svolgere funzioni propositive e istruttorie nei confronti del Consiglio accademico.

Art. 51.
Comitati dei corsi di laurea e laurea magistrale e loro Direttori; Collegio docenti di dottorato

1. Nei corsi di laurea e di laurea magistrale sono istituiti i Comitati dei relativi corsi di studio.

2. I Direttori dei corsi di laurea e di laurea magistrale sono nominati dal Consiglio accademico, su proposta del Direttore di Scuola competente e acquisito il parere del rispettivo Comitato.

3. Qualora in una Scuola siano complessivamente attivati meno di tre corsi di laurea e di laurea magistrale, i loro Comitati si riuniscono congiuntamente al Consiglio di Scuola.

4. È inoltre istituito il Collegio docenti di dottorato per ciascun corso di dottorato.

CAPO II

SDA BOCCONI

Art. 52.
Funzioni

SDA Bocconi organizza, gestisce e promuove le attività didattiche, di formazione post-esperienza e di ricerca applicata, nonché di applicazione, valorizzazione, divulgazione, trasferimento delle conoscenze, dei saperi e delle tecnologie agli *stakeholder* esterni, che sono a essa attribuite dal Consiglio di amministrazione.

Art. 53.
Regolamento

SDA Bocconi opera con le modalità previste dal regolamento che la disciplina, approvato dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Direttore di Scuola e acquisito il parere del Comitato di direzione di SDA Bocconi e del Consiglio accademico.

Art. 54.
Individuazione degli organi interni

1. Sono organi di SDA Bocconi:

a) il Direttore (anche denominato Dean);

b) il Comitato di direzione.

2. Il Direttore di Scuola è nominato dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Rettore.

3. La composizione, le competenze e le modalità di funzionamento di tali organi sono disciplinate nel regolamento di SDA Bocconi.

CAPO III

DIPARTIMENTI

Art. 55.
Funzioni

1. I Dipartimenti coordinano e sviluppano l'offerta interna di risorse e competenze per la didattica e la ricerca e promuovono l'orientamento dell'attività di ricerca nelle diverse aree disciplinari di loro competenza.

2. L'afferenza di ciascun professore, docente o ricercatore è disciplinata dal regolamento generale di Ateneo.

Art. 56.
Organi

1. Sono organi di ciascun Dipartimento:

a) il Direttore;

b) il Consiglio;

c) la Giunta.

2. Oltre a quanto stabilito dal presente statuto e dal regolamento generale di Ateneo, tali organi svolgono i compiti che sono loro attribuiti dal regolamento didattico di Ateneo.

3. Ove non sia diversamente stabilito dal presente statuto, alla durata delle cariche e all'eventuale rinnovo o revoca dei rispettivi mandati si applicano le disposizioni del regolamento generale di Ateneo.
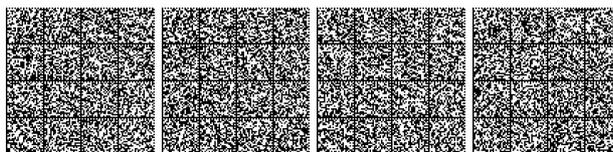
CAPO IV

CENTRI DI RICERCA

Art. 57.
Funzioni

I Centri di ricerca sono strutture istituite per la promozione e lo svolgimento dell'attività di ricerca in uno specifico ambito disciplinare, sul quale convergono competenze presenti in uno o più Dipartimenti. Sono costitutivamente finalizzati a potenziare l'efficacia dell'attività di ricerca svolta dai Dipartimenti stessi.

Art. 58.
Istituzione e coordinamento

1. L'istituzione, il rinnovo e la soppressione dei Centri di ricerca sono disposte dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Consiglio accademico e acquisito il parere del Collegio dei docenti.

2. Mediante la stipula di apposite convenzioni, l'Università può istituire Centri di ricerca anche in collaborazione con altri enti pubblici o privati.

3. Il Consiglio di amministrazione, sentito il parere del Consiglio accademico, può istituire appositi organi per il coordinamento dell'attività dei Centri di ricerca.

Art. 59.
Direttore

1. I Centri di ricerca sono posti sotto la responsabilità di un Direttore.

2. Il Direttore è nominato dal Rettore su proposta del Prorettore alla ricerca e acquisito il parere del Direttore del Dipartimento o dei Dipartimenti di riferimento, a meno che non sia diversamente previsto dagli accordi con altri enti pubblici o privati che hanno concorso all'istituzione del Centro di ricerca.

TITOLO IV

ORGANI DI VALUTAZIONE E DI CONTROLLO

Art. 60.
Individuazione

Sono organi di valutazione e di controllo dell'Università Bocconi:

a) il Nucleo di valutazione di Ateneo;

b) il Collegio dei Revisori dei conti.

CAPO I

NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEO

Art. 61.
Funzioni

1. Il Nucleo di valutazione è organo di verifica della qualità e dell'efficacia dell'offerta didattica, della ricerca e terza missione, nonché dell'efficacia ed efficienza dei servizi di supporto.

2. Il Nucleo di valutazione opera in autonomia esercitando le funzioni previste dalla normativa vigente in materia. Le sue competenze specifiche e le modalità di funzionamento sono disciplinate dal regolamento generale di Ateneo e dal regolamento del Nucleo di valutazione.

Art. 62.
Composizione

1. È composto da:

a) almeno due professori dell'Università Bocconi;

b) due dirigenti amministrativi;

c) un rappresentante degli studenti, eletto secondo l'apposito regolamento;

d) almeno due esperti esterni.

2. I componenti del Nucleo di valutazione di Ateneo sono nominati dal Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio accademico per la componente di professori dell'Università Bocconi.

3. Il Consiglio di amministrazione nomina il Presidente, su proposta del Rettore.

CAPO II

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 63.
Composizione e nomina; durata della carica

1. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, scelti tra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili.

2. Due membri effettivi e un membro supplente sono designati dall'Istituto Javotte Bocconi.

3. Un membro effettivo e un membro supplente sono designati dalla comunità degli alumni e partecipanti ai programmi formativi previste dal presente statuto.

4. Il Presidente e i componenti del Collegio dei Revisori durano in carica per quattro anni e possono essere confermati.

Art. 64.
Presidente

Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è nominato dall'Istituto Javotte Bocconi tra i componenti effettivi.

TITOLO V

STRUTTURE AMMINISTRATIVE E DI SERVIZIO

Art. 65.
Individuazione

1. Le strutture amministrative e di servizio sono istituite e regolamentate dal Consiglio di amministrazione.

2. Rientrano tra tali strutture:

a) la Biblioteca;

b) i centri per l'innovazione e lo sviluppo della didattica;

d) il Centro per il diritto allo studio universitario ISU Bocconi;

e) il Comitato per lo sport universitario, il quale ha il compito di promuovere e coordinare le attività sportive nell'àmbito universitario, a livello amatoriale e agonistico.

Art. 66.
Direttore generale

Il Direttore generale, se nominato, opera sulla base delle deleghe conferitegli dal Consiglio di amministrazione e risponde al Consigliere delegato.

PARTE TERZA

COMPONENTI DELLA COMUNITÀ UNIVERSITARIA

TITOLO I

PROFESSORI, ALTRI DOCENTI, RICERCATORI

Art. 67.
Svolgimento dell'attività didattica, di ricerca e di terza missione

L'attività didattica, di ricerca e di terza missione dell'Università Bocconi è svolta dai suoi professori, altri docenti e ricercatori.

Art. 68.
Professori di ruolo e altri docenti a tempo indeterminato; Assistant Professor

1. I professori di ruolo e gli *Assistant Professor* (ricercatori a tempo determinato in *tenure track*) sono chiamati dal Consiglio di amministrazione, secondo quanto previsto dal presente statuto e nell'àmbito delle procedure disciplinate dai regolamenti di Ateneo.

2. Essi hanno lo stesso stato giuridico delle Università statali e usufruiscono di un trattamento non inferiore dal punto di vista economico, della previdenza e della quiescenza. Lo stesso vale per i ricercatori di ruolo.

3. Possono essere altresì chiamati dal Consiglio di amministrazione professori e altri docenti a contratto a tempo indeterminato, secondo quanto previsto dal presente statuto e nell'àmbito delle procedure disciplinate dai regolamenti di Ateneo.

Art. 69.
Professori, altri docenti e ricercatori a contratto a tempo determinato

1. Per lo svolgimento dell'attività didattica e di ricerca possono essere stipulati contratti a tempo determinato con professori, altri docenti e ricercatori universitari ovvero esperti della materia, secondo quanto previsto dal presente statuto e nell'àmbito delle procedure disciplinate dai regolamenti di Ateneo.

2. Tali contratti sono disciplinati dal diritto privato e sono rinnovabili.

3. Se non è diversamente stabilito, essi non creano rapporti di lavoro subordinato e non obbligano al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali previsti per i dipendenti. Non attribuiscono inoltre, né implicano alcun diritto di chiamata o comunque di accesso ai ruoli dell'Università.

Art. 70.
Incarichi per lo svolgimento di attività integrativa di insegnamento o di ricerca

1. Per lo svolgimento di attività integrativa di insegnamento, di servizio agli studenti o di ricerca, possono essere stipulati contratti a tempo determinato con neolaureati o dottori di ricerca, secondo quanto previsto dal presente statuto e nell'àmbito delle procedure disciplinate dai regolamenti di Ateneo.

2. Tali contratti sono disciplinati dal diritto privato, sono rinnovabili e possono anche essere di lavoro subordinato, se ne sussistano i presupposti.

Art. 71.
Collegio di disciplina per i docenti e i ricercatori

1. Il Collegio di disciplina per i docenti e i ricercatori dell'Università Bocconi è nominato dal Rettore ed è costituito da:

a) due professori ordinari scelti dal Rettore, il quale individua anche chi di loro svolga le funzioni di Presidente;

b) un professore ordinario designato dal Collegio dei docenti.

2. Tutti i componenti restano in carica per la durata del mandato del Rettore che li ha nominati.

3. Su segnalazione del Rettore, il Collegio di disciplina cura l'istruttoria dei provvedimenti disciplinari nei confronti dei docenti e ricercatori, rispettando i princìpî di tutela della riservatezza e del contraddittorio e seguendo le procedure previste dal Codice di comportamento dei docenti e dei ricercatori.

4. Se è proposta la sanzione della censura, il Collegio di disciplina trasmette al Rettore il proprio parere, affinché assuma le determinazioni conseguenti. Se la sanzione proposta è più grave della censura, il Collegio di disciplina trasmette gli atti al Consiglio di amministrazione, affinché assuma le determinazioni conseguenti.

TITOLO II

STUDENTI

Art. 72.
Ammissione

Su proposta del Consiglio accademico e valutata la situazione delle strutture ed attrezzature scientifiche, didattiche e logistiche, il Consiglio di amministrazione determina annualmente il numero massimo di studenti da ammettere al primo anno di ciascun corso e altro programma formativo, nonché le modalità di ammissione idonee ad accertare le attitudini e la preparazione dei candidati.

Art. 73.
Attività di orientamento e tutorato

L'Università Bocconi promuove e realizza iniziative e servizi per l'orientamento e l'attività di tutorato, anche con la collaborazione di studenti.

Art. 74.
Diritto allo studio

Nell'àmbito della propria autonomia e delle proprie competenze, l'Università Bocconi adotta i provvedimenti necessari per assicurare la realizzazione del diritto allo studio.

Art. 75.
Servizi agli studenti e career service

L'Università Bocconi s'impegna a favorire quanto consenta di migliorare le condizioni degli studenti nell'Ateneo, la loro formazione culturale, la loro esposizione internazionale e la loro esperienza on campus, inclusi i servizi di alloggio e ristorazione (questi ultimi anche avvalendosi di strutture esterne).

L'Università Bocconi s'impegna altresì a favorire l'ingresso degli studenti nel mondo del lavoro, attraverso le attività di orientamento e inserimento professionale (*career service*).

Art. 76.
Attività sportive

1. L'Università Bocconi promuove e sostiene le attività sportive dei componenti della propria comunità, favorendo l'associazionismo e stipulando contratti di appalto con soggetti privati e convenzioni con enti locali e nazionali preposti per legge all'attuazione dello sport in ambito universitario. Per perseguire tali obiettivi provvede con fondi finalizzati e appositamente stanziati dal Ministero dell'Università e della Ricerca, con contributi volontari di docenti e ricercatori, studenti e personale tecnico-amministrativo o con altri fondi dell'Università o di terzi.

2. A tal fine opera la società sportiva dilettantistica dell'Università, la quale organizza le attività sportive per la comunità accademica Bocconi, a livello sia amatoriale, sia agonistico.
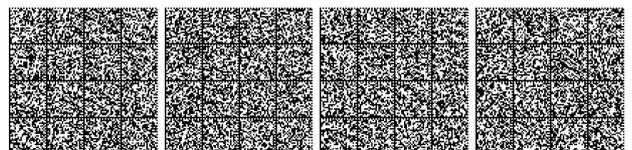
Art. 77.
Collaborazione degli studenti alle attività universitarie

1. L'Università può avvalersi dell'opera degli studenti attivando forme di collaborazione che contemplino prestazioni a tempo parziale per attività di supporto alla didattica, alla ricerca, al diritto allo studio e ai servizi dell'Ateneo.

2. Le modalità e i compensi per tali collaborazioni sono definiti in apposito regolamento, avendo cura di precisare che le collaborazioni non devono configurare in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato, né a tempo indeterminato.

Art. 78.
Commissione disciplinare per gli studenti

1. La Commissione disciplinare per gli studenti dell'Università Bocconi è nominata dal Rettore ed è costituita da:

a) i Direttori delle Scuole, tra i quali il Rettore individua chi svolga le funzioni di presidente;

b) due rappresentati degli studenti, eletti secondo l'apposito regolamento;

c) fino a cinque componenti del personale tecnico-amministrativo, dei quali fino a due dell'ufficio legale dell'Università.

2. Tutti i componenti restano in carica per la durata del mandato del Rettore che li ha nominati.

3. Su segnalazione di professori, altri docenti e ricercatori, del personale tecnico-amministrativo o dei suoi fornitori, la Commissione cura l'istruttoria dei provvedimenti disciplinari nei confronti degli studenti, rispettando i principî di tutela della riservatezza e del contraddittorio e seguendo le procedure previste dal Codice di comportamento degli studenti dell'Università Bocconi.

4. La Commissione trasmette al Rettore il proprio parere, affinché assuma le determinazioni conseguenti. Se la sanzione proposta è più grave dell'ammonizione orale, il Rettore trasmette il parere della Commissione al Consiglio accademico, affinché assuma le determinazioni conseguenti.

TITOLO III

PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO

Art. 79.
Organizzazione e nomina dei dirigenti

L'organizzazione del personale tecnico-amministrativo nel suo complesso è determinata dal Consiglio di amministrazione, il quale provvede anche alla nomina dei dirigenti.

Art. 80.
Rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro del personale tecnico-amministrativo i è disciplinato dai contratti di lavoro aziendali di diritto privato.

PARTE QUARTA

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 81.
Ultrattività dei regolamenti

Dall'entrata in vigore del presente statuto e fino alla revisione dei regolamenti che esso prevede, continuano ad applicarsi quelli già vigenti, in quanto compatibili.

Art. 82.
Devoluzione del patrimonio

Qualora l'attività svolta dall'Università Bocconi cessi ovvero essa sia privata della personalità giuridica ovvero dell'autonomia prevista dal presente statuto, il suo patrimonio sarà devoluto all'Istituto Javotte Bocconi.

Art. 83.
Componenti in carica del Consiglio di amministrazione

L'art. 17 del presente statuto si applica anche ai componenti del Consiglio di amministrazione che sono in carica alla data della sua entrata in vigore.

Art. 84.
Entrata in vigore

Il presente statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A00698

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Regime di rimborsabilità e prezzo a seguito di nuove indicazioni terapeutiche del medicinale per uso umano «Stutan».

Estratto determina n. 26/2024 del 29 gennaio 2024

La nuova indicazione terapeutica del medicinale STUTAN (lacosamide):

«"Stutan" è indicato come terapia aggiuntiva nel trattamento delle crisi tonico-cloniche generalizzate primarie in adulti, adolescenti e bambini a partire dai 4 anni di età con epilessia generalizzata idiopatica.»,

è rimborsata come segue:

confezioni:

«50 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 045745015 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 3,70;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 6,94;

«50 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 045745027 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 14,80;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 27,76;

«100 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 045745039 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 7,40;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 13,88;

«100 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 045745041 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 29,60;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 55,52;

«150 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 045745054 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 11,11;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 20,83;

«150 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 045745066 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 44,41;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 83,29;

«200 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 045745080 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 59,21;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 111,05.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Stutan» (lacosamide) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A00699

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nexium».

Estratto determina n. 28/2024 del 29 gennaio 2024

Medicinale: é autorizzata l'importazione parallela dall'Austria del medicinale NEXIUM 20 mg - magensaftresistente tabletten - 14 tabletten», codice di autorizzazione 1-23716, intestato alla società Grünenthal GmbH Liebermannstraße A01/501, Campus 21 2345 Brunn am Gebirge Austria e prodotto da AstraZeneca AB Gärtunavägen SE-151 85 Södertälje Svezia - AstraZeneca GmbH Tinsdaler Weg 183 D-22880 Wedel Germania - Corden Pharma GmbH Otto-Hahn-Strasse 68723 Plankstadt Germania - Recipharm Monts Usine de Monts 18, Rue de Montbazon F-37260 Monts Francia - Grünenthal GmbH Zieglerstraße 6 - 52078 Aachen Germania con le specificazioni di seguito indicate, valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina nelle forme, confezioni ed alle condizioni di seguito specificate.

Importatore: GMM Farma S.r.l. via Lambretta n. 2 - 20054 Segrate (MI).

Confezione:

«Nexium», «20 mg compresse gastroresistenti» 14 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 050527011 (base 10) 1J5YT3 (base 32).

Forma farmaceutica: compressa gastroresistente.

Composizione:

principio attivo: Esomeprazolo megnesio triidrato.

Eccipienti:

glicerolo monostearato 40-55, iprolosa, ipromellosa, ferro ossido (rosso-bruno, giallo), (E172, solo per le compresse da 20 *mg)*, magnesio stearato, copolimero acido metacrilico etil acrilato (1:1) dispersione al 30%, cellulosa microcristallina, paraffina sintetica, macrogoli, polisorbato 80, crospovidone, sodio stearil fumarato, saccarosio in sfere (saccarosio e amido di mais), talco, diossido di titanio (E171), trietil citrato.

Officine di confezionamento secondario:

GXO Logistics Pharma Italy S.p.a. - via Amendola, 1 (loc. Caleppio) - 20049 Settala (MI);

Columbus Pharma S.r.l. - via Dell'artigianato, 1 - Cormano, 20032;

De Salute S.r.l. - via Antonio Biasini n. 26 - 26015 Soresina (CR);

GMM Farma S.r.l. - Interporto Di Nola - Lotto C A1 - 80035 Nola (NA).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

«Nexium», «20 mg compresse gastroresistenti» 14 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 050527011 (base 10) 1J5YT3 (base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 4,91;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 8,11;

nota AIFA: 1_48.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Nexium», «20 mg compresse gastroresistenti» 14 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 050527011 (base 10) 1J5YT3 (base 32) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni del medicinale importato, devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo in italiano allegato, in quanto il medicinale mantiene la denominazione del Paese di provenienza e con le sole modifiche di cui alla presente determina.

Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale.

L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare di autorizzazione all'importazione parallela (AIP) effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

La società titolare dell'AIP è tenuta a comunicare ogni eventuale variazione tecnica e/o amministrativa, successiva alla presente autorizzazione, che intervenga sia sul medicinale importato che sul medicinale registrato in Italia e ad assicurare la disponibilità di un campione di ciascun lotto del prodotto importato per l'intera durata di validità del lotto. L'omessa comunicazione può comportare la sospensione o la revoca dell'autorizzazione.

Ogni variazione tecnica e/o amministrativa successiva alla presente autorizzazione che intervenga sia sul medicinale importato che sul medicinale registrato in Italia può comportare, previa valutazione da parte dell'ufficio competente, la modifica, la sospensione o la revoca dell'autorizzazione medesima.

I quantitativi di prodotto finito importati potranno essere posti sul mercato, previo riconfezionamento o rietichettatura, dopo trenta giorni dalla comunicazione della prima commercializzazione, fatta salva ogni diversa determina dell'Agenzia italiana del farmaco. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intenda avvalersi dell'uso complementare di lingue estere deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

La presente autorizzazione viene rilasciata nominativamente alla società titolare dell'AIP e non può essere trasferita, anche parzialmente, a qualsiasi titolo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A00700

Integrazione della determina AIFA n. 376/2023 del 15 maggio 2023, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Proscar».

Estratto determina n. 30/2024 del 29 gennaio 2024

È integrato nei termini che seguono, l'estratto della determina AIFA n. 376/2023 del 15 maggio 2023, concernente «Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano "PROSCAR"», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 122 del 26 maggio 2023.

All'art. 1, successivamente al paragrafo relativo agli «eccipienti» e prima di quello relativo a «Officine di confezionamento secondario» aggiungasi la seguente dicitura:

«Inserire al paragrafo 5 del foglio illustrativo e il relativo riferimento sul confezionamento secondario:

5. Come conservare «Proscar».

Conservare a temperatura inferiore a 30ºC, nella confezione originale, al riparo dalla luce.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A00701

Regime di rimborsabilità e prezzo a seguito di nuove indicazioni terapeutiche del medicinale per uso umano «Imatinib Sun».

Estratto determina n. 34/2024 del 29 gennaio 2024

Le nuove indicazioni terapeutiche del medicinale IMATINIB SUN (imatinib mesilato):

«Imatinib Sun è indicato per:

il trattamento di pazienti adulti con tumori stromali gastrointestinali maligni (GIST) non resecabili e/o metastatici positivi a Kit (CD 117);

il trattamento adiuvante di pazienti adulti che sono a rischio significativo di recidiva dopo la resezione di Kit (CD117)-positivo GIST. I pazienti che hanno un rischio basso o molto basso di recidiva non dovrebbero ricevere un trattamento adiuvante;

pazienti adulti con leucemia mieloide cronica (LMC) cromosoma Philadelphia (bcr *abl)* positivo (Ph+) di nuova diagnosi, per i quali il trapianto di midollo osseo non è considerato come trattamento di prima linea;

pazienti adulti affetti da LMC Ph+ in fase cronica dopo il fallimento della terapia con interferone-alfa, o in fase accelerata.»,

sono rimborsate come segue.

Confezioni:

«100 mg compresse rivestite con film» 120 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043126046 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 177,24;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 332,41;

«100 mg compresse rivestite con film» 120 compresse in blister OPA/AL/PE/HDPE/AL - A.I.C. n. 043126085 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 177,24;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 332,41.

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche alla determina AIFA del 29 ottobre 2004 (PHT-Prontuario della distribuzione diretta), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 259 del 4 novembre 2004, Supplemento ordinario n. 162.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Imatinib Sun» (imatinib mesilato) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - ematologo, oncologo, internista (RNRL).

Autorizzazione delle variazioni

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto alle sezioni interessate dalle modifiche e dei corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo e delle etichette.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla presente determina.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intenda avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 5, comma 1, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti che scelgano la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A00702

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Oxycontin».

Estratto determina n.39/2024 del 29 gennaio 2024

Medicinale è autorizzata l'importazione parallela dal Belgio del medicinale OXYCONTIN «10 mg comprimés à libération prolongée, 30 comprimés», codice di autorizzazione BE253197, intestato alla società Mundipharma BV Kardinaal Mercierplein 2 - 2800 Mechelen, Belgio e prodotto da Fidelio Healthcare Limburg GmbH, Mundipharmastrasse 2-6, 65549 Limburg/Lahn, Germania e da Mundipharma DC B.V., Leusderend 16, 3832 RC Leusden, Paesi Bassi, con le specificazioni di seguito indicate, valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina nelle forme, confezioni ed alle condizioni di seguito specificate.
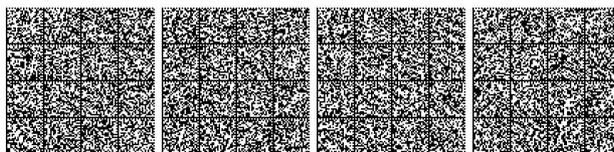
Importatore:

BB Farma S.r.l. - viale Europa n. 160 - 21017 Samarate (VA).

Confezione:

OXYCONTIN «10 mg compresse a rilascio prolungato» 28 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 050470018 (in base 10) - 1J4742 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa a rilascio prolungato.

Composizione:

principio attivo: ossicodone cloridrato;

eccipienti: lattosio monoidrato, povidone K30, ammoniometacrilato copolimero in dispersione, acido sorbico (E200), triacetina, alcool stearilico, talco, magnesio stearato, ipromellosa (E464), titanio diossido (E171), macrogol 400.

Inoltre il rivestimento delle compresse contiene: 10 mg - idrossipropilcellulosa.

Officine di confezionamento secondario:

Falorni S.r.l. - via dei Frilli n. 25 - 50019 Sesto Fiorentino (FI);

GXO Logistics Pharma Italy S.p.a. - via Amendola n. 1 (Loc. Caleppio) - 20049 Settala (MI);

Pricetag AD Business Center Serdica, 2E Ivan Geshov blvd. 1000 Sofia (Bulgaria).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

OXYCONTIN «10 mg compresse a rilascio prolungato» 28 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 050470018 (in base 10) - 1J4742 (in base 32);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 5,48;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 9,05.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale OXYCONTIN «10 mg compresse a rilascio prolungato» 28 compresse in blister PVC/AL, AIC. n. 050470018 (in base 10) - 1J4742 (in base 32) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (RNR).

Stampati

Le confezioni del medicinale importato, devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo in italiano allegato, in quanto il medicinale mantiene la denominazione del Paese di provenienza e con le sole modifiche di cui alla presente determina.

Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale.

L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare di autorizzazione all'importazione parallela (AIP) effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

La società titolare dell'AIP è tenuta a comunicare ogni eventuale variazione tecnica e/o amministrativa, successiva alla presente autorizzazione, che intervenga sia sul medicinale importato che sul medicinale registrato in Italia e ad assicurare la disponibilità di un campione di ciascun lotto del prodotto importato per l'intera durata di validità del lotto. L'omessa comunicazione può comportare la sospensione o la revoca dell'autorizzazione.

Ogni variazione tecnica e/o amministrativa successiva alla presente autorizzazione che intervenga sia sul medicinale importato che sul medicinale registrato in Italia può comportare, previa valutazione da parte dell'Ufficio competente, la modifica, la sospensione o la revoca dell'autorizzazione medesima.

I quantitativi di prodotto finito importati potranno essere posti sul mercato, previo riconfezionamento o rietichettatura, dopo trenta giorni dalla comunicazione della prima commercializzazione, fatta salva ogni diversa determina dell'Agenzia italiana del farmaco. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intenda avvalersi dell'uso complementare di lingue estere deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

La presente autorizzazione viene rilasciata nominativamente alla società titolare dell'AIP e non può essere trasferita, anche parzialmente, a qualsiasi titolo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A00703

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2024-GU1-032) Roma, 2024 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

€ 1,00